

addi

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

presentata oggi 5-8-1985
Atty

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentosessant~~otto~~^{ottantacinque} il giorno 14 del mese

di Giugno in Caltanissetta

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

composta dai Signori:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Dr. ANTONINO SAETTA | Presidente |
| 2. Dr. ALFIO CATALANO | Consigliere |
| 3. ANNA MARIA GRUTTADAURIA | } Giudici popolari |
| 4. INES LO PORTO FALZONE | |
| 5. GIUSEPPA PALMA LO PORTO | |
| 6. ANTONINA CAMPANA | |
| 7. EMANUELE TANDURELLA | |
| 8. GIOACCHINO DI VITA | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Pietro Sirena

e con l'assistenza della ~~Canottiera~~ Segretaria Silvana Dell'Utri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

1.) RABITO VINCENZO nato 14/1/1939 a Palermo - DETENUTO PRESENTE - arr. 4/8/83

2.) SCARFISI PIETRO nato 14/11/58 a Palermo - DETENUTO PRESENTE - ARR. 4/8/83

3.) BOU CHEBEL GHASSAN nato 14/12/1946 a Rick FAJE El Metu (Libano)

arrestato il 3/8/83

- DETENUTO PRESENTE -

4) GRECO SALVATORE nato 12/5/1924 a Palermo, ivi residente Via Piazzetta
Di Franco, 1 - LATITANTE -

5) GRECO SALVATORE nato 7/7/1927 a Palermo, ivi residente Via Croceverde
Giardini, 451 - LATITANTE -

6) GRECO MICHELE nato 2/5/1924 a Palermo, ivi residente Via Croceverde
Giardini, 261 -LATITANTE -

~~XXXXXXXXXX~~
IMPUTATI
~~XXXXXXXXXX~~

sull'appello proposto da: 1) RABITO VINCENZO, 2) SCARPISI PIETRO, 3)
GRECO SALVATORE, (1927), 4) GRECO MICHELE, 5) PROCURATORE DELLA REPUBBLI
CA DI CALTANISSETTA contro Greco Salvatore (1924), Rabito Vincenzo, e
Scarpisi Pietro, 6) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CALTANIS
SETTA contro Rabito Vincenzo, Bou Chebel Ghassan, Greco Salvatore (1924)
e Scarpisi Pietro, nonché dalle parti civili 7) Avv. NADIA ALECCI quale
procuratore speciale di Paparcuri Giovanni; 8) Avv. ALBERTO POLIZZI qua
le procuratore speciale di Passalacqua Agata vedova Chinnici; 9) Avv.
MICHELANGELO SALERNO quale procuratore speciale di Palieri Immacolata
vedova Trapassi, in proprio e nella qualità, nonché di Lo Nigro Anto=
nio e Calvo Cesare; 10) AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CALTANISSETTA per
il Ministero della Difesa, Ministero Grazia e Giustizia, la Presidenza
za della Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del giorno
24/7/1984 con la quale:

GRECO MICHELE e GRECO SALVATORE nato il 7/7/27, ritenuti colpevoli dei
reati di:

a) detenzione illegale di esplosivi;

b) furto aggravato;

c) furto aggravato;

d) fabbricazione di ordigni esplosivi;

- e) detenzione ordigni esplosivi;
- f) porto illegale di ordigni esplosivi;
- g) strage per attentare alla sicurezza dello Stato;
- h) omicidio continuato;
- i) lesioni personali gravi ed aggravate e continuate;
- l) violenza a pubblico ufficiale;
- m) esplosione pericolosa;
- n) associazione con finalità di terrorismo e associazione di tipo mafioso;

unificati tutti sotto il vincolo della continuazione e commessi a Palermo ed altrove fino al 29/7/83, vennero condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per il periodo di mesi 18, interdizione perpetua dai PP.UU., interdizione legale, decadenza dalla potestà di genitori durante l'espiazione della pena, alla rifusione dei danni a favore delle parti civili da liquidarsi in sede civile ed alle spese in favore delle stesse in complessive Lire 4.002.100 per ciascuna parte civile, assegnando una provvisoria, provvisoriamente esecutiva, di Lire 30.000.000 a Lombardo Rosa; Lire 10.000.000 ad Amato Alfonso; Lire 5.000.000 a Pecoraro Ignazio; Lire 5.000.000 a Lo Nigro Antonino; Lire 25.000.000 a Paparcuri Giovanni; Lire 30.000.000 a Palieri Immacolata.

9.10.83

RABITO VINCENZO E SCARPISI PIETRO

ritenuti responsabili del delitto di cui alla precedente lettera n) della rubrica, alla pena di anni 15 di reclusione ciascuno, alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva, interdizione perpetua dai PP.UU., interdizione legale e sospensione della potestà di genitori durante l'espiazione della pena. Libertà vigilata per anni 3 dopo espiata pena.

BOU CHEBEL GHASSAN E GRECO SALVATORE n.12/5/24 a Pa-

lermo

venivano assolti da tutte le imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto;

RABITO VINCENZO E SCARPISI PIETRO

venivano assolti dalle imputazioni di cui alle predette lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, il Rabito per non aver commesso il fatto e Scarpisi per insufficienza di prove.

Siccome originariamente imputati:

a): del reato di cui agli artt.2 Legge 2.10.1967, n.895 - 10 Legge 14.10.1974, n.497 - 1 Legge 15.12.1979, n.625 - 112 n.1 - 61 n.2 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri reati già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per

finalità di terrorismo ed eversione, detenuto ille-
galmente esplosivà.

- 5 -

In Palermo ed altrove, fino al 28-29 luglio 1983
b): del reato di cui agli artt. 624-625 nn. 5 e 7 -61
n. 2 C.P. - 1 Legge n. 625/1979, per essersi im-
possessati, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti
sconosciuti, in numero superiore a 3, al fine di
trarne profitto, per commettere i reati di cui alle
lettere che seguono, per commetterne altri, per ot-
tenere l'impunità per altri reati già commessi e da
commettere ed anche in questo quadro, per finalità
di terrorismo ed eversione, di un'auto FIAT 126 tar-
gata PA 372068, sottraendola ad Andrea Ribaudò men-
tre era in sosta sulla pubblica via, affidata per
consuetudine alla pubblica fede.

In Palermo, il 27.7.1983

c); del reato di cui agli artt. 624-625 nn. 2, 5 e 7
-61 n. 2 C.P. - 1 Legge n. 625/1979, per essersi im-
possessati, agendo in concorso fra loro ed altri ri-
masti sconosciuti in numero di 3, al fine di trarne
profitto, per commettere i reati di cui alle lettere
che seguono, per commetterne altri, per ottenere la
impunità per altri reati già commessi e da commette-
re ed anche, in questo quadro, per finalità di ter-
rorismo e di eversione, della targa automobilistica

Alfio Catalano

PA 426847, sottraendola con violenza sulle cose dal
l'auto FIAT 126 di Salvatore Santonocito che era in
sosta sulla pubblica via, affidata per consuetudine
alla pubblica fede.

In Palermo, il 29 luglio 1983.

d); del reato di cui agli artt.1 Legge n.895/1967 -
9 Legge n.497/1974 - 1 Legge n.625/1979 - 112 n.1 -
61 n.2 C.P., per avere, agendo in concorso fra loro
ed altri rimasti sconosciuti in numero superiore a
5, per commettere i reati di cui alle lettere che se
guono, per commetterne altri, per ottenere l'impuni
tà per altri già commessi e da commettere ed anche,
in questo quadro, per finalità di terrorismo ed ever
sione, fabbricato un ordigno esplosivo con l'auto FIAT
126, apponendovi targa di altra auto e caricando con
esplosivo di cui alle lettere precedenti, servendosi
anche di altri elementi.

In Palermo, il 28-29 luglio 1983 -

e): del reato di cui agli artt.2 Legge n.895/1967 -
10 Legge n.497/1974 - 1 Legge n.625/1979 - 112 n.1 -
61 n.2 C.P., per avere, agendo in concorso fra loro,
in numero superiore a 5, per commettere i reati di
cui alle lettere che seguono, per commetterne altri,
per ottenere l'impunità per atti già commessi o da
commettere ed anche, in questo quadro, per finalità

di terrorismo e di eversione, detenuto illegalmente l'ordigno esplosivo di cui alla lettera d).

In Palermo, il 28-29 luglio 1983

f); del reato di cui agli artt.4 Legge n.895/1967 - 12 Legge n.497/1974 - 1 Legge n.625/1979 - 112 n.1- 61 n.2 C.P., per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri già commessi e da compiere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, portato fuori dalle proprie abitazioni senza autorizzazione mai rilasciabile l'ordigno esplosivo indicato alla lettera precedente d).

In Palermo, il 29 luglio 1983

g): del reato di cui agli artt.285 in relazione agli artt.419 e 422 - 112 n.1 - 61 n.2 C.P. - 1 Legge n. 625/1979, per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, e in numero superiore a 5, per commettere anche i reati che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri già commessi o da commettere, fatto esplodere, nella pubblica e centrale Via Giuseppe Federico Pipitone di Palermo, poco dopo le ore 8 del mattino durante un normale traffico urbano l'ordigno di cui alla let=

Alfio Catalano

tera d) provocando la morte delle quattro persone di cui alla seguente lettera h) ed il ferimento di altre quattordici persone di cui alla seguente lettera i), il rilevante danneggiamento di molti autoveicoli in sosta, infissi, persiane, vetri, ecc. di fabbricati vicini della stessa via Pipitone Federico ed altre vicine fino ad alti piani, con violento spostamento d'aria, proiezione violenta di pezzi e frammenti metallici per raggio di molti metri ed altezza di più piani, ecc. e con forte boato sia al fine di uccidere il dr. Rocco Chinnici, consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, particolarmente impegnato in attività professionale e culturale contro la mafia, le attività speculative e terroristiche mafiose, concretizzatisi anche in specifici atti processuali contro gli stessi imputati, e di quanti altri per servizio o comunque potessero intervenire in suo aiuto, sia al fine di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e di creare stato di panico nella popolazione e di intimidire quanti operano nel settore suddetto, ledendo la sicurezza dello Stato.

In Palermo, il 29 luglio 1983

h); del reato di cui agli artt. 81-575-576 n.1 -577 n.3-61 n.2 e 10-112 n.1 C.P. - 1 Legge n.625/1979, per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rima

- 9 -

sti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commet-
tere altri reati ed ottenere l'impunità per altri
già commessi e da commettere ed anche, in questo qua-
dro, per finalità di terrorismo e di eversione, nell'
l'esecuzione del medesimo disegno criminoso cagiona-
to con premeditazione, a causa e nell'adempimento
delle loro funzioni, la morte di Rocco Chinnici, con-
sigliere istruttore del Tribunale di Palermo, di Ma-
rio Trapassi, maresciallo dei CC., di Salvatore Bar-
tolotta, appuntato dei CC. e di Stefano Li Sacchi,
portiere del condominio di casa Chinnici.

In Palermo, il 29 luglio 1983

i): del reato di cui agli artt. 81-582-583-585-61 n.
2 e 10 - 110 n.1 C.P., per avere, agendo in concorso
fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero su-
periore a 5, per commettere altri reati ed ottenere
l'impunità per altri già commessi e da commettere
ed anche, in questo quadro, per finalità di terrori-
smo e di eversione, nell'esecuzione del medesimo di-
segno criminoso, con uso di ordigno esplosivo illeciti-
to, cagionato a causa e nell'adempimento delle loro
funzioni:

1°) lesioni personali guarite oltre gg.40 con inde-
bolimento permanente dell'organo dell'udito per Gio-
vanni Paparcuri, autista giudiziario, nell'espleta-

Alfi Catalano

mento del suo servizio;

2°) lesioni personali guarite in gg.15 al V brig.

CC. Antonio Lo Nigro, nell'espletamento del suo servizio;

3°) lesioni personali guarite oltre gg.40 con eventuali conseguenze neurologiche al carabiniere Alfonso Amato, nell'espletamento del suo servizio;

4°) lesioni personali guarite in gg.15 al carabiniere Ignazio Pecoraro, nell'espletamento del suo servizio;

5°) lesioni personali guarite in gg.15 al carabiniere Cesare Calvo, nell'espletamento del suo servizio;

6°) lesioni personali guarite in gg.15 a Marco Bonaccorso, di anni 7;

7°) lesioni personali guarite in gg.10 a Sara Gandolfo;

8°) lesioni personali guarite in gg.10 a Giuseppa Giordano;

9°) lesioni personali guarite in gg.15 a Giuseppe Polito;

10°) lesioni personali guarite in gg.10 ad Antonia Proietto;

11°) lesioni personali guarite in gg.10 a Francesca Guida;

12°) lesioni personali guarite in gg.10 a Giovanna

Lombardo;

13°) lesioni personali guarite in g.1 a Caterina Lombardo;

14°) lesioni personali guarite in gg.10 a Salvatore Pizzo;

15°) lesioni personali guarite in gg.15 ad Antonio La Manna;

16°) lesioni personali guarite in gg.20 ad Adelaide Dumano;

17°) lesioni personali guarite in gg.5 a Salvatore Lo Bello;

18°) lesioni personali guarite in gg.10 a Trizzino Manfredi;

19°) lesioni personali guarite in gg.10 a Francesca Paola Mauro in Trizzino.

In Palermo, il 29 luglio 1983.

1): del reato di cui agli artt.81-336-339-61 n.2 C.P. art.1 Legge n.625/1979, per avere, agendo in più persone riunite ed armate per commettere i reati di cui alle lettere g), h), ed i), per commetterne altri, per ottenere l'impunità di altri reati già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, usato violenza, cagionando la morte al M/llc dei CC. Mario Trapassi ed all'App. dei CC. Salvatore Bartolotta e lesioni

Alfio Calabrese

al V. Brig. dei CC. Antonio Lo Nigro, al Carabiniere Ignazio Pecoraro, al Carabiniere Alfonso Amato, al Carabiniere Cesare Calvo ed all'autista giudiziario Giovanni Paparcuri, allo scopo di impedire l'esecuzione del loro compito di tutela e di scorta di sicurezza al consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici.

In Palermo, il 29 luglio 1983.

m): del reato di cui agli artt. 703-112 n.1 - 61 n. 2 C.P.- art.1 Legge n.625/1979, per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere altri reati ed ottenere l'impunità per altri reati già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, prodotto un'esplosione pericolosa e dannosa, illegalmente.

In Palermo, il 29 luglio 1983

n): del reato di cui agli artt.270 bis C.P. e 416 bis C.P.- art.1 Legge n.625/1979, per avere fatto parte di associazione a delinquere armata di tipo mafioso diretta ad operazioni speculative delittuose illecite nel campo della droga, diretta anche all'organizzazione ed alla consumazione di reati e di atti di violenza di tipo terroristico ed eversivo strumentali per la consumazione e per ottenere

l'impunità per i reati speculativi.

- 13 -

In Palermo ed altrove, fino al 29 luglio 1983.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alle ore 8,10 del 29 luglio 1983 nella via Federi-
co Pipitone di Palermo si avvertiva una tremenda es-
plosione, provocata da una carica di tritolo di cui
era imbottita un'autovettura FIAT 500, posteggiata
in detta via.

Appariva subito chiaro che l'esplosione, che semi-
nava morti e feriti e distruzione negli edifici cir-
costanti, era dovuta ad un attentato dinamitardo.

I cadaveri a terra venivano identificati per quel-
li del dott. Recce Chinnici, consigliere istruttore
presso il Tribunale di Palermo, dei componenti della
sua scorta, maresciallo Mario Trapassi ed appuntato
Salvatore Bartoletta, nonché di Stefano Li Sacchi,
portiere dell'edificio, al cui terzo piano abitava
il dott. Chinnici e davanti al quale si era verifica-
ta la tremenda deflagrazione.

In seguito all'attentato riportavano, inoltre, le-
sioni altre 19 persone, tra cui l'autista giudiziario
Giovanni Paparcuri, il vice brigadiere dei carabinieri
Antonio Lo Nigro ed i carabinieri Alfonso Amato,
Cesare Calvo e Ignazio Pecoraro, che in quel momento
espletavano servizio di vigilanza per la sicurezza

Alfio Catalano

personale del dott. Chinnici.

Dalle prime indagini, svolte dalla polizia di Stato in collaborazione con l'arma dei carabinieri non emergevano significativi elementi, all'infuori del fatto che, qualche minuto prima che il dott. Chinnici uscisse dal portone di casa, i carabinieri Pecoraro e Calvo avevano visto passare per due volte, prima dell'esplosione, una Volks-Wagen "Jetta" di colore nero con targa TO e con la lettera X precedente il numero di targa, a bordo della quale si trovavano due giovani dell'apparente età di 22/23 anni che, però, non venivano identificati.

Per converso, dai familiari del dott. Chinnici si apprendeva che a causa ed in relazione dell'attività professionale, svolta dal loro congiunto, questi avevano ricevuto da parecchio tempo non poche intimidazioni e minacce mediante telefonate o lettere anonime, sicchè negli ultimi tempi lo stesso appariva quanto mai turbato, taciturno ed in preda a continue preoccupazioni.

Ciò orientava le indagini degli inquirenti particolarmente nei confronti di persone indiziate di appartenenza ad organizzazioni mafiose e gli accertamenti svolti in questa direzione davano subito significativi risultati, in quanto con rapporto in data

5 agosto 1983, redatto congiuntamente dai carabinieri e dagli organi della polizia di Stato, si giungeva alla conclusione che la responsabilità della strage doveva addebitarsi ai fratelli GRECO Michele e GRECO Salvatore (nato nel 1927), a Salvatore GRECO (nato nel 1924), al cittadino libanese Bou Chebel Ghassan ed ai palermitani Vincenzo Rabito e Pietro Scarpisi.

Nel rapporto si poneva, in particolare, in luce che sin dal 13 luglio 1983 il dott. Antonio De Luca, dirigente della Criminalpol della Sicilia occidentale, aveva intrapreso riservatissimi contatti con l'anzidetto cittadino libanese, il quale, a sua volta, lo aveva messo al corrente di essere in contatto con tali Enzo e Piero (identificati, poi, per i suddetti Rabito e Scarpisi), i quali nell'interesse dell'associazione mafiosa di appartenenza (a loro dire, quella dei fratelli Greco) avevano richiesto la intermediazione del libanese prima per la fornitura di morfina greggia (c.d. base) e, poi, per la fornitura di armi, facendo presente che tali armi dovevano servire per attentati da attuarsi contro tutti quei magistrati o funzionari di polizia che con il loro operato avessero potuto arrecare intralcio all'attività della mafia.

Alfi C. Laro

Di tutti i movimenti dei suddetti Rabito e Scarpi si, nonché delle persone con le quali gli stessi andavano via via incontrandosi (tra cui certo Pippo, successivamente presentatosi sotto il nome di Michele) il libanese aveva telefonicamente informato il dott. De Luca.

Ma, secondo il citato rapporto, la telefonata di gran lunga più importante era stata quella del 26 luglio 1983, nella quale il Bou Chebel Ghassan aveva fatto presente di aver appreso dal Pippo (alias Michele) che i prossimi obiettivi della mafia sarebbero stati l'Alto Commissario De Francesco ed il giudice istruttore del Tribunale di Palermo Giovanni Falcone e che per attuare l'attentato, scartato l'originario disegno di adoperare i fucili lancia-granate di cui si era parlato in precedenza, si era, invece, deciso di adoperare il sistema palestinese, collocando una macchina carica di esplosivo lungo il tragitto che la vittima prescelta era solita percorrere, facendo, poi, esplodere il congegno a mezzo di telecomando.

A tale rapporto faceva seguito in data 6 agosto 1983 una relazione di servizio a firma del commissario di P.S. dott. Antonino Cassarà, nella quale venivano riportate le dichiarazioni rese verbalmente al

detto funzionario dal Bou Chebel Ghassan dopo il suo arresto, avvenuto in data 3 agosto 1983.

Nella detta relazione veniva, in particolare, posto in luce che nel mese di luglio 1983 il libanese aveva avuto contatti a Milano, oltrechè con Vincenzo Rabito e Pietro Scarpisi, anche con altri pregiudicati, tra cui un certo Salvatore di origine calabrese (che verrà in seguito identificato per Salvatore Rosano), un certo Leonardo, gestore del bar "Las Vegas" in Pioltello (che verrà in seguito identificato per Leonardo La Grassa) ed, infine, un tale Pippo di cui è menzione nel rapporto precedente. Era stato quest'ultimo a preannunciare al libanese "nel corso di un recente incontro" la possibilità di attuare attentati con il sistema già utilizzato dai palestinesi.

Con altro rapporto in data 31 agosto 1983 i Carabinieri e gli organi della polizia di Stato riferivano, più in particolare, sull'attività di trafficanti di stupefacenti del Rabito e dello Scarpisi, facendo presente che il Rabito era titolare di una piccola fabbrica di sedie e che probabilmente tale attività gli serviva da "paravento" per occultare e spedire negli Stati Uniti d'America (nascosta nei contenitori delle sedie) notevoli quantità di eroina. Per tal motivo sin dal mese di marzo 1983 era stata posta

Alf. Cabanis

sotto controllo l'utenza telefonica del Rabito (intestata, però, alla di lui sorella), dello Scarpisi, nonché quella del bar "Caracas", sito in Palermo, via Serradifalco 133, ove il Rabito riceveva molte chiamate. Era stata, altresì, sottoposta ad intercettazione l'utenza telefonica, intestata in Milano a Salvatore Rosano, che il Rabito e lo Scarpisi solevano assiduamente frequentare.

Con ulteriore rapporto in data 3 settembre la Questura di Palermo riferiva ancora in ordine agli spostamenti effettuati in epoca prossima alla strage da parte di Vincenzo Rabito, Pietro Scarpisi e del Bou Chebel Ghassan, elencando, in particolare, le presenze alberghiere in Sicilia del libanese nel mese di luglio 1983 sotto il falso nome di Bernard Zufferey.

Seguiva in data 10 settembre 1983 il rapporto conclusivo, redatto dagli organi della polizia di Stato, nel quale veniva posto in particolare risalto, ai fini della valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del libanese, il contenuto delle conversazioni telefoniche tra costui ed il dott. De Luca, nonché il contenuto delle conversazioni telefoniche, intercettate sulla altre utenze sopraindicate.

A quest'ultimo rapporto veniva allegata copia delle dichiarazioni, rese dal libanese al dott. Antoni

no Cassarà dopo il suo arresto e, precisamente, in data 5 settembre 1983.

- 19 -

Sulla scorta di tali risultanze il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art.41 bis c.p.p., contestava con ordine di cattura agli imputati Michele Greco, Salvatore Greco (nato nel 1927), Salvatore Greco (nato nel 1924), Vincenzo Rabito, Pietro Scarpisi e Bou Chebel Ghas-san i seguenti reati: A) detenzione illegale di esplosivo;

B) furto pluriaggravato della FIAT 126, adoperata per provocare l'esplosione;

C) furto pluriaggravato della targa, poi, applicata sull'autovettura sopraindicata;

D) fabbricazione illegale di un ordigno esplosivo;

E) detenzione illegale del suddetto ordigno esplosivo;

F) porte del medesimo ordigno esplosivo;

G) strage e devastazione (art.285 C.P.);

H) omicidio plurimo aggravato;

I) lesioni personali volontarie aggravate in danno di n° 19 persone;

L) violenza aggravata a pubblico ufficiale;

M) esplosione pericolosa in luogo abitato;

N) associazione per delinquere armata di tipo mafioso (artt.416 bis e 270 bis c.p.).

Alfi Cabalano

Per tutti i reati venivano contestate le aggravanti della commissione del fatto in concorso di più di cinque persone e per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, per quelli dalla lettera A) alla lettera M), inoltre, l'aggravante del nesso teleologico, per i reati di cui alle lettere H) ed I) l'aggravante di cui all'art.61 n.10 c.p. ed, infine, per il delitto di omicidio l'aggravante della premeditazione.

L'imputato Bou Chebel Ghassan, interrogato dal P.M. in data 5 agosto 1983, si protestava del tutto estraneo ai fatti contestatigli, facendo presente che il suo ruolo era stato semplicemente quello di informatore del dott. De Luca e precisando che aveva svolto, in passato, soltanto attività di commerciante di autovetture usate e non di trafficante di droga e armi; nello svolgimento di tale attività aveva avuto modo di conoscere i coimputati Rabito e Scarpisi, in compagnia dei quali si trovava il 12 luglio 1983 al momento della lettura dei giornali, in cui era riportata la notizia della emissione dei mandati di cattura contro i Greco per l'omicidio del generale Dalla Chiesa; in tale occasione i due gli avevano testualmente detto che i Greco erano già latitanti, perchè colpiti da precedente mandato di

cattura nel c.d. processo contro i 161, che l'uccisione del gen. Dalla Chiesa si era risolta in un errore strategico, ma che, stando ormai così le cose, bisognava reagire.

Circa la ragione della ricerca di morfina-base Enzo gli aveva fatto presente che ne era sorta la necessità di approvvigionamento in conseguenza della rottura di rapporti tra mafiosi catanesi e mafiosi palermitani; specificava ancora il libanese che i due gli avevano fatto presente che lavoravano per il Greco di Ciaculli e che, nella latitanza di quest'ultimi, facevano capo ad una persona "che badava alla raffineria"; aggiungeva di aver conosciuto anche un certo Maurizio, di cui non sapeva dare altra indicazione se non quella che si trattava di persona, che era stata in carcere a Palermo per circa cinque anni, e quanto al Pippo chiariva che, in realtà, si chiamava Michele e che era un personaggio che all'interno dell'organizzazione mostrava di avere un certo peso; precisava che proprio da quest'ultimo aveva appreso che il Piero non era più gradito agli altri affiliati dell'organizzazione perchè aveva portato nel gruppo Enzo che era ritenuto poco affidabile e che, comunque, i due avevano creato dei problemi all'interno dell'organizzazione, tanto che gli era sembran-

Alfio Catalano

to di capire che all'interno della cosca fosse maturata la decisione di estrometterli; In ordine ai due fucili lancia-granate (di cui aveva parlato al dott. De Luca) il libanese precisava, infine, che il Rabito e lo Scarpisi gliene avevano spiegato le caratteristiche offensive, dicendo che erano riusciti a procurarsene due da un arabo di cui non ricordava il nome, aggiungendo che gli stessi Rabito e Scarpisi gli avevano parlato anche del sistema di scoppio telecomandato di un'auto carica di esplosivo, facendo presente che con tale sistema sarebbe stato meno rischioso per gli attentatori colpire i magistrati, i funzionari e quant'altri "ficcavano il naso nella mafia".

Nel successivo interrogatorio del 9 agosto 1983 il libanese procedeva al riconoscimento, in fotografia, del Rabito e dello Scarpisi, mentre non riusciva a riconoscere nè il Maurizio, nè il Michele; circa i suoi spostamenti nei giorni precedenti alla strage precisava che si era recato a Taormina, giungendovi la domenica 24 luglio 1983 e prendendo alloggio, prima, all'albergo Capo Taormina e, poi, all'albergo "Hellenia Jachting"; a Taormina era venuto a trovarlo il Michele, il quale gli aveva detto che bisognava mettere da parte il Pietro e l'Enzo perchè si erano rivelati poco efficienti; il Michele era

ripartito lo stesso giorno per Catania, mentre il Rabito era arrivato a Taormina il giorno successivo e, cioè, il 27 luglio 1983. Il libanese aggiungeva ancora che il giorno 29 luglio 1983 era partito per Milano per andare a prelevare la sua ragazza Sofia Lagou ed era stato proprio il Rabito ad accompagnarlo in macchina quella mattina all'aeroporto di Catania.

Nel corso di altro interrogatorio, reso al P.M. il 9 settembre 1983, il libanese specificava di essere arrivato a Palermo nella tarda serata dell'8 luglio 1983, dovendo incontrarsi con il Rabito e lo Scarpisi per la fornitura di morfina-base; ribadiva di aver preso alloggio a Palermo, prima, all'albergo Conghiglia d'oro di Mondello e, poi, all'albergo Zagarella. Da quest'ultimo albergo il giorno 12 luglio 1983 si era trasferito a Taormina, ove era stato accompagnato in macchina dal Rabito, il quale, poi, aveva pernottato clandestinamente nella sua stessa stanza dell'Holiday Inn di Giardini Naxos. Era stato proprio in quell'occasione (nell'attesa di una telefonata dalla Siria) che il Rabito (il quale già nel corso del viaggio in macchina gli aveva parlato del Greco come della più potente delle famiglie mafiose palermitane) dopo aver letto un giornale (probabil-

Alfi Catalano

mente "La Sicilia"), nel quale era pubblicata la notizia della emissione dei mandati di cattura, gli aveva fatto presente che l'omicidio del gen. Dalla Chiesa era risultato un errore, in quanto aveva provocato la reazione di cui i mandati di cattura erano una prova, sicchè i Greco stessi si sentivano "in merda" e l'avevano contro tutti coloro che avevano provocato questa situazione. In quella occasione non si era, comunque, ancora parlato nè di fucili lancia-granate, nè di autobomba, ma, data l'intesa con il dott. De Luca di fornirgli ulteriori notizie sul traffico di armi, specificava il libanese nel corso dell'interrogatorio che era questa la ragione per cui si era recato il 14 luglio successivo a Milano, dove erano venuti a trovarlo il Rabito e lo Scarpisi in cerca di armi e portando, a loro volta, droga. Ed, appunto, per la fornitura di armi il libanese riferiva di aver informato il dott. De Luca di aver messo a contatto il Rabito e lo Scarpisi con tale Leonardo, gestore di un bar a Pioltello, al quale egli stesso li aveva presentati. Il "Leonardo", dopo aver fatto presente che si trovava in difficoltà a reperire armi a Milano in quel periodo, si era dichiarato disposto ad acquistare da Rabito e Scarpisi due chilogrammi di droga raffinata al prezzo di £.130.000.000 al

chilogrammo, aggiungendo che il discorso sulle armi doveva rimandarsi al momento della sua venuta in Sicilia per le ferie, che avrebbe trascorso a Trapani, sua città di origine.

Il libanese esponeva ancora che nello stesso periodo il Rabite e lo Scarpisi erano riusciti a procurarsi, per loro conto, due fucili-lanciagranate; tornava a dire che dell'autobomba gli aveva prima parlato il Michele il giorno 26 luglio 1983 e l'indomani la notizia gli era stata confermata da Rabite; aggiungeva che successivamente alla strage e, precisamente, il giorno 1° agosto 1983 il Rabite e lo Scarpisi erano venuti a trovarlo a Taormina, mostrando il loro compiacimento per quanto era accaduto. Non si erano fermati a Taormina, essendo diretti in Calabria, dove dovevano incontrare un certo Salvatore (detto il calabrese) per recuperare venti o venticinque milioni di lire in corrispettivo di una partita di droga.

Alf. Catalano

Il libanese chiedeva l'interrogatorio, precisando che lo Scarpisi era persona che aveva contatti con latitanti e proprio la sera, in cui avevano appuntamento in un ristorante a Mondello, lo stesso si era fatto attendere parecchio. Quando più tardi era arrivato, aveva giustificato il ritardo, dicendo

che, mentre stava accompagnando un latitante, in un "residence" o in una villa, c'era stata una irruzione della polizia; nell'occasione, comunque, nessuno era stato arrestato, poichè il "residence" o la villa avevano più uscite.

L'imputato Scarpisi, interrogato dal P.M. in data 6 agosto, 18 agosto e 6 settembre 1983, si protestava innocente ed estraneo ai fatti, precisando quanto ai suoi rapporti con il Rabito che unitamente allo stesso si era recato due volte a Milano, avendo intenzione di mettersi in società con costui per la vendita di mobili per ufficio. In ordine alla sua attività precisava di essere rappresentante della "Olivetti Brothel Shiarp" per la vendita di macchine da scrivere e della "Mobil Esso" per la vendita di mobili per ufficio, aggiungendo che dopo lo sfratto dai locali, in precedenza tenuti in affitto, aveva trasferito in casa la sede della propria attività. Escludeva di conoscere il Bou Chebel Ghassan e tutte le altre persone di cui quest'ultimo aveva parlato, ad eccezione di Salvatore Rosano (detto il calabrese) che era un fornitore di legname. Quanto allo apparecchio "tester", rinvenuto nella sua abitazione, dichiarava che apparteneva ai di lui fratelli, diplomati in elettrotecnica, ed aggiungeva che la

mattina della strage si trovava a casa a dormire e non aveva nemmeno sentito l'esplosione, essendo la sua abitazione sita all'altro capo della città.

Anche il Rabito, interrogato dal P.M. in data 6 agosto 1983, si protestava innocente in ordine a tutti i reati contestatigli, affermando di aver conosciuto lo Scarpisi occasionalmente in seguito alla proposta di vendita di una macchina da scrivere, che non si era, poi, conclusa. Era stato in questa circostanza che avevano deciso di mettersi in società per la vendita di macchine per ufficio ed a tale scopo erano stati insieme a Milano per contattare ditte del settore, senza, tuttavia, esser riusciti a concludere alcun affare, dato che erano giunti a Milano in giorno festivo.

Dichiarava che a fine luglio precedente si era recato da solo a Taormina, prendendo alloggio per due giorni all'albergo "Holiday Inn" e rientrando a Palermo la mattina del 29 luglio per negoziare un assegno di 3.000 dollari, rilasciatogli dalla ditta Turano, ma che poi, in realtà, non aveva negoziato, essendogli la cosa sfuggita di mente. Escludeva di conoscere persone rispondenti al nome di Pippo, Maurizio o Michele, come pure escludeva di conoscere il libanese Bou Chebel Ghassan.

Alfi Catalano

In un successivo interrogatorio, reso al P.M. in data 18 agosto 1983, il Rabito ammetteva di aver conosciuto in un locale notturno di Milano il libanese, il quale gli si era presentato quale titolare di una ditta di esportazione e importazione di indumenti. Con lo stesso si era incontrato tre volte ed aveva avuto anche contatti telefonici, avendogli proposto di interessarsi per collocare nel Libano sedie di sua produzione. Ammetteva di aver invitato il libanese a venire a Palermo per fargli visitare la sua fabbrica di sedie e per intrecciare con lui gli anzidetti rapporti commerciali, ma escludeva categoricamente di essere stato a Taormina ed a Giardini-Naxos in compagnia del libanese nel mese di luglio precedente.

Esaurita la sommaria istruzione con l'espletamento delle perizie autoptiche, delle perizie medico-legali sulle persone offese da semplici lesioni e di una perizia chimico-balistica, il P.M. richiedeva il decreto di citazione a giudizio di tutti gli imputati davanti alla locale Corte di Assise, facendo precedere tale richiesta da ¹un'ampia motivazione.

Si dava, quindi, inizio all'udienza del 5 dicembre 1983 al dibattimento, nel quale si mantenevano contumaci i già latitanti Salvatore Greco (nato nel

1924), Salvatore Greco (nato nel 1927) e Greco Michele, mentre dichiarava di rinunciare alla presenza in dibattimento il libanese Bou Chebel Ghassan, comparando, in stato di detenzione, soltanto gli imputati Rabito e Scarpisi.

- 29 -

Si costituivano parti civili il Ministero dello Interno, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Siciliana, il comune di Palermo ed inoltre: 1) l'avv. Alberto Polizzi quale procuratore speciale di Passalacqua Agata ved. Chinnici; 2) l'avv. Michelangelo Salerno quale procuratore speciale di Palieri Immacolata ved. Trapassi in nome proprio e quale esercente la potestà sui figli minori Monica, Laura, Salvatore e Luca; 3) lo stesso avv. Salerno quale procuratore speciale di Ignazio Pecoraro, Alfonso Amato, Antonio Lo Nigro e Cesare Calvo; 4) gli avv. Fausto Tarsitano e Nadia Alessi quali procuratori speciali di Giovanni Paparcuri; 5) l'avv. Emanuele Russo Parrino quale procuratore speciale di Lombardo Rosa Maria vedeva Bartolotta in nome proprio e quale esercente la potestà sui figli minori Filomena, Fabio, Massimiliano, Viviana e Dario.

Alfi. Salerno

Con ordinanza in data 6 dicembre 1983 la Corte

rigettava l'eccezione di nullità del procedimento sollevata dai difensori degli imputati per violazione dei criteri oggettivi, fissati dalla legge per la scelta del rito istruttorio, nonché l'eccezione di nullità delle registrazioni delle conversazioni telefoniche, intercorse tra il dott. De Luca ed il libanese, e delle conversazioni intercettate sulle altre utenze sopraindicate.

La Corte ravvisava, tuttavia, la necessità di provvedere alla traduzione integrale in verbale delle comunicazioni registrate e disponeva, pertanto, l'acquisizione delle relative bobine, procedendo, nel corso delle successive udienze, all'ascolto ed alla registrazione delle telefonate, previa nomina di un perito fonico e di un perito stenografo.

Le conversazioni, intercorse tra il dott. De Luca ed il libanese, venivano ascoltate nella loro integralità, mentre per quelle intercettate sulle altre utenze l'ascolto veniva limitato a quelle parti delle stesse, ricomprese tra i numeri di giri segnalati dalla polizia, e ciò per evitare che l'integrale ascolto di esse potesse implicare la divulgazione di fatti ancora coperti dal segreto istruttorio.

Veniva, per contro, disposta la restituzione delle bobine relative alle intercettazioni effettuate

sulla utenza telefonica di Milano, intestata a Salvatore Rosano, non essendo stati indicati i numeri di giri cui le trascrizioni si riferivano.

- 31 -

Dopo tali incumbenti si procedeva all'udienza del 10 gennaio 1984 all'interrogatorio dell'imputato Vincenzo Rabito, il quale reiterava le sue proteste di innocenza, precisando che, dopo l'occasionale incontro con il libanese nella primavera del 1983 in un "night-club" di Milano, si era instaurato con costui un rapporto di amicizia, tanto che il Rabito aveva deciso di trattenersi ancora a Milano per altri quindici giorni, incontrandosi quasi quotidianamente con il libanese. Dopo una settimana da ciò si era recato ad Udine per prendere contatti con la ditta "Cress". Rientrato da Udine, si era fermato a Milano per altri quindici giorni, incontrandosi di nuovo quotidianamente con il libanese e, sempre, a scopo di divertimento.

Anche per quanto riguarda la conoscenza con Scarpisi, il Rabito ribadiva che essa era avvenuta occasionalmente nelle circostanze già indicate, dopo di che era nata l'idea di mettere su con costui una società per la vendita di mobili per ufficio. A tale scopo avevano deciso di partire insieme per Milano nel maggio 1983 con l'intenzione di contattare ditte

Alf. C. Salan

per possibili conferimenti di rappresentanze di mobili per ufficio; a Milano (sempre secondo le dichiarazioni del Rabito) i due si erano fermati dal 15 al 20 maggio 1983, ma senza approdare ad alcun risultato, dopo di che esso Rabito era partito per gli U.S.A., mentre lo Scarpisi era rientrato a Palermo.

In ordine alla ragione di questo suo viaggio negli U.S.A., il Rabito precisava che doveva incontrare Turano Salvatore, il quale gli doveva l'importo di un contenitore di merce pari a 20.000 dollari circa, somma di cui aveva urgente bisogno per far fronte ad alcune scoperture in banca. Rientrato in Italia il 6 giugno 1983, aveva fatto scalo all'aeroporto di Milano, fermandovisi per il tempo strettamente necessario per imbarcarsi sull'aereo per Palermo ed in tale occasione non aveva nemmeno telefonato al libanese. Con quest'ultimo si era, invece, nuovamente incontrato nel mese di luglio 1983 a Milano, ove lo aveva raggiunto unitamente a Scarpisi per trascorrere insieme quattro giorni di ferie sul lago di Como. Giunto a Milano, si era sentito male, per cui unitamente allo Scarpisi si erano spostati a Como per un solo giorno, rientrando subito dopo a Milano e fermandovisi gli altri tre giorni, prendendo alloggio in casa di Rosano Salvatore.

Quanto a quest'ultimo, il Rabito ammetteva di averlo conosciuto per caso in una paninoteca di Milano e faceva presente che aveva continuato a frequentarlo, avendogli il detto Rosano offerto la possibilità di fargli acquistare legname in Calabria, tra cui una partita da certo Roccò Franzè.

Il Rabito aggiungeva di essere ripartito da Milano per Palermo il giorno 18 luglio 1983, mentre lo Scarpisi era rimasto a Milano. Con lo Scarpisi, dopo che questi era rientrato da Milano si erano rivisti a Palermo, ma senza una particolare ragione e solo in virtù di quella consuetudine che si era instaurata tra loro di incontrarsi 2/3 volte la settimana per l'amicizia che li legava e che si era talmente intensificata al punto di chiamarsi cugini.

Quanto, poi, ai suoi ulteriori contatti col libanese, il Rabito escludeva di essersi incontrato con lo stesso nei giorni 9 e 10 luglio, facendo presente (verb.27 f.14) di averlo rivisto a Palermo l'11 luglio 1983, andandolo a trovare assieme allo Scarpisi all'Hotel Zagarella, ove il libanese già si trovava; tutti e tre insieme avevano trascorso la giornata, pranzando e cenando in albergo e andando dopo cena presso una bancarella a mangiare frutti di mare; specificava il Rabito che si erano lasciati verso la

Alfi Catalano

mezzanotte del giorno 11 luglio davanti all'albergo Zagarella senza più rivedersi, avendo preannunciato il libanese che l'indomani mattina con il primo aereo doveva ripartire per Milano; escludeva, pertanto, in modo reciso il Rabito di aver accompagnato il libanese l'indomani mattina, cioè la mattina del 12 luglio a Taormina e, quindi, implicitamente tutto quello che, a detta del libanese, sarebbe accaduto quel giorno all'Holiday Inn. Negava, in conseguenza, la circostanza relativa alla lettura del giornale ed ogni altra circostanza ad essa connessa, dichiarando di essere stato a Taormina soltanto nei giorni 27, 28 e 29 luglio, ripartendo per Palermo la mattina di quest'ultimo giorno.

Il Rabito negava, inoltre, di conoscere il Pippo ed il Maurizio e, quanto al Michele, spiegava che costui era stato presentato a lui ed allo Scarpisi a Milano come un venditore di camicie all'interno di un ristorante, sito in una strada, adiacente a Piazza De Angelis.

Escludeva di conoscere i Greco e, comunque, persone legate ad ambienti mafiosi e negava, pure, di conoscere quel tale Leonardo, che il libanese assumeva di avergli presentato a Milano.

All'udienza del 28 febbraio 1984 gli imputati Ra

bito e Scarpisi procedevano a ricognizione personale del libanese, dichiarando di riconoscere in lui la persona con la quale avevano avuto i contatti personali e telefonici anzidetti.

In sede di spontanee dichiarazioni (essendosi rifiutato di rispondere all'interrogatorio), il libanese dichiarava di aver conosciuto il Rabito tramite tale Gino (un palermitano residente a Genova), il quale, viaggiando in macchina in compagnia di tale Pepè Russo ed avendo subito un incidente stradale tra Genova e Milano, aveva telefonato al libanese perchè intervenisse a dargli soccorso; appunto, in quella occasione aveva conosciuto il Rabito, che si trovava in macchina in compagnia dei suddetti; precisava il libanese che era stato egli stesso ad accompagnare, poi, il Rabito ed il Russo all'hotel Cervo di Milano, dove entrambi avevano preso alloggio.

Quanto allo Scarpisi riferiva, invece, il libanese di averlo conosciuto circa un mese e mezzo dopo detto incidente stradale e, precisamente, dietro presentazione da parte del Rabito (verbale 50 f.6); in tale occasione i due gli avevano fatto per la prima volta la richiesta di morfina-base, cosa di cui egli aveva informato il dott. La Corte del Servizio Centrale anti-droga, dando contemporaneamente a quest'ulti

Alfi. Et. Saw

mo i numeri telefonici dei due.

Secondo il libanese, la richiesta di morfina-base sarebbe stata motivata dalla carenza verificatasi sia perchè erano stati interrotti i rapporti dei palermitani con i catanesi, sia perchè erano venuti * meno gli altri canali di rifornimento a causa dello arresto di un cinese e del sequestro di una nave nel canale di Suez.

Di armi il Rabito e lo Scarpisi avevano cominciato a parlare con il libanese soltanto nel mese di luglio 1983, specificando che dovevano servire non solo per uccidere i magistrati, ma anche mafiosi in contrasto con i Greco (verbale 50 f.9, verbale 71 f.10).

Circa la ragione della sua venuta in Sicilia il libanese dichiarava che era dovuta ad un duplice motivo e, cioè, al fatto che il dott. La Corte lo aveva interessato perchè scoprisse l'ubicazione di una raffineria ed al fatto che il Rabito lo aveva più volte invitato a venire in Sicilia, sia per ricambiare la visita che lui gli aveva fatto a Milano, sia per discutere della questione della morfina-base (verbale 71 f.18 e 19).

In proposito, il libanese precisava di essere arrivato a Palermo la sera dell'8 luglio 1983 verso le

ore 22; era stato accompagnato da un tassista presso l'albergo "President" di Palermo e, poi, non avendo trovato posto, presso l'albergo "Conchiglia d'oro" di Palermo, giungendovi verso l'una di notte (verbale 43 f.25, verbale 72 f.1 e segg.). Il giorno successivo si era recato al ristorante Gamberetti e da lì aveva telefonato al Rabito, chiedendogli il numero di altra utenza, sapendo che quella del Rabito era sotto controllo. Il Rabito gli aveva dato il numero telefonico del bar Strauss, ove lo aveva richiamato, dandogli appuntamento presso un ristorante di Mondello, ove il Rabito lo aveva raggiunto dopo circa 20 minuti. Con il Rabito non era venuta lo Scarpisi, che si era fatto aspettare parecchio, creando a causa di ciò motivo di preoccupazione per il Rabito. Lo Scarpisi era finalmente giunto intorno alle ore 20 - 20,30 secondo una prima dichiarazione del libanese (verbale 43 f.28) ed intorno alle ore 19 -19,30 secondo una successiva dichiarazione (verbale 72 f. 3), dicendo di essere stato in montagna per rilevare un latitante e per accompagnarlo in una villa vicino Palermo, dalla quale, peraltro, erano scappati tutti a seguito di una irruzione della polizia.

L'incontro fra i tre era avvenuto in una pizzeria di Mondello, ove nel corso della serata lo Scarpisi ave

R. Scarpisi

va avuto occasione di avvicinarsi ad una persona che era stato indicato dal Rabito come il fratello di "quello che badava alla raffineria" (verbale 70 f.1).

Il mattino successivo (giorno 10 luglio 1983) sia il Rabito che lo Scarpisi erano tornati nuovamente a Mondello per accompagnare il libanese all'hotel Zagarella, ove quest'ultimo si era trattenuto fino al mattino del 12 luglio (verbale 73 f.28).

All'hotel Zagarella il Rabito aveva poi accompagnato il libanese a Taormina, suggerendogli di prendere alloggio all'Holiday Inn, ed, appunto, nel corso del viaggio il Rabito gli aveva parlato dei Greco come di "famiglia mafiosa molto importante" (verbale 71 f.12).

All'Holiday Inn il Rabito si era trattenuto clandestinamente per una notte nella stanza del libanese e proprio in questa occasione il Rabito, sfogliando un giornale appena acquistato, aveva attirato l'attenzione del libanese sulla notizia (di cui si è detto) riguardante l'emissione dei mandati di cattura contro i fratelli Michele e Salvatore Greco, contro Totò Greco, nonché contro altri. Dopo di ciò erano rimasti a parlare fino alle 2 - 3 di notte; poi l'indomani il Rabito era ripartito di buon'ora.

Aggiungeva il libanese che nel corso della serata

anzidetta il Rabito aveva insistito per andare a comprare una bottiglia di "Whisky" da consumare in camera. Era uscito dalla stanza per fare il detto acquisto, ma poi era tornato a mani vuote, il che aveva fatto pensare al libanese che il Rabito avesse cercato un pretesto per allontanarsi ed andare a fare qualche importante telefonata.

Il libanese proseguiva nelle sue dichiarazioni, dicendo che l'indomani dopo la partenza del Rabito da Taormina aveva immediatamente telefonato al Ministero dell'interno, informando il dott. La Corte del servizio centrale anti-droga di quanto era venuto a conoscenza. La risposta del dott. La Corte era stata nel senso che da quel momento in poi il libanese avrebbe dovuto rivolgersi al capo della Criminalpol della Sicilia occidentale dott. Antonio De Luca. Il libanese aveva, pertanto, telefonato a quest'ultimo, il quale lo aveva raggiunto quella stessa sera a Taormina.

Alf. Libanese

Si era così instaurato un rapporto di collaborazione con il detto funzionario al quale nel corso delle successive telefonate il libanese aveva fatto presente, chiedendogli anche pedinamenti, che allo scopo di procurare le armi, richieste dal Rabito e dalle Scarpisi, contava di mettere costoro in contatto

to con un siciliano, residente a Milano, gestore di un bar a Pioltello, cioè con quel tale Leonardo La Grassa, oriundo di Trapani, di cui si è parlato in precedenza. In effetti ebbe, poi, luogo tale incontro, ma nell'occasione il Leonardo fece presente che, essendo periodo estivo, poteva procurare soltanto armi corte (cioè pistole cal.38, cal.7,65 e simili) e non a Milano, bensì a Palermo, dove ne erano disponibili circa "cento pezzi" (verbale 69 f.27).

Quanto alla droga con la quale il Rabito e lo Scarpisi avrebbero dovuto pagare le armi, si era convenuto il prezzo anzidetto di £.130.000.000 al chilogrammo, ma il Leonardo aveva fatto presente che, prima di perfezionare l'acquisto, voleva controllare la qualità (verbale 43 f.23-24).

Riferiva ancora il libanese che a Milano gli era stato presentato da Scarpisi un certo Pippo (che successivamente si presenterà sotto il nome di Michele) che appariva come un personaggio importante della cosca ed in posizione gerarchicamente superiore a quella di Rabito e Scarpisi.

Dopo il primo incontro, il Pippo (alias Michele) era tornato a parlargli da solo, dicendogli che bisognava estromettere tanto Scarpisi, quanto Rabito che si erano rivelati non all'altezza del compito

loro affidato (verbale 70 f.3). Aggiungeva il libanese che dopo un periodo di ferie trascorso sul lago di Como dal 19 al 23 luglio 1983, era ritornato il 24 luglio a Taormina, prendendo alloggio all'albergo Capo Taormina.

Di ciò aveva avvisato il Rabito, sollecitandolo a raggiungerlo in detta città unitamente allo Scarpisi e dandogli appuntamento per il giorno 26 luglio. In detto giorno, in luogo dei suddetti era, invece, arrivato il Pippo (alias Michele), il quale lo aveva messo al corrente che la progettata esecuzione dell'attentato sarebbe avvenuta non più con i fucili lancia-granate, ma con il sistema dell'autobomba e gli aveva anche parlato di un viaggio a Cipro in cerca di armi; il giorno successivo era venuto a trovarlo a Taormina anche il Rabito, il quale, saputo della venuta del Pippo, aveva manifestato un certo disappunto e si era precipitato a telefonare probabilmente allo Scarpisi per conoscere chi in realtà fosse venuto. Dopo questa telefonata il Rabito era apparso tranquillizzato, avendo appreso che la persona venuta il giorno prima a parlare con il libanese non era Pippo, ma in realtà Michele, cioè "uno molto a posto, molto importante" nell'organizzazione (verbale 69 pag.19).

Alfio Altam

Nella stessa occasione il Rabito gli aveva confermato "che lui e gli altri dell'organizzazione" erano al corrente del discorso dell'autobomba (verbale 70 pag.9).

Il libanese dichiarava di essersi fermato a Taormina col Rabito fino alla mattina del 29 luglio, giorno in cui si era fatto accompagnare da costui all'aeroporto di Catania per recarsi a Milano per andare a prendere la sua ragazza Sofia Lagou. Prevedendo, tuttavia, di rientrare in giornata, si era messo d'accordo col dr. De Luca di incontrarsi al rientro da Milano, lo stesso giorno 29 luglio, all'aeroporto di Catania. Non avendo però potuto prendere l'aereo per rientrare in Sicilia, nel corso della stessa mattinata del 29 luglio aveva telefonato da Milano al dr. De Luca per avvertirlo di tale contrattempo ed era stato proprio in quella occasione che aveva appreso dal dr. De Luca dell'avvenuta strage. Aggiungeva il libanese che a Taormina era rientrato il 31 luglio unitamente alla Sofia Lagou, prendendo alloggio con la stessa all'Hotel Ellenia.

Il 1° agosto erano venuti a trovarlo a Taormina il Rabito e lo Scarpisi, senza, tuttavia, fermarsi, essendo diretti in Calabria, ove avrebbero dovuto incontrarsi con Rosano Salvatore e recuperare dallo

stesso 20/25 milioni in corrispettivo di una partita di droga.

Di tale venuta di Rabito e Scarpisi il libanese aveva dato notizia al dr. De Luca, dandogli appuntamento per il giorno 3 agosto successivo all'albergo Zagarella di Palermo, dove avrebbe dovuto incontrarsi nuovamente con Michele.

Senonchè, giunto il 3 agosto presso detto albergo, il libanese era stato arrestato.

All'udienza del 26 aprile 1984 iniziava a rendere l'interrogatorio l'imputato Pietro Scarpisi, il quale confermava di aver conosciuto il Rabito nelle circostanze già indicate in istruttoria e di avere, in tale occasione, deciso di mettersi in società con lo stesso nell'attività di compra-vendita di mobili per ufficio, stabilendo all'uopo, verso la metà del mese giugno 1983, di recarsi insieme a Milano per prendere contatti con ditte del settore.

Giunti a Milano, avevano pernottato la prima notte (verbale 73 f.7) presso il Motel Agip e presso il "Jolly hotel", trasferendosi il giorno dopo presso l'hotel Cervo. Attraverso l'elenco telefonico avevano cercato di mettersi in contatto con ditte interessate, *(in data, attesa)* ma alla fine non avevano conseguito alcun risultato, perchè il loro arrivo a Milano era coinciso

con la chiusura di fine-settimana.

Era stato proprio in occasione di quella breve permanenza a Milano che il Rabito gli aveva presentato il libanese, la cui conoscenza lo Scarpisi so-steneva di aver negato in istruttoria, non potendo immaginare che costui potesse in seguito accusarlo in modo così calunnioso (verbale 73 f.10).

Circa i suoi movimenti successivi lo Scarpisi e-scludeva di essersi incontrato il giorno 9 luglio 1983 col libanese presso l'hotel Conchiglia d'oro di Mondello, nè presso la pizzeria di Mondello; am-metteva, invece, di essersi incontrato col libanese presso l'hotel Zagarella in un giorno che non sapeva indicare con esattezza (10, 11 o 12 luglio 1983), restando in tale occasione col libanese fino a tar=da notte (verbale 74 f.4 e segg.).

Esponeva che con il Rabito era tornato a Milano una seconda volta verso la metà del mese di luglio 1983 per aderire all'invito del libanese di trascor=rere 3/4 giorni insieme. A Milano erano andati ad alloggiare in casa di Salvatore Rosano, al quale, se=condo una delle prime dichiarazioni, avrebbe dovuto fornire tavoli e sedie per l'arredamento di una pa=ninoteca, mentre all'udienza del 27 aprile 1984 di=chiarava che sia lui che il Rabito avrebbero voluto


vendere al Rosano uno "stock" di pantaloni che avevano acquistato a Palermo, ma, poichè lo stesso Rosano non aveva disponibilità di denaro, l'affare non si era potuto concludere (verbale 74 f.7).

Sempre a Milano lo Scarpisi ammetteva di aver conosciuto un tale Michele che gli era stato presentato dal libanese e che, disponendo di un grosso negozio di generi di abbigliamento, aveva proposto sia a lui che al Rabito la vendita di una partita di camicie della "Pancaldi" (verbale 74 f.8 e 10, verb. 75 f.1, 2 e 4).

Neanche questo altro affare si era però concluso, dato il prezzo di £.50.000 a camicia, chiesto dal Michele.

Nell'ulteriore corso dell'interrogatorio lo Scarpisi escludeva categoricamente di aver conosciute a Milano alcun individuo a nome Leonardo, specificando di essersi incontrato al bar Motta con tale Nardo di cognome e Francesco di nome,

Trattavasi di un palermitano che conosceva da molto tempo che commerciava in macchine da scrivere e che gli aveva proposto la fornitura di 20 macchine da scrivere da consegnarli in Sicilia nel mese di agosto, quando, cioè, sarebbe venute per trascorrervi le ferie.



Aggiungeva lo Scarpisi di non aver voluto aderire all'invito del libanese di raggiungerlo a Taormina, poichè costui suggeriva di portare delle donne per pratiche di amore di gruppo, cosa per lui ripugnante.

Quanto ai giorni 27 e 28 e 29 luglio 1983 lo Scarpisi affermava di aver accudito normalmente alla sua attività di vendita di macchine da scrivere ed, in particolare, quante alla giornata del 29 luglio dichiarava che, uscite di casa prima delle ore 8,30 (verbale 77 f.2), si era incontrato con tale Giuseppe Padellaro, titolare di una agenzia di assicurazioni, con il quale aveva perfezionato la vendita di una macchina da scrivere; verso le ore 12 o 13 si era, poi, incontrato al bar Strauss con il Rabito, apprendendo in tale occasione dal titolare del bar la notizia della strage.

Ammetteva ancora lo Scarpisi che effettivamente in data 1° agosto 1983 unitamente al Rabito era partito per la Calabria (verbale 76 f.10) allo scopo di andare a trovare tale Rocco Franzè (cognato del Rosano) che doveva procurare al Rabito una partita di legname. Prima di portarsi in Calabria erano passati da Taormina, fermandosi con il libanese soltanto il tempo strettamente necessario per prendere un

caffè. All'arrivo in Calabria il Rabito si era accorto di non avere il numero telefonico del Franzè, che non era riuscito a procurarsi, nemmeno, facendo una telefonata a casa a Palermo, sicchè non erano riusciti a mettersi in contatto con la persona che cercavano. Comunque, lo Scarpisi escludeva categoricamente che scopo del viaggio fosse quello di recuperare 20 - 25 milioni di lire che il Rosano avrebbe dovuto pagare loro quale corrispettivo di una partita di droga, insistendo nella precedente versione.

Nel corso della complessa istruttoria dibattimentale, protrattasi per 114 udienze, si procedeva alla escussione di numerosi testi, tra cui numerosi magistrati degli uffici giudiziari di Palermo e i vari funzionari di polizia via via indicati dal libanese e tra questi, in particolare, il dirigente della criminalpol di Palermo dott. Antonio De Luca, al quale il libanese in data 26 luglio 1983 aveva telefonicamente preannunciato i tempi e le modalità della strage.

Alla luce di tali risultanze i giudici di primo grado giungevano alla conclusione che il ruolo del Bou Chebel Ghassan, per quanto non privo di ombre e di ambiguità, era stato quello di un "confidente leale" e grazie, appunto, alle rivelazioni dello stesso,

Alfubataly

confortate dalla esistenza di non pochi riscontri obiettivi, doveva ritenersi esistente in processo la prova piena ed esauriente a carico dei fratelli Michele e Salvatore Greco (quest'ultimo nato nel 1927) quali mandati^{ti} della strage, prova corroborata da una causale valida e precisa, quale quella di eliminare, con l'uccisione del dott. Chinnici, non solo il magistrato attento e scrupoloso che non l'esercizio delle sue funzioni ostacolava l'operato della mafia, ma anche l'uomo pubblico, l'uomo "impegnato" che, partecipando anche a convegni e dibattiti, intendeva richiamare l'attenzione della società civile sul potere della mafia e sulla deleteria penetrazione di essa nel mondo politico, economico e finanziario.

Conseguentemente, con sentenza in data 24 luglio 1984 la locale Corte di Assise affermava la responsabilità dei fratelli Michele e Salvatore Greco (quest'ultimo nato nel 1927) in ordine a tutti i reati loro ascritti e li condannava alla pena dell'argastolo.

Uguale prova di colpevolezza i primi giudici non ritenevano raggiunta a carico di Salvatore Greco (nato nel 1924) e, conseguentemente, assolvevano il predetto da tutte le imputazioni ascrittegli con ampia

formula.

- 49 -

Nei confronti degli imputati Rabito e Scarpisi i primi giudici ritenevano, per converso, acquisita la prova del loro inserimento nel circuito del traffico degli stupefacenti e la prova della loro affiliazione alla famiglia mafiosa, facente capo ai fratelli Salvatore e Michele Greco, e conseguentemente condannavano i suddetti Rabito e Scarpisi per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, con l'aggravante di cui all'art.1 D.L. 15 dicembre 1979 n° 625, alla pena di anni quindici di reclusione ciascuno.

Non ritenevano, viceversa, i primi giudici provato il concorso dei suddetti Rabito e Scarpisi nella strage e nei reati connessi e, pertanto, assolvevano il Rabito dalle imputazioni, comprese dalla lettera A) alla lettera M) della rubrica, per non aver commesso il fatto e lo Scarpisi per insufficienza di prove.

Per quanto riguarda, infine, il Bou Chebel Ghas-san, considerato il ruolo sopraillustrato, esplicitato dallo stesso nella vicenda, la Corte lo assolveva, con ampia formula, da tutte le imputazioni ascritte gli. Seguono nella sentenza le statuizioni relative al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese

Alfio Catalano

in favore delle parti civili costituite, nonché l'in
dicazione delle pene accessorie applicate agli impu
tati Greco Michele, Greco Salvatore (nato nel 1927),
Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro, il tutto come ri
portato in epigrafe.

Contro questa sentenza ha proposto appello il Pro
curatore Generale presso questa Corte, chiedendo pre
liminarmente la riapertura parziale del dibattimento
al fine di: 1) acquisire copia del mandato di cattu
ra, emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di
Palermo contro i 366 imputati di associazione per
delinquere, nonché per acquisire copia delle dichia
razioni, rese da Tommaso Buscetta;

2) assumere, se ritenuto necessario, in formale esa
me il suddetto Buscetta ed eventuali altri disso
ciati;

3) accertare l'esito dei procedimenti penali di cui
ai mandati di cattura, emessi a carico dell'impu
tato Bou Chebel Ghassan, indicati a f.106 e 107
della impugnata sentenza.

Nel merito il Procuratore Generale ha chiesto, in
riforma dell'impugnata sentenza, l'affermazione di
responsabilità:

a) nei confronti degli imputati Rabito e Scarpisi
anche per i reati agli stessi asseriti dalla lette=

ra A) alla lettera M) della rubrica;

b) nei confronti di Greco Salvatore (nato nel 1924)

in ordine a tutti i reati allo stesso ascritti;

c) nei confronti di Bou Chebel Ghassan limitatamente al reato di associazione per delinquere ascritto gli alla lettera N) della rubrica.

Per le medesime ragioni il locale Procuratore della Repubblica ha proposto appello nei confronti degli imputati Rabito, Scarpisi e Greco Salvatore (nato nel 1924), chiedendo, inoltre, la correzione dell'impugnata sentenza nella parte concernente la mancata trascrizione delle pene ~~detentive~~, non assorbite nell'ergastolo, nei confronti degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore (nato nel 1927).

Delle parti civili ha proposto appello l'Avvocatura distrettuale dello Stato in rappresentanza del Ministero della Difesa, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Presidenza della Regione Siciliana, dolendosi della mancata affermazione di responsabilità degli imputati Rabito e Scarpisi in ordine alla imputazione di strage e reati commessi, riportati dalla lettere A) alla lettera M) della rubrica, nonché della mancata concessione di una provvisoria.

Alfio Catalano

Per le medesime ragioni esposte dall'avvocatura distrettuale dello Stato ha proposto appello l'avv. Michelangelo Salerno nella qualità soprasiiegata, dolendosi, inoltre, della esigua misura della provvisionale e dei compensi difensivi liquidati.

A loro volta hanno proposto appello gli imputati Rabito e Scarpisi, deducendo preliminarmente la nullità dell'impugnata sentenza per difetto di motivazione sulla sussistenza del delitto di associazione per delinquere con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis C.P.) e sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 1 D.L. 15 dicembre 1979 n.625; nel merito, hanno chiesto l'assoluzione da detto reato e da quello concorrente di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis C.P.) e, in subordine, l'esclusione dell'aggravante di cui al decreto sopracitato; ancora più in subordine, hanno chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della minima partecipazione ed, infine, la riduzione della pena inflitta.

Con motivi congiunti gli imputati Greco Michele e Greco Salvatore (nato nel 1927) hanno dedotto preliminarmente la nullità dell'impugnata sentenza per mancanza assoluta e contraddittorietà di moti-

vazione su tutti gli elementi di fatto, posti a fondamento della pronuncia, ponendo in rilievo l'assoluto difetto di credibilità delle dichiarazioni di Bou Chebel Ghassan sulla indicazione di essi appellanti quali mandanti della strage e l'assoluta mancanza di prova sulla pretesa causale; per le medesime considerazioni hanno chiesto l'assoluzione da tutti i reati loro ascritti con ampia formula o, in subordine, per insufficienza di prove.

Non sono stati proposti motivi a sostegno delle impugnazioni proposte dalle parti civili Giovanni Paparcuri e Agata Passalacqua vedova Chinnici.

Procedutosi al dibattimento di 2° grado nella contumacia di Salvatore Greco (nato nel 1924), di Salvatore Greco (nato nel 1927) e di Michele Greco, tuttora latitanti, la Corte con ordinanza del 19 aprile 1985 ha disposto l'acquisizione dei seguenti documenti, prodotti dal Procuratore Generale:

- 1) sentenza, emessa dalla Corte di Assise di Palermo in data 17 novembre 1984 contro Lo Presti Gaetano ed altri;
- 2) sentenza della Corte di Assise di Palermo del 26 gennaio 1985 contro Pravatà Michelangelo ed altri;
- 3) copia del mandato di cattura n. 323/84, emesso

Alfio C. C. C.

dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo contro Abate Giovanni + 365;

- 4) copia della deposizione, resa da Buscetta Tommaso il 27 ottobre 1984 alla Corte di Assise di Palermo;
- 5) copia della deposizione, resa da Sinagra Vincenzo il 31 ottobre 1984 alla Corte di Assise di Palermo;
- 6) stralcio degli interrogatori, resi al giudice istruttore della VI^a sezione del Tribunale di Palermo in data 21 luglio 1984 da Buscetta Tommaso, in data 1^o ottobre 1984 da Contorno Salvatore e in data 15 febbraio 1985 da Epaminonda Angelo.

Con la medesima ordinanza la Corte ha disposto la citazione di Epaminonda Angelo, Calzetta Stefano e Contorno Salvatore per essere liberamente interrogati ai sensi dell'art. 348 bis c.p.p.; ha disposto, inoltre, la richiesta di informazioni al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta e, tramite l'Interpol, al Procuratore distrettuale di Filadelfia (U.S.A.) al fine di accertare se e quali indagini siano state compiute in merito alle dichiarazioni, a suo tempo, rese da Paolo La Porta agli agenti della polizia americana Frank Panessa e William Kean; ha, invece, rigettato la richiesta di indagini in ordine al rilascio all'imputato Bou Chebel Ghassan del

passaporto svizzero sotto il falso nome di Zufferey Bernard, nonché l'istanza di audizione del ministro Virginio Rognoni, avanzata dal difensore dell'imputato Rabito a proposito di un incontro, avvenuto nel mese di luglio 1983 tra il suddetto ministro ed il dott. Rocco Chinnici; ha rigettato, infine, la richiesta di integrale traduzione in verbale delle tre conversazioni telefoniche, intercettate sulla utenza di Salvatore Rosano il giorno 18 luglio 1983 (ore 20,26 e 21,38) ed il giorno 19 luglio 1983 (ore 19,02).

All'udienza del 22 aprile 1985 la Corte ha dato lettura di tutti gli atti acquisiti ed, indi, con ordinanza di pari data ha disposto la correzione della sentenza impugnata, a norma dell'art. 149 c.p.p., nella parte relativa alla provvisoria, disposta in favore della parte civile Lombardo Rosa Maria, nel senso che la medesima deve intendersi indicata nel dispositivo sia in lettere, sia in cifre in "lire trentamilioni" e non (come erroneamente si legge) in "lire tremilioni".

Alfio Calzetta

All'udienza del 26 aprile 1985 la Corte ha proceduto al libero interrogatorio di Angelo Epaminonda e Stefano Calzetta e, indi, con ordinanza del 29 aprile 1985 ha revocato la precedente ordinanza.

nella parte relativa alla citazione, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.p., del detenuto Salvatore Contorno, ordinando la lettura, ai sensi dell'art. 144 bis c.p.p., delle dichiarazioni, rese dal medesimo, prodotte dal Procuratore Generale. Con la medesima ordinanza la Corte ha disposto l'acquisizione dell'ordinanza in data 7 gennaio 1985 del Giudice istruttore del Tribunale di Roma e dell'ordinanza in data 23 febbraio 1984 del giudice istruttore del Tribunale di Palermo, esibite dall'avv. Luigi Lo Presti, mentre ha rigettato la richiesta di acquisizione delle dichiarazioni, rese da Gasparini Francesco, da Palestini Fioravante e da Kah Bak Kin, avanzata dallo stesso avv. Lo Presti.

La Corte, infine, si è riservata di decidere in esito alla discussione finale:

- a) su tutte le ulteriori richieste, avanzate dal difensore dei fratelli Michele e Salvatore Greco, avv. Giuseppe Mirabile, a proposito della c.d. "pista americana";
- b) sulla richiesta di acquisizione della sentenza, emessa in data 26 marzo 1985 dal Tribunale di Milano - sez. X nei confronti dell'imputato Bou Chebel Ghassan;
- c) sulla richiesta, avanzata dalla parte civile, di


acquisizione degli atti del procedimento per il delitto di favoreggiamento, promosso dal locale Procuratore della Repubblica a carico del detto avv. Giuseppe Mirabile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente in applicazione dell'art. 207 c.p.p. va dichiarate inammissibile l'appello, proposto dalle parti civili Passalacqua Agata vedova Chinnici e Giovanni Paparcuri per mancata presentazione dei motivi.

Passando all'esame delle ordinanze, emanate nel corso del dibattimento, osserva la Corte che l'acquisizione e la lettura delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, di Salvatore Centorno, di Vincenze Sinagra, di Angelo Epaminonda e di Stefano Calzetta è stata disposta in applicazione del disposto dell'art. 144 bis c.p.p. (introdotta dall'art. 3 della legge 8 agosto 1977 n.534) che autorizza l'utilizzazione "di atti di altri procedimenti commessi anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile in deroga all'art. 466 - 2° comma - c.p.p.".

Nel caso concreto tale acquisizione è stata disposta nel rispetto dei principi dell'oralità e del contraddittorio e con riferimento ai presupposti, voluti dalla norma in esame, che richiede che gli



atti e i documenti da acquisire si riferiscano a fatti relativi a processi "connessi o connettibili" in senso strettamente processuale, che, cioè, darebbero luogo, in ipotesi, a connessione processuale ex art. 45 c.p.p. e, specificatamente, ex art. 45 n.2 (cass. 25 marzo 1982 ric. De Stefano ed altri).

Il vincolo di connessione tra il presente procedimento ed i c.d. procedimenti "esterni" è dato dal fatto che le persone sopraindicate sono coimputate con i fratelli Michele e Salvatore Greco nel procedimento penale nel corso del quale è stato emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo il mandato di cattura (acquisito in atti) contro i 366 imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Anche se l'acquisizione di atti relativi a procedimenti ancora in corso di istruzione può essere interpretata come una deroga al principio del segreto istruttorio, tuttavia il mantenimento di tale principio rimane assicurato nei limiti della facoltà di stralcio esercitabile e, in concreto, esercitata dal giudice istruttore con l'invio soltanto di alcuni estratti degli atti in questione, in ordine ai quali va precisato che per la esplicazione di tale facoltà non occorre, per il combinato disposto da

gli artt. 304 bis e 226 quater ultimo comma c.p.p.,
che le relative operazioni siano effettuate alla
presenza dei difensori (cass. 22 giugno 1982 ric.
Ambrosi).

- 59 -

Ritiene, pertanto, la Corte legittimamente acqui-
siti gli atti dei quali si è data lettura in dibat-
timento.

Rientra, poi, nella facoltà discrezionale del
giudice il potere di disporre (anzichè la lettura
delle dichiarazioni rese) la citazione degli interes-
sati per essere liberamente interrogati ai sensi
dell'art. 348 bis c.p.p..

Il mancato uso di tale facoltà non incontra alcun
divieto o limitazione, non esistendo alcuna norma
che imponga il riascolto delle dichiarazioni rese
nei c.d. procedimenti "esterni" attraverso la viva
voce degli interessati.

Passando all'esame delle ulteriori richieste istrut-
torie, la Corte non ritiene nemmeno meritevole di
accoglimento la richiesta di rinnovazione della pe-
rizia sulle conversazioni telefoniche intercorse
tra il libanese e il dott. De Luca dal 15 luglio al
3 agosto 1983 e, in particolare, su quelle dei gior-
ni 15, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 luglio e 1° agosto
1983.

Alfi. C. C. C.

Sul punto si è soffermata lungamente l'attenzione dei primi giudici che hanno preceduto in dibattimento e nel contraddittorio delle parti (veda~~ni~~^{ti} i verbali delle udienze dal 12 dicembre 1983 al 9 gennaio 1984) all'ascolto integrale e diretto delle telefonate ed alla totale trascrizione del contenuto di esse in verbale mediante l'ausilio di ~~un~~ perito fonico e di un perito stenografo appositamente nominati: nessun sospetto sulla genuinità delle intercettazioni si ritiene prospettabile in relazione al contesto delle singole telefonate, che non rivelano alcun indizio di manipolazione o alterazione, dato il rapporto di immediatezza e consequenzialità tra le singole domande e risposte e data la puntuale conferma che il libanese ha fatto del contenuto di esse.

Solo all'udienza del 17 aprile 1984 (verbale 70 p. 5) il libanese ha avanzato dei dubbi in relazione alla "frammentarietà delle varie frasi" della conversazione telefonica del 26 luglio 1983; ma procedutosi l'indomani (verbale 71 n.8) al riascolto della conversazione, il libanese ne ha, senz'altro, confermato il contenuto.

Ulteriore conferma della genuinità delle intercettazioni si ricava dalla presenza, nel contesto delle

conversazioni, di rumori estranei, puntualmente e meticolosamente registrati dalla Corte di primo grado, quali sottofondi musicali, stridii di gomme, risatine tra gli interlocutori ecc.

La Corte ritiene del pari superfluo e del tutto frustranea ai fini della decisione la richiesta di integrale traduzione in verbale delle tre conversazioni telefoniche intercettate sulla utenza di Milano, intestate a Salvatore Rosano.

Di queste intercettazioni esistono in processo due riproduzioni: una effettuata dalla polizia (allegata al rapporto della Questura di Milano del 7 luglio 1983) e l'altra, trasmessa dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo (vedasi vol. V p.407, 408 e 413).

La perfetta corrispondenza tra il testo delle due riproduzioni offre una sufficiente garanzia della fedeltà della traduzione in verbale di siffatte intercettazioni, che si ravvisano, pertanto, pienamente utilizzabili senza bisogno di procedere ad ulteriori accertamenti.

Un ulteriore gruppo di richieste istruttorie si riferisce alla acquisizione dei seguenti documenti:

- 1) copia della sentenza pronunciata in data 26 marzo 1985 dal Tribunale di Milano, sez.X, nei con-

Belfi C. R.

fronti di Bou Chebel Ghassan;

2) copia delle dichiarazioni rese da Gasparini Francesco, da Palestini Fioravante e da Keh Bak Kin in altri procedimenti;

3) copia degli atti del procedimento per favoreggiamento personale, iniziato dal P.M. a carico dell'avv. Giuseppe Mirabile, difensore dei fratelli Salvatore e Michele Greco.

Osserva la Corte che tutte le anzidette richieste si ravvisano ininfluenti ai fini della decisione per le seguenti considerazioni.


Non interessa ai fini del presente procedimento accertare il ruolo e la posizione del libanese nel procedimento, svelatosi davanti al Tribunale di Milano, ed, in ogni caso, dal dispositivo della sentenza, acquisito agli atti, si traggono sufficienti elementi di valutazione sull'entità del fatto che ha dato luogo alla incriminazione del libanese, risultando provato che lo stesso è stato condannato dai giudici milanesi soltanto per detenzione e cessione di una modica quantità di cocaina con assunzione degli altri reati.

Ininfluente e, comunque, superflua si appalesa del pari l'acquisizione delle dichiarazioni, rese dal Gasparini, dal Palestini e dal cinese sopraindi-

cate, in quanto i fatti sui quali gli stessi hanno
deposto davanti al giudice istruttore del Tribunale
di Roma -sez. V - e davanti al giudice istruttore
del Tribunale di Palermo sono ampiamente riportati
rispettivamente nell'ordinanza in data 7 gennaio
1985 e nell'ordinanza in data 23 febbraio 1984, pro-
nunciate dai suddetti magistrati e non occorre a
completamento del contenuto di tali ordinanze acqui-
sire ulteriori elementi.

Non si ravvisa neanche meritevole di accoglimento
la richiesta, avanzata dal difensore di parte civi-
le avv. Limuti, di acquisizione di copia degli atti
del procedimento, iniziato dal P.M. per il delitto,
previsto dall'art. 378 c.p., nei confronti dell'avv.
Giuseppe Mirabile, in quanto, a prescindere dalla
considerazione che trattasi di atti tuttora coperti
dal segreto istruttorio a seguito dell'avvocazione
del procedimento, disposta dal Procuratore Generale
presso questa Corte, va rilevato che nella nota in-
viata in data 25 maggio 1985 dal locale Procuratore
della Repubblica sono indicate con dovizia di parti-
colari le ragioni che hanno dato luogo a siffatta
imputazione e non ritiene la Corte necessario compia-
re alcun ulteriore accertamento al riguardo.

Per quanto riguarda, poi, le ulteriori indagini



sulla cosiddetta "pista americana", sollecitate dall'avv. Giuseppe Mirabile con apposita memoria e con le deduzioni verbalizzate in udienza, giova premettere che esse si riferiscono alle rivelazioni fatte da certo Paolo La Porta agli agenti della D.E.A.

(DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION) Frank Panessa e William Kean relativamente alla uccisione di un giudice italiano.

Su tali rivelazioni (di cui nel giudizio di primo grado si era venuti a conoscenza casualmente attraverso una intervista concessa dal magistrato statunitense Terry Marinari al giornalista della RAI-TV Antonello Marescalchi), la Corte di 1° grado dispose, con ordinanza del 27 marzo 1984, di accertare tramite l'INTERPOL se sulla circostanza i due agenti anzidetti avessero presentato formale rapporto all'autorità giudiziaria statunitense e richiese, altresì, informazioni al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia ed al Ministero degli Affari Esteri per conoscere se sul medesimo oggetto avessero ricevuto notizie da parte delle autorità statunitensi.

A tali richieste venne dato riscontro mediante una nota, inviata in data 6 aprile 1984 dal Ministero di Grazia e Giustizia alla Questura di Palermo, mediante altra nota, inviata in data 16 aprile 1984

dal Consolato Generale d'Italia in Filadelfia al Ministero degli Affari Esteri, ed, infine, mediante una nota in data 12 giugno 1984 del Ministero dell'interno (servizio centrale antidroga), con la quale veniva trasmessa copia della documentazione ufficiale, acquisita dall'autorità inquirente U.S.A. tramite l'INTERPOL di Washington.

Partendo dalla premessa della insufficienza delle notizie anzidette, la richiesta dell'avv. Giuseppe Mirabile tende specificatamente non solo a conoscere l'esito del procedimento penale iniziato contro il suddetto Paolo La Porta e suoi complici per i fatti sopraesposti, ma altresì al compimento dei seguenti ulteriori adempimenti, resi possibili dall'approvazione del trattato di reciproca assistenza in materia penale tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 9 novembre 1982 e ratificato con legge 26 maggio 1984 n.224 e precisamente:

- a) acquisizione di copia delle dichiarazioni, rese dal La Porta ai suddetti agenti infiltrati o, in mancanza, di copia del rapporto redatto dai suddetti agenti;
- b) accertamento del recapito o del luogo di detenzione del suddetto La Porta e dei coimputati dello

Prof. C. Volpe

stesso Giovanni La Porta, Alberto Ficalora, John Camiola, Filippo Mauro, Francesco Affaticato, Francesco Panno e Gaetano Pedone, al fine di procedere all'interrogatorio ai sensi dell'art. 348 bis c.p.p. o, in subordine, all'esame testimoniale di costoro; c) esame testimoniale dei suddetti due agenti della D.E.A. nord-americana.

Osserva la Corte che l'esito degli ulteriori accertamenti, disposti, dopo la parziale riapertura del dibattimento, con ordinanza del 19 aprile 1985, rende superfluo ed ultroneo il compimento dei chiesti atti istruttori, offrendo le informazioni, pervenute tramite la nota del locale Procuratore della Repubblica in data 24 aprile 1985² tramite la nota dell'INTERPOL in data 15 maggio 1985 sufficienti elementi per esprimere in sereno e ponderato giudizio a completamento delle indagini svolte in primo grado.

Dalla nota dell'INTERPOL risulta, infatti, che il La Porta e le altre persone sopraindicate sono state giudicate e condannate negli Stati Uniti d'America a pene varie per associazione per delinquere finalizzata al traffico di eroina e che "durante i procedimenti penali svoltisi in U.S.A. non è stata presentata alcun'altra prova a sostegno delle dichia

razioni, rese dal La Porta agli agenti D.E.A. sotto copertura nel corso delle indagini svolte dagli stessi".

- 67 -

Ciò denota che l'autorità giudiziaria americana non ha ritenuto di dover effettuare alcuna indagine relativamente alle spontanee dichiarazioni, rese dal La Porta, e, quindi, non esistono atti ufficiali, compiuti dalle competenti autorità statunitensi, da cui potrebbero estrarsi copie da acquisire al presente procedimento.

Molto più dettagliata ed esplicita si presenta la nota, inviata in data 24 aprile 1985 dal locale Procuratore della Repubblica, il quale nel dare conoscenza di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, inoltrata in data 31 marzo 1984, e nel riferire che i suddetti agenti infiltrati sono stati interrogati in America da ufficiali di polizia giudiziaria italiana in occasione di altri fatti, per i quali vige tuttora il segreto istruttorio, ha ritenuto opportuno riassumere il contenuto delle dichiarazioni, rese dai suddetti agenti, riportando testualmente interi brani di esse.

Dal confronto di tali risultanze con quelle già acquisite agli atti si può agevolmente concludere che vi è una sostanziale concordanza dei dati rela-

Prof. C. Cole

tivi alle rivelazioni del La Porta, ^{ed} acquisiti nei due gradi del procedimento, in quanto rispetto al tenore del "telex" inviato in data 16 aprile 1984 dal Consolato Generale d'Italia in Filadelfia e rispetto alla nota informativa della D.E.A. di Filadelfia in data 27 aprile 1984, trasmessa in data 12 giugno 1984 dal Ministero dell'Interno, non vengono riferiti elementi nuovi, ma vengono confermati i dati già noti, che si compendiano nell'affermazione conclusiva del La Porta ("la mia gente in Italia è responsabile dell'omicidio di un giudice"), affermazione che risulta testualmente ripetuta dai suddetti agenti della D.E.A. agli ufficiali della polizia italiana, che li hanno interrogati in America.

Conseguentemente, va rigettata la richiesta di ulteriori indagini, salva ed impregiudicata restando la valutazione del contenuto di tali dichiarazioni da effettuarsi in occasione dell'esame del merito.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di indagini sul passaporto n.2178767, rilasciato nell'anno 1982 da autorità svizzere e trovato in possesso del BOU Chebel Ghassa a nome di Zufferey Bernard, e per quanto riguarda, infine, la richiesta di audizione del ministro Virginio Rognoni, la Corte deve limitarsi a richiamare la motivazione adottata a corre-

do dell'ordinanza in data 19 aprile 1985, nella quale sono compiutamente riportate le ragioni del rigetto di tali nuove istanze, ragioni consistenti, tra l'altro, in ordine alla seconda richiesta, nella dichiarata inammissibilità di una indagine testimoniale, a carattere esplorativo, su fatti non specificati.

Ciò premesso e passando all'esame del merito, osserva la Corte che vanno preliminarmente esaminati i motivi di appello, proposti nell'interesse degli imputati Rabito, Scarpisi e dei fratelli Michele e Salvatore Greco, che investono la totalità del processo attraverso la minuziosa e serrata contestazione delle varie dichiarazioni rese dal Bou Chebel Ghassan, che viene definito come un "depistatore" e un "doppio-giochista" sia per i suoi pregressi rapporti di delatore, improntati ad ambiguità e scorrettezza, sia per la slealtà del suo concreto rapporto con il dott. De Luca, inficiato da zone d'ombra e da silenzi troppo equivoci, sia, in definitiva, per il mistero che circonda il suo personaggio nell'intera vicenda, a partire dal momento in cui, per incarico di ignoto emissario sotto il falso nome di Zufferey Bernard, è comparso nel mese di luglio 1983 in Sicilia e fino a giungere alla data della tragi-

Alfio C. V.

wa conclusione dell'evento, verificatosi dopo appena venti giorni dal suo arrivo.

All'uopo giova premettere che nel processo di mafia (quale è, indubbiamente, quello in esame) la ricerca probatoria non è conducibile con i normali criteri di individuazione della c.d. prova diretta, in quanto in tale tipo di processo l'accertamento probatorio sia nel momento acquisitivo, sia in quello valutativo si avvale il più delle volte della c.d. prova indiziaria, senza con ciò voler dire che per i reati di stampo mafioso debba essere ricercato o applicato un diverso criterio di valutazione rispetto agli altri reati, poichè il codice di rito non autorizza alcuna discriminazione in tal senso.

Anche nei processi di mafia l'indizio deve consentire la ricostruzione di una vicenda giudiziaria attraverso un procedimento logico assolutamente rigoroso che consenta la deduzione del fatto ignoto dal fatto noto, anche se il giudice non deve limitarsi a registrare in maniera asettica la semplice presenza di una somma aritmetica di indizi, ma deve cercare di coordinare le circostanze emergenti del fatto noto con il fatto da provare in una particolare "chiave di lettura" che tenga conto, come insegna il Supremo Collegio nella sentenza 25 marzo 1982

(ric. De Stefano e altri), del particolare ambiente culturale, geografico ed etnico, in cui sono maturati i fatti, e delle particolari motivazioni, che li hanno ispirati, che servono a colorare gli indizi "aliunde" tratti.


Ciò premesso, va rilevato che il presente procedimento presenta una particolarità che consiste nel fatto che le rivelazioni del libanese sono state fatte prima ancora che l'evento si verificasse.

Quella del libanese non può, pertanto, considerarsi una "chiamata di correo", perchè al momento delle rivelazioni la strage non era stata compiuta e non esisteva un procedimento a carico di chicchessia, nè una incolpazione da cui difendersi.

Non c'è conseguentemente un interesse difensivo che possa inquinare la genuinità delle dichiarazioni accusatorie di costui, poichè lo stesso preannunciò la strage alla polizia come persona estranea alla stessa ed in un momento antecedente.

Naturalmente il punto nodale del procedimento sta nell'accertare la veridicità e attendibilità di tali dichiarazioni che la Corte di primo grado ha ritenuto sussistente sulla scorta di un'ampia ed approfondita motivazione.

Le conclusioni, a cui sono giunti i primi giudici,



sano state sottoposte ad una critica serrata nei motivi di appello degli imputati, ma, prima di scendere all'esame delle singole censure, giova premettere delle considerazioni generali sulla personalità del Bou Chebel Ghassan.

Nonostante il predetto sia stato tacciato di slealtà, perchè, tra l'altro, in passato era stato "contemporaneamente informatore delle tre armi", va rilevato tuttavia che lo stesso non è stato mai screditato da parte dei vari funzionari con i quali è stato in contatto.

Il maggiore Antonio Gagliardo del reparto operativo antidroga dei carabinieri di Milano ha riferito che fu tramite il libanese che attinse notizie esatte circa un traffico di stupefacenti tra Milano e la Sardegna e fu sempre il libanese a fornirgli il numero telefonico di Leonardo La Grassa, a fargli il nome di altre persone coinvolte in traffici di stupefacenti, che poi vennero denunciate (unitamente al libanese) per traffico di droga; ciò nonostante, il maggiore Gagliardo ha concluso, dicendo testualmente: "mai, comunque, mi diede il Ghassan notizie false" (verbale 58 f. 30).

Anche il giudizio del dott. Cristoforo La Corte, funzionario del servizio centrale anti-droga, è sostanzialmente positivo, avendo costui riferito che

sin dalla fine del 1981 agli inizi del 1982 aveva avuto contatti con il libanese, il quale gli aveva dato notizie su trafficanti di droga, tra cui tale Emanuele Corito, proprietario di navi con le quali provvedeva al trasporto di eroina, e tale Pepè Russo; in seguito e, precisamente, nel mese di marzo 1983 il libanese gli aveva parlato di un tale Bruno (trafficante di droga a Milano) e del Rabito, dandogli il numero della ~~linea~~ ^{linea} telefonica di quest'ultimo in Palermo e del citato bar "Caracas" (verbale 58 f.12).

La riprova, poi, che il libanese riscuoteva non poca fiducia negli ambienti delle forze dell'ordine è data dal fatto che le sue informazioni in occasione dei fatti per cui è processo sono state immediatamente prese in considerazione, tanto che il dott. Sabatino, capo del servizio centrale antidroga presso il Ministero dell'Interno, il giorno 13 luglio 1983, appena ricevuta la telefonata del libanese, lo mise subito in contatto con il dirigente della Criminalpol della Sicilia occidentale dott. De Luca e quest'ultimo, a sua volta, lo raggiunse subito a Taormina e successivamente sentì il bisogno di interessarsi presso l'autorità giudiziaria competente per una eventuale revoca dei mandati di cattura a

Alfi. C. V. 7

carico del libanese in considerazione della particolare importanza delle notizie che costui si accingeva a fornirgli.

All'uopo è provato che il dott. De Luca il giorno 19 luglio 1983 ebbe un colloquio con il Procuratore Generale di Palermo dott. Viola e, successivamente, un colloquio con il Procuratore Generale di Milano dott. Corrias.

Non meno rilevanti ai fini della indagine sulla credibilità delle dichiarazioni del libanese devono ritenersi le "credenziali" offerte sul di lui conto dal ten. col. Giorgio Cencioni del nucleo di polizia tributaria di Milano, il quale ha riferito che grazie alle rivelazioni del libanese si rese possibile il sequestro di un notevole quantitativo di morfina-base e l'arresto di responsabili (verbale 62 f.22); inoltre, il libanese venne utilizzato quale interprete per la traduzione di conversazioni in lingua araba (verbale 62 - f.23), nonché per le ricerche del giornalista scomparso De Palo e, addirittura, all'epoca del sequestro del Gen. Dozier il libanese venne inviato nel Libano per attingere notizie in merito.

La conclusione, alla quale il teste è pervenuto, si può riassumere nella testuale frase, riferita

al dibattimento (verbale 62 f.26): "Le informazioni che mi dava il Ghassan venivano - a posteriori - a risultare conformi al vero ed anche di rilievo ai fini delle indagini alle quali si riferivano".

Si è obiettato nei motivi di appello che non mancano sul conto del libanese voci e asserzioni sfavorevoli, quali quelle dell'Alto Commissario De Francesco ed, in parte, del dott. Sabatino, il quale ultimo sconsigliò il dott. La Corte di raggiungere il libanese in Sicilia nel mese di luglio 1983 per timore che potesse attirarlo in un agguato.

Va notato, però, che il dott. De Francesco si è limitato ad esprimere un giudizio apodittico, non sorretto da alcun supporto probatorio, mentre la preoccupazione esternata dal dott. Sabatino si appalesa in contrasto con il suo comportamento complessivo, dato che è ^{stato} proprio lui a mettere in contatto il libanese con il dott. De Luca.

Non bisogna, poi, dimenticare che il dott. La Corte, dimostrandogli piena fiducia, non ha avuto alcuna remora nell'accompagnarsi al libanese, a bordo dell'auto dello stesso, in un viaggio da Milano a Roma (verbale 57 f.12), che il dott. Sabatino non ha esitato a ricevere il libanese nel suo ufficio a Roma (verbale 56 f.22), che è stato il dott. La

Ref. Alby

Corte a presentare il libanese al maggiore Gagliardo presso un ristorante milanese, ove tutti e tre, nell'occasione, si sono fermati a pranzare (verbale 57 f. 23-24), che, infine, il libanese era persino, al corrente del numero telefonico riservato intestato al servizio centrale antidroga presso il Ministero dell'Interno (verbale 81 f. G.).

Dal complesso di queste considerazioni si deduce che il libanese è stato in rapporto di dimestichezza e di fiducia con i funzionari con i quali si è trovato in contatto, il che esclude che a suo carico possa adombrarsi quel diffuso alone di sospetto, ampiamente tratteggiato nei motivi di appello degli imputati.

Poste queste premesse sulla condotta precedente del libanese, un corretto metodo d'indagine ai fini della ricerca della prova indiziaria presuppone che dalla conoscenza dei fatti certi del processo si pervenga attraverso un processo logico deduttivo-induttivo alla individuazione del fatto ignoto da provare.

Ora i fatti certi del processo possono così essere enunciati:

- a) pregressa conoscenza del Rabito da parte del libanese;

- b) presentazione di Scarpisi al libanese da parte del Rabito;
- c) incontro fra i tre in Sicilia nel mese di luglio 1983;
- d) partenza dei tre per Milano dopo l'incontro in Sicilia;
- e) incontro a Pioltello del 17 luglio 1983;
- f) annuncio della strage;

Esaminando singolarmente questi episodi, si può effettuare una verifica del grado di attendibilità delle dichiarazioni del libanese attraverso la quantità di riscontri di carattere oggettivo e di carattere soggettivo che gli episodi presentati ~~ed~~ attraverso un apprezzio, fondato sulla riflessione critica, senza cedimenti istintivi all'adesione incondizionata o al rifiuto preconcetto.

A) Conoscenza del Rabito da parte del libanese

Si è a lungo discusso nei motivi di appello sulla attendibilità delle dichiarazioni del libanese intorno ad un incidente automobilistico in occasione del quale avrebbe conosciuto il Rabito ed, in particolare, sul luogo in cui l'incidente sarebbe avvenuto (autostrada A/26 Genova-Alessandria-Torino e non autostrada A/7 Genova-Milano), sulla data dell'incidente (mese di aprile 1983 e non 12 febbraio

Alfio C. C.

1983) e sui particolari della presentazione da parte del "Gino" o del Russo o viceversa (vedasi appello avv. Mammana f. 9 e segg., appello avv. Lo Presti f.21 e segg.).

L'impugnata sentenza si è a lungo soffermata nella ricerca degli elementi di riscontro alle dichiarazioni del libanese, il primo dei quali viene ravvisato nel fatto che sul registro dell'Hotel Cârvo di Milano risulta annotato il pernottamento tanto del Rabite, quante del Pepè Russo (proprietario dell'autovettura incidentata) tra il 13 e il 14 febbraio 1983 con trascrizione dei loro nominativi l'uno di seguito all'altro, come se fossero arrivati insieme.

Viene posto in luce, poi, che il "Gino" (l'altro passeggero dell'autovettura), che risponde al nome di Pacifico Calogero, è un siciliano ultrasessantenne, residente a Genova, con diversi precedenti penali anche in materia di traffico di stupefacenti e che, peraltro, è stato riconosciuto dal libanese in fotografia (verbale 73 p. 13-14).

Infine, l'impugnata sentenza pone in risalto che dalla nota della squadra mobile della Questura di Palermo in data 7 giugno 1984 risulta che effettivamente presso Rossiglione avvennero le operazioni

di soccorso di una autovettura B.M.W. tramite l'autocarziere Cardaciotto di Genova e che quel giorno (come ha riferito il libanese) nevicava.

A queste considerazioni si è obiettato nei motivi di appello: a) che non si comprende perchè sia stata indicata come luogo del sinistro l'autostrada per Torino, mentre la destinazione era la città di Milano; b) che il carrozziere Cardaciotto ha parlato di un incidente, verificatosi circa 14 mesi prima delle sue dichiarazioni, rese nel mese di giugno 1984, e, quindi, l'incidente, risalirebbe al mese di aprile 1983 e non a quello di febbraio 1983, come ritenuto in sentenza.

Osserva la Corte che la indicazione dell'una o dell'altra autostrada non è di decisiva importanza, dato che non si conosce il luogo di partenza: diversamente non si capirebbe la ragione per la quale il Russo avrebbe dovuto imboccare l'autostrada per Torino, se poi doveva andare a Milano, come di fatto avvenne.

Comunque, le due autostrade (A7 e A26) sono collegate tra loro all'altezza di Alessandria.

Anche la seconda censura si appalesa prima di fondamento, poichè non esiste un documento scritto a comprova della data dell'effettuato soccorso stradale, il che potrebbe giustificare l'errore del Cardaciotto nel computo dei mesi (14 anzichè 16), non

Alfi. C. S. L.

essendo ragionevole la pretesa di un ricordo assolutamente preciso, ~~dopo~~ ^{trascorso} il lungo tempo dall'accadimento.

Tutti questi particolari denotano che in realtà vi fu un incontro del libanese con il Rabito nelle circostanze sopradescritte, dato che lo stesso non avrebbe avuto alcun interesse a mentire e, peraltro, uniformandosi alle parziali ammissioni del Rabito, avrebbe potuto ben dire di averlo conosciuto al "night" di Milano (ove il Rabito dice di averlo conosciuto) e di averlo accompagnato all'hotel Certo (ove il pernottamento è provato), senza con ciò snuire la portata delle sue dichiarazioni.

Un interesse specifico ad occultare la presenza sul luogo dell'incidente lo aveva, invece, il Rabito per negare la conoscenza tanto con il Pepè Russo, quanto con il Pacifico, entrambi trafficanti di droga, come si evince dalle dichiarazioni del dott. La Corte (verbale 57 f.10) e dalla nota del Nucleo di Polizia Tributaria di Genova in data 22 maggio 1984.

B) Presentazione di Scarpisi al libanese da parte di Rabito

Un altro dato certo del processo si rinviene nel fatto che a seguito dell'incontro testè descritto si instaurò un rapporto di amicizia tra il Bou Che-

bel Ghassan ed il Rabito con assidua frequentazione
dei due. *succeduta presentazione dello Scarpisi nel maggio 1983.*

A giustificare di tali rapporti di frequenza il Rabito sostiene di essere stato allettato dalla prospettiva di aprire nuovi spazi al suo commercio, avendogli il libanese fatto intravedere la possibilità di fargli vendere le sedie di sua produzione nei paesi del Medio Oriente.

Non esiste, però, tra tutte quelle intercettate una sola telefonata nel corso della quale il Rabito faccia il minimo accenno al tema delle sedie.

Viceversa, le dichiarazioni del libanese, che attribuisce la ragione dei viaggi del Rabito ^{e Scarpisi} a Milano ~~in occasione del traffico di droga~~ ^{Rabito} al traffico di droga, cui erano ^{no} interessati, trovano rispondenza nelle circostanze di data certa, indicate nell'impugnata sentenza: segnalazione al dott. La Corte, comunicazione da parte di questi al dott. De Luca, messa sotto controllo dalle utenze telefoniche di Rabito, di Scarpisi e del bar Caracas.

La conclusione che si trae da quanto esposto è che l'inclusione del Rabito e dello Scarpisi nel novero dei trafficanti di droga non è un fatto dell'ultima ora, ma risale, quanto meno, alla primavera del 1983.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Si vedrà, in seguito, come i rapporti tra i suddetti continueranno ad articolarsi sul medesimo "chichè" e nella medesima direzione: avendolo conosciuto come elemento legato agli ambienti della malavita internazionale, Rabito e Scarpisi coltivano i rapporti con costui non "per affari di donne" o "a scopo di divertimento", come cercheranno di dimostrare, ma sperando di trarne vantaggi per i loro non leciti traffici; a sua volta, il libanese strumentalizza tali rapporti per acquisire notizie sul traffico di stupefacenti e servirsene per la sua attività di delatore.

C) Incontro fra i tre in Sicilia nel mese di luglio 1983.

Il capitolo della venuta in Sicilia del libanese è, per i difensori degli imputati, il più inquietante:

- 1) perchè il libanese non ha detto chi gli ha rilasciato il passaporto;
- 2) perchè ha negato di essere venuto in Sicilia circa venti giorni prima;
- 3) perchè non ha detto chi lo accompagnò all'hotel "conchiglia d'oro" la sera dell'arrivo;
- 4) perchè è caduto in grosse contraddizioni con la titolare dell'hotel Irene Hermanns in ordine al-

la descrizione della persona venuta a trovarlo il
giorno 9 luglio 1983.

- 83 -

Osserva la Corte che i giudici di primo grado han-
no dato una risposta esauriente a ciascuno di questi
interrogativi, dicendo, in particolare, che l'accom-
pagnatore in albergo la sera dell'8 luglio 1983 po-
teva essere il tassista e che la Hermanns potrebbe
avere un ricordo poco preciso nel collocare ~~nel~~ gior-
no 9 luglio (anzichè ~~nel~~ ^{successivo} 10 luglio) la visita dell'in-
dividuo "alto 1,65, di complessione robusta, elegan-
tamente vestito", tanto da sembrare un "uomo arrivato".

A tali considerazioni vanno aggiunte le seguenti
ulteriori riflessioni:

- 1) in ordine all'accompagnamento da parte del tas-
sista non sussiste la rilevata inve~~ta~~simiglianza, con-
siderato che il libanese non soleva lesinare laute
mance ed il tassista può essere stato indotto da
ciò a portargli le valigie in stanza (non è da di-
menticare, in proposito che Rabito ha dichiarato che
il libanese spendeva molto denaro e che i soldi per
lui non avevano importanza: verbale 25 f.16-17);
- 2) non è vero che il ricordo della teste Hermanns
fosse così preciso e puntuale, come vorrebbero i
difensori degli imputati; si vedrà, in seguito, che
è caduta in alcune imprecisioni;

- 3) il fatto che il libanese non abbia detto chi gli rilasciò il passaporto è irrilevante; quel che conta è che aveva bisogno di questo passaporto, perchè aveva sulle spalle i mandati di cattura e doveva guardarsi;
- 4) ha spiegato il libanese perchè gli serviva il visto per il Ghana e, cioè, per rendere più credibile il falso passaporto (verbale 84 f. 6);
- 5) la ragione della venuta in Sicilia non è misteriosa, nè connessa ad incontri con personaggi sconosciuti.

Tale venuta in Sicilia rientra nell'ambito delle sue ordinarie mansioni di delatore della polizia, che gli procurava lauti guadagni. Su ciò non può spiegare alcuna incidenza l'avvenuta interruzione del rapporto informativo con il dott. La Corte, poichè sta di fatto che appena il 13 luglio 1983 il libanese gli ritelefonò, il dott. La Corte gli diede subito retta.

Ciò premesso, non vi sono ragioni per non ritenere genuina l'affermazione del libanese, fatta nell'interrogatorio reso al P.M. in data 9 settembre 1983 (f.140), in cui dice di esser venuto a Palermo per "parlare" con Rabito.

Questo interesse all'incontro tra i due si rica-

va, senza ombra di dubbio, dalle due telefonate delle ore 13,54 e ore 14,34 del 9 luglio 1983, che rivestono una importanza fondamentale, in quanto il libanese sa che l'utenza di casa Rabito e del bar Caracas sono sotto controllo, avendone egli stesso fornito i numeri al dott. La Corte ed al maggiore Gagliardo. Non vuole, dunque, che si venga a sapere dove in quel momento egli si trovi per timore di essere individuato e perchè non vuole correre il rischio che Rabito (che non sa delle intercettazioni) possa dirgli per telefono qualcosa di compromettente; invita, pertanto, il Rabito a dargli un altro numero di telefono.

Il Rabito, nonostante vorrebbe far credere di essere infastidito dalle continue chiamate da parte del libanese (verbale 27 f.5), gli dà subito il numero del bar "Strauss" e si precipita in quest'ultimo locale in attesa dell'ulteriore chiamata del libanese.

Quanto esposto prova all'evidenza che anche al Rabito preme di mantenersi in contatto con il libanese per quelle inconfessate ragioni (da parte del primo) di cui si è sin qui detto.

Non è credibile, infatti, che dopo averlo fatto uscire di casa a quell'ora e dopo averlo fatto gira-



re da un bar all'altro, il libanese si sia limitato a dirgli, secondo le dichiarazioni del Rabito (verbale 27 f.14) che si accingeva a venire a Palermo.

Si è sostenuto da parte dei difensori degli imputati che un riscontro specifico di ciò sarebbe insito nella frase detta dal libanese nella telefonata delle ore 13,54: "sono fuori dall'Italia".

Ma il libanese ha dato una spiegazione plausibile di tale frase (verbale 43 f.25), dicendo di averla detta per timore di essere scoperto dalla polizia, sapendo delle intercettazioni.

Non si può negare, per contro, che il rifiuto del Rabito di negare questo incontro non è senza motivo ed evidentemente va posto in relazione al fatto che, secondo la ricostruzione operata dai primi giudici, quel giorno si verificarono due fatti di eccezionale rilevanza che il Rabito non vuole ammettere:

- a) ritardo dello Scarpisi nella venuta alla pizzeria di Mondello perchè aveva perso tempo per accompagnare un latitante;
- b) avvicinamento nel corso della serata da parte dello Scarpisi "al fratello di quello che badava alla raffineria".

Per contrastare la circostanza sub a) i difenso-

ri degli imputati hanno posto in rilievo che se effettivamente fosse stata fatta la sbandierata irruzione della polizia nella villa o nel "residence", dove doveva essere nascosto il latitante, il fatto sarebbe stato consacrato in un verbale della polizia, per cui la mancanza di un qualsiasi documento, redatto nell'occasione, deporrebbe per l'ennesima "invenzione" da parte del libanese in merito all'episodio.

Osserva la Corte che dell'accompagnamento del latitante il libanese parlò il 13 luglio al dott. De Luca (verbale 50 f.28) ed a quella data il libanese non aveva alcuna ragione di fare "invenzioni", perchè non poteva conoscere quello che poi sarebbe accaduto.

Per svaloreare la circostanza sub b) viene, invece, invocata da parte dei difensori degli imputati la circostanza che la sera del 9 luglio 1983 alle ore 22 è stata intercettata in casa Scarpisi una telefonata del seguente tenore: Rabito cerca Scarpisi e la madre di costui gli risponde che il figlio è assente.

Ora dicono i difensori che se effettivamente il Rabito e lo Scarpisi quella sera si fossero incontrati con il libanese nella pizzeria di Mondello,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Alfatah', written in a cursive style. It is located on the right side of the page, overlapping the text of the third paragraph.

questa telefonata non avrebbe alcun senso logico.

Osserva la Corte che questa assoluta incompatibilità logica tra i due fatti non sussiste.

E' da premettere che il libanese non poteva avere ricordi assolutamente precisi sull'ora esatta di svolgimento dei fatti accaduti quel giorno, poiché è umanamente impossibile che stesse con gli occhi incollati sull'orologio a cronometrare i tempi.

Sono spiegabili, in tal modo, le contraddizioni sugli orari, rilevate nel corso dell'istruttoria dibattimentale (verbale 43 f.28 e verbale 72 f.3).

Comunque, non bisogna dimenticare che il libanese ha detto che trascorsero dieci minuti circa tra l'ordinazione ed il momento in cui venne servita una pizza a testa e che rimasero nel locale il tempo necessario per consumare la pizza e, quindi, non più di un'ora.

Ora, sia se si fa coincidere l'ora di ingresso nella pizzeria alle ore 20,00, sia se, invece, viene spostata alle ore 20,30, rimane pur sempre il margine di tempo necessario perchè dopo la consumazione (durata non più di un'ora) e dopo aver perso poche minuti per accompagnare il libanese, il Rabito, rimasto solo, ⁽¹⁾ abbia avvertito la necessità di chiamare lo Scarpisi alle ore 22 a casa (ove costui ave-

(1) Vedasi portella
alla fine
Rabito

va tempo di arrivare, se dalla pizzeria erano usciti insieme, al massimo, alle ore 21,30).

Alla luce di tali rilievi la esposta ricostruzione degli avvenimenti del 9 luglio 1983 non può ritenersi frutto di ipotesi arbitraria e ciò anche per due ulteriori ordini di considerazioni:

a) anzitutto, non può dirsi che il ricordo della teste Hermanns sia così limpido e preciso da essere incondizionatamente privilegiato rispetto alle contrapposte affermazioni del libanese.

Va rilevato, infatti, che la stessa ha riferito, tra l'altro, che il libanese aveva i capelli di color chiaro (f. 140- allegato 1 al rapporto 3 settembre 1983); in tal modo la stessa ha dimostrato di non avere ricordi assolutamente precisi (dato che il libanese è di colorito scuro ^(ed è) quasi completamente calvo) e se la donna ha equivocato su tale particolare, potrebbe essere caduta involontariamente in errore anche su altri particolari, riferiti in contrasto con quanto affermato dal libanese.

b) Esiste un ulteriore riscontro di quanto riferito dal libanese a proposito della giornata del 9 luglio 1983 e, precisamente, nella intercettazione telefonica del 25 luglio 1983 alle ore 16,23 (f. 450 intercettazioni polizia), nella quale

Alf. Waley

si fa riferimento ad un incontro tra il libanese ed il Rabito avvenuto immediatamente dopo una chiamata telefonica e nella quale (f.451 intercettazioni polizia) si fa pure riferimento ad una telefonata al Bar Strauss (N.565198).

Ora l'incontro tra i due di cui si parla nella telefonata non può essere quello del giorno 11 luglio 1983 all'Hotel Zagarella, poichè tra la chiamata del 9 luglio e quella dell'11 luglio intercorre un intervallo di due giorni, mentre nella telefonata si accenna ad una ~~chiamata~~ chiamata telefonica, seguita immediatamente da un incontro tra i due.

Tale immediatezza si ebbe soltanto il giorno 9 luglio e, quindi, è da ritenere che quel giorno l'incontro, di cui ha parlato il libanese, effettivamente avvenne e si appalesano, pertanto, infondate le censure, mosse sul punto all'impugnata sentenza, dovendosi escludere, per quanto detto, che il libanese sia venuto ^(in Sicilia) per una "missione speciale",

"pilotato" da ignoti emissari, *manca al riguardo ogni e qualsiasi elemento di prova.*

Anche l'accompagnamento a Taormina del 12 luglio 1983 ed il pernottamento clandestino del Rabito all'Holiday Inn devono ritenersi episodi realmente avvenuti per l'imponenza dei riscontri oggettivi che si hanno su tali accadimenti.

L'impugnata sentenza (f. 147 e segg.), mostrando di darsi carico delle contrastanti versioni del libanese sull'autore o sugli autori della confidenza (Rabito da solo oppure Rabito e Scarpisi oppure ancora Rabito, Scarpisi e Michele), mette in risalto, in proposito, che un primo dato significativo scaturisce dal fatto che nessuna telefonata venne intercettata sull'utenza Rabito il giorno 12 luglio 1983 al contrario di quanto solitamente accadeva.

Basti pensare che il giorno successivo (13 luglio) vengono intercettate ben sei telefonate (2 da parte di Ghassan, 2 da parte di Salvatore, 2 da parte di Milito), oltre a quella dello stesso Rabito delle ore 13,54, con la quale ~~comunicava~~ alla moglie che sta tornando a casa.

Dunque, si dice in sentenza se nessuno comunica con il Rabito il 12 luglio, è questo il segno che quel giorno non era a casa.

Ma non è questo il dato essenziale da porre in risalto.

A parere della Corte, c'è un dato incontrovertibile che, al di là di tutte le contraddizioni, rilevate nel racconto del libanese, offre un riscontro oggettivo di indubbio valore alle sue dichiarazioni: la telefonata, fatta alle ore 10,44 del 13

luglio 1983 all'Interpol e quella fatta alle ore 11 dello stesso giorno al dott. La Corte del servizio centrale anti-droga per comunicare le notizie di eccezionale importanza sulla preparazione dell'attentato, apprese per bocca del Rabito.

A queste telefonate segue, come è noto, l'invi-
to da parte del dott. La Corte al libanese di met-
tersi in contatto con il dott. De Luca, dirigente
della Criminalpol della Sicilia occidentale, la pre-
sa di contatto alle ore 20 dello stesso giorno 13
luglio del libanese con quest'ultimo e l'incontro
serale tra i due a Taormina.

Non è logicamente immaginabile che notizie di
cotanto rilievo siano frutto di mera invenzione
da parte del libanese, poichè la tragica sequenza
dei fatti dimostrerà che l'annuncio dell'attentato
non era campato in aria, così come non è sostenibi-
le (secondo l'ipotesi, avanzata dai difensori degli
imputati) che il libanese abbia potuto apprendere
tale notizia da persona diversa dal Rabito.

Si dimostrerà più avanti come la tesi del c.d.
"depistaggio" non abbia fondamento; qui è sufficien-
te dire che nessun motivo il libanese avrebbe avuto
di "inventare" l'accompagnamento del Rabito a Taor-
mina per mettergli in bocca la notizia della pre-

parazione all'attentato e della propria appartenenza alla cosca dei Greco.

E' pacifico che i due erano stati insieme nei giorni precedenti, per cui poco importa dove e quando il Rabito gli abbia comunicato la notizia. Quel che importa è che avevano avuto occasione di stare lungamente assieme, in modo da poter liberamente comunicare. Assodata questa possibilità in astratto, l'accertare, poi, se tale comunicazione in effetti sia stata fatta o meno è una "quaestio facti" legata con l'insieme delle emergenze processuali e l'immediatezza del contatto telefonico, prima, con il dott. La Corte e, poi, con il dott. De Luca, seguito dall'incontro con quest'ultimo, offre un elemento di sicura valenza probatoria per ritenere autentica la notizia.

Peraltro, ai fini della prospettata tesi del "depistaggio" non può giovare l'inesattezza del racconto del libanese in ordine ai destinatari dei mandati di cattura.

(in vari interrogatori)

Ha detto, invero, il libanese che il Rabito, leggendo la sera del 12 luglio 1983 nella stanza dell'Holiday Inn il giornale da poco acquistato apprese dei mandati di cattura contro i fratelli Michele e Salvatore Greco e contro il cugino di costui Totò

Raffaele Catalano

Greco, cadendo in ~~equivoco~~ equivoco sul nome di quest'ultimo che non era compreso nell'elenco delle persone colpite da mandato di cattura.

Osserva la Corte che i due maggiori quotidiani dell'isola, riportando in data 12 luglio 1983 la notizia dell'emissione dei mandati di cattura per l'uccisione del gen. Dalla Chiesa, indicano come destinatari dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, oltre ai due fratelli Michele e Salvatore Greco, anche un terzo Greco a nome Pino, onde l'equivoco del libanese ^(potrebbe essere) ~~non~~ sorto da ciò.

Peraltro, non si può escludere che al dott. Casarà che informalmente lo interrogava e, forse, gli chiedeva se il terzo Greco fosse, appunto, Totò "l'ingegnere", il libanese abbia potuto rispondere affermativamente, fuorviato dal fatto che di un terzo Greco effettivamente si parlava nella cronaca dei due giornali.

In ogni caso, l'equivoco sul punto non varrebbe a provare la pretesa manipolazione della notizia.

Non è possibile immaginare un "depistaggio" accompagnato da una così macroscopica inesattezza, consistente, ^{direi} nel far dire al libanese di aver letto una notizia del tutto inesistente: chi vuole depistare, sa quel che dice e non commette errori.

Queste considerazioni portano a ritenere infondate le censure, mosse ~~nel~~ punto all'impugnata sentenza, non volendo le inesattezze e le contraddizioni, riscontrate nel racconto del libanese, a sminuirne la portata, che è solidamente ancorata agli elementi di verifica anzidetti. (2) vedarsi portella alla fine Naly

D) Partenza dei tre per Milano

Altro fatto certo del processo è da ravvisare nella partenza del libanese, del Rabito e dello Scarpisi per Milano immediatamente dopo il loro incontro in Sicilia.

La storicità del fatto oggettivamente non viene contestata.

Vivo contrasto sussiste, per converso, sulle ragioni di tale viaggio a Milano, in quanto si sostiene da parte dei difensori degli imputati, con dovizia di particolari ed in termini di vivace polemica con l'impugnata sentenza, che sono frutto di mera invenzione e parto della fantasia del libanese le ragioni dallo stesso indicate (ricerca di ermi e di morfina-base).

Naly

In proposito, da parte dei primi giudici si è dato credito alla versione, fornita dal libanese nel senso che il Rabito avrebbe giustificato la richiesta di morfina-base con difficoltà di ordine generale, verificatesi nel mercato ^{in corso} di approvvigionamento,

a seguito dei seguenti fatti:

- a) dell'arresto di un cinese;
- b) del sequestro di una nave carica di droga nel canale di Suez;
- c) dell'interruzione dei rapporti tra mafia catanese e mafia palermitana.

A queste considerazioni si è obiettato che un simile stato di cose non avrebbe potuto farsi risalire alla data del 12 luglio 1983, poichè l'arresto del cinese Koh Bak Kin è stato riferito dagli organi di stampa (vedasi prodotta copia del "giornale di Sicilia" del 16 luglio 1983) siccome avvenuto appena due giorni prima.

Dunque, si sostiene da parte dei difensori degli imputati, non vi sarebbe stato il tempo materiale perchè si constatasse la carenza di morfina-base e sorgesse la necessità di reperimento, anche se la circostanza viene avvalorata dalle dichiarazioni del dott. De Luca (verbale 50 f.13 e segg.), ma si aggiunge nei motivi di appello che queste dichiarazioni sono frutto di una semplice ipotesi investigativa ed equivalgono ad un semplice riscontro esterno dell'indizio, che non bastano a sorreggerlo.


Osserva la Corte che il dott. De Luca all'udienza del 12 marzo 1984 (verbale 50 f.13 e segg.) ha

riferito fatti dei quali era venuto a conoscenza diretta nell'espletamento delle sue funzioni di dirigente della C-riminalpol, offrendo precise informazioni non solo sui rapporti tra mafiosi catanesi e mafiosi palermitani (tra i quali parla di una sorta di "inter-scambio" di sostanze stupefacenti), ma accennando anche al sequestro della nave anzi~~etta~~.

Ha dichiarato, infatti, il dott. De Luca che, smantellate nel palermitano dal 1980 al 1982 ben quattro raffinerie di morfina-base, si venne a conoscenza che per un certo tempo il rifornimento della droga avveniva attraverso l'importazione di eroina da paesi del Medio Oriente tramite una organizzazione facente capo a tale Mutolo Gaspare, nella quale erano inseriti elementi catanesi (tra cui certo Condorelli).

In seguito, però, all'arresto del Mutolo ed al sequestro della nave sopraindicata, che trasportava Kg.208 di eroina e Kg 25 di morfina-base, riemerse l'esigenza di ripristinare le raffinerie palermitane e, quindi, la necessità di rifornimento di morfina-base.

Se questi sono i fatti che in ordine di tempo precedono la missione di Rabito e Scarpisi a Milano, non si può dire che siano frutto di fantasia le di-



chiarazioni, rese sul punto dal libanese su circostanze apprese "da relato" dal Rabito, nè si può pensare che sia stato il dott. De Luca a suggerirgli^{le} le.

Ma si obietta nei motivi di appello quando fu fatto al libanese il discorso sulle cause della carenza della morfina-base?

All'hotel Zagarella o all'hotel Holiday Inn?

Nell'impugnata sentenza sono state indicate, in proposito, due date nel senso che la sera del 12 luglio 1983 si parlò da parte del Rabito della necessità di morfina-base (f.29) e nel senso che il discorso fu poi ripreso dopo la comparsa del Pippo (alias Michele) (f.35).

A parere della Corte, se la cosa viene ripetuta, la reiterazione del discorso non è priva di significato, ma è indicativa di una esigenza oggettivamente esistente per effetto di una effettiva situazione di rarefazione di droga greggia, tanto che il libanese riprende il discorso nella telefonata al dott. De Luca del 26 luglio 1983 (ore 20), dicendo che a Milano erano stati acquistati 25 chilogrammi di morfina.

Il fatto poi che i giudici di primo grado non si siano occupati di quest'ultima circostanza non può

essere interpretato come una omissione della motivazione, avendo essi dedicato ampio spazio alle ragioni del loro convincimento sulle cause che spinsero Rabito e Scarpisi a recarsi a Milano il 15 luglio 1983, non dettate certamente dalle banali giustificazioni, date dagli stessi.

In ogni caso, l'omissione di cui si parla nei motivi di appello è priva di rilevanza ai fini della decisione, non valendo in nessun modo a sminuire la portata del contemporaneo annuncio del cambiamento delle modalità esecutive dell'attentato e ciò sia perchè la ricerca di morfina-base avveniva contemporaneamente a quella delle armi e, quindi, era giusto che ^(nelle telefonate) si parlasse contemporaneamente dell'uno e dell'altro argomento, sia perchè il dott. De Luca (cui la notizia veniva riferita) ha ripetutamente detto che a lui non interessava il discorso sulla morfina-base, sebbene quello sulle armi, come si evince dal contesto della stessa telefonata del 26 luglio 1983.

Non vi sono, pertanto, elementi per ritenere inattendibili le dichiarazioni del libanese sulle ragioni, che spinsero Rabito e Scarpisi ad incontrarsi con lui a Milano a partire dal 15 luglio 1983, ragioni che risulteranno più evidenti dal confronto con le

Scarpisi Rabito

banali ed illogiche giustificazioni, offerte al riguardo dai due predetti imputati.

E) Incontro a Pioltello del 17 luglio 1983

A questo punto è estremamente importante prendere in esame quello che è accaduto a Milano dopo la partenza del libanese da Taormina, avvenuta il 14 luglio 1983, e l'arrivo a Milano.

Risulta, infatti, dalle telefonate intercettate che dal giorno successivo a tale arrivo il libanese si tenne in continuo contatto con il dott. De Luca, continuando a seguire i movimenti di Rabito e Scarpi.

In particolare, sia in istruttoria che al dibattimento lo stesso ha riferito di aver messo in contatto i suddetti con tale Leonardo di origine trapanese (identificato, poi, per Leonardo La Grassa, gestore a Pioltello del bar denominato "Las Vegas") al fine di reperire armi e droga.

Gli elementi indicati nell'impugnata sentenza provano che l'incontro di cui si parla è in realtà avvenuto il giorno 17 luglio 1983 verso le ore 18-19 presso il detto bar del "Leonardo".

Ma quali discorsi si fecero nell'occasione?


Secondo il racconto del libanese Rabito e Scarpi si chiesero armi pesanti da scambiare con eroina

o da pagare, mentre, a sua volta, il Leonardo chiese due chilogrammi di eroina con consegna entro 24 ore, aggiungendo che, essendo periodo feriale, non aveva la possibilità di procurare armi a Milano, ma avrebbe potuto farlo in Sicilia, ove sarebbe sceso in occasione delle prossime ferie.

Ha riferito, ancora, il libanese che il giorno 18 luglio 1983, dopo che il Rabito era ripartito per la Sicilia, i contatti proseguirono con tale Pippo (alias Michele), che, pur non essendo stato identificato di persona, va considerato un personaggio realmente esistente, intervenuto nella vicenda con un ruolo di notevole rilievo.

Il suggello alle dichiarazioni, rese sul punto dal libanese, si rinviene in molteplici elementi di riscontro obiettivo, che possono così riassumersi:

- 1) in data 15 luglio 1983 il libanese riferisce al dott. De Luca che il giorno seguente vedrà a Milano il Piero (vedasi telefonata tradotta in verbale all'udienza del 12 dicembre 1983);
- 2) il giorno 16 luglio 1983 il dott. De Luca s'incontra a Milano con il libanese, il quale gli riferisce: a) che intende fare incontrare Rabito e Scarpi (già venuti a Milano) con un "tizio" di cui non dà altre indicazioni; b) che per la più effi-



cace riuscita delle sue operazioni, occorresse che siano disposti pedinamenti e fotografie nei suoi confronti; c) che, come contropartita del suo operato, chiede la revoca dei mandati di cattura pendenti a suo carico (verbale 48 f.55);

3) lo stesso giorno 16 luglio 1983 il dott. De Luca va a Roma a conferire con il dott. Sabatino (verbale 51 f. 12-13), mentre il giorno 19 luglio 1983 si reca a conferire con il Procuratore Generale di Palermo dott. Viola ed il pomeriggio dello stesso giorno ha un colloquio a Milano con il Procuratore Generale di quella città dott. Corrias (verbale 48 f.18-19), alla presenza del Procuratore della Repubblica dott. Gresti e del Consigliere istruttore;

4) il giorno 17 luglio 1983 il Rabito risulta essere a Milano, come si evince dalla telefonata n. 0142, intercettata sulla utenza Rosano delle ore 19,03, con la quale fa presente di essere di ritorno da Como e che sta andando in un luogo che non conosce "a 15 minuti";

5) il giorno 18 luglio 1983 Rabito lascia Milano e torna a Palermo, ma da quest'ultima città si mantiene in frequentissimi contatti con Salvatore Rosano, al quale telefona alle ore 20,26 del 18 luglio, alle ore 19,02 del 19 luglio,


alle ore 11,09 e 20,16 del 20 luglio, altre quattro volte telefona il 21 luglio ed, infine, telefona alle ore 17,03 del 22 luglio;

6) dalla conversazione n.0162 del 18 luglio 1983 ORE 19,21, intercettate sulla utenza Rosano, si evince che quella sera giungeva a Milano un tale Michele dall'accento siciliano, il quale dice di trovarsi al solito bar e invita il Rosano a raggiungerlo; Rosano risponde di aspettarlo, perchè a casa sua alle ore 20,30 deve arrivare "LUI";

7) dalla successiva telefonata n.0164, intercettata alle ore 20,26 del 18 luglio 1983 sull'utenza Rosano, si comprende che questo "LUI" è lo Scarpisi, il quale dopo aver accompagnato Rabito all'aeroporto, si riporta a casa di Rosano e da quest'ultimo viene avvertito della venuta del Michele e invitato a raggiungere il libanese (Jean Pierre);

8) Scarpisi alle ore 21,38 del 18 luglio 1983 si mette in contatto con Rosano (telefonata n.0168), dicendo di trovarsi al viale Bligny (dove alloggiava il libanese all'Hotel Villa d'Este) e chiede al Rosano il nome dell'albergo;

9) dalla telefonata n.0178, intercettata sulla utenza Rosano alle ore 19,02 del 19 luglio 1983



e svoltasi tra Rabito e Rosano, prima, e tra Rabito e Scarpisi, poi, si apprende: a) che Scarpisi si era incontrato con il libanese (Jean Pierre), il quale aveva rimandato la conclusione dell'affare al rientro delle ferie; b) che Scarpisi si era visto pure con "Nardo", con il quale aveva trattato due cose distinte; c) che Michele "se n'è sceso";

10) l'identità di Leonardo La Grassa è ricostruibile attraverso le indagini di polizia sul suo conto ed, in particolare, attraverso la nota del Nucleo di P.G. dei locali Carabinieri in data 9 marzo 1984 ed il fonogramma della Questura di Trapani in data 7 giugno 1984; da detti documenti risulta che il predetto è siciliano, titolare di un bar a Pioltello, che lo stesso il 16 luglio 1983 è stato dimesso dall'ospedale di Cernusco sul Naviglio, che successivamente è sceso in Sicilia, che il 27 luglio è stato ricoverato all'ospedale di Trapani dal quale lo stesso giorno è stato dimesso, che, infine, il La Grassa è pregiudicato per attività di stampo mafioso e colpito di mandato di cattura per traffico di stupefacenti;

11) le notizie sul conto del La Grassa trovano, in parte, riscontro nell'interrogatorio, reso da


costui al giudice istruttore del Tribunale di Palermo in data 27 gennaio 1984 (in cui ammette di essersi incontrato nel mese di luglio 1983 con il Ghas-san, il quale era in compagnia di due persone che volevano "vendergli" armi) e nella deposizione, resa in questa fase del procedimento, dal pentito Angelo Epaminonda, che sarà meglio esaminata in seguito.

Indubbiamente l'insieme di queste risultanze offre elementi di verifica della attendibilità delle dichiarazioni del libanese, che consentono un controllo di quanto dallo stesso riferito a proposito dello "sbarco" a Milano di Rabito e Scarpisi (come lo stesso lo definisce nel verbale 50 f.30).

Ma in contrapposizione a quello del libanese quale è il comportamento degli imputati che egli accusa?

Anzitutto Rabito e Scarpisi danno una prima spiegazione inaccettabile sul piano logico, dicendo che andarono a Milano nel mese di luglio 1983 per trascorrervi un periodo di ferie, ma, poi, mutando versione, diranno che si recarono a Milano per contattare ditte operanti nel settore dei mobili per ufficio.

Scarpisi dice che si recarono presso la ditta tre Castelli, Rabito parla, invece, della piazza Castello.



Ma nessun affare risulta concluso con le ditte anzidette; gli imputati parleranno successivamente di affari di altro tipo (riguardanti camicie, pantaloni, macchine da scrivere).

Ed, ancora, Rabito in istruttoria nega di conoscere il Michele, dicendo che l'unica persona a nome Michele che ha conosciuto è un defunto zio della madre; al dibattimento, al cospetto delle numerose contestazioni, ammette di essersi incontrato a Milano con il Michele, dando però spiegazioni inaccettabili degli incontri con costui (verbale 24 f.23, verbale 38 f.8, verbale 81 f.19).

Anche Scarpisi dopo avere negato in istruttoria e per ben quattro volte la conoscenza del Michele, al dibattimento e dopo le contestazioni, scaturite dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza Rosano, finisce per ammettere la conoscenza del suddetto, dicendo di essersi incontrato con costui tre volte per l'affare delle camicie (verbale 75 p.3).

Lo stesso comportamento gli imputati hanno mantenuto a proposito del La Grassa, la cui conoscenza salta fuori a seguito delle contestazioni dibattimentali ed, in particolare, dopo la contestazione relativa al fatto che tra il Rabito e lo Scarpisi si è parlato nella telefonata del 19 luglio 1983

(ore 19,02) di "quello Nardo".

- 107 -

Ma anche a questo riguardo le dichiarazioni dei suddetti imputati ^{si} appalessano illogiche: si accenna nei loro interrogatori ad un affare di macchine da scrivere che non poteva interessare affatto il Rabito, il che costringe i due a ripiegare, dicendo che si tratta di un affare incrociato di macchine da scrivere (riguardante Scarpisi) e di camicie (interessante i due).

Ma il testo della conversazione su questo punto ("Ma per quale risposta parli tu? Per quella tua o per la risposta mia?") è così oscuro e sibillino da non consentire siffatta interpretazione, che cozza, peraltro, con quanto dichiarato dal La Grassa, secondo il quale i due avrebbero, invece, parlato di armi.

Anche per quanto riguarda l'amicizia con il Rosano si riscontrano numerose contraddizioni nelle dichiarazioni di Rabito e Scarpisi.

Anzitutto in istruttoria Scarpisi ha sempre mantenuto il silenzio su casa Rosano e così pure il Rabito.

La versione dei due cambia radicalmente in dibattimento, dopo le contestazioni sulle telefonate.

Così per spiegare l'espressione "cosa da prepa-

rare" di cui si parla nella telefonata n.0142, intercettata alle ore 19,03 del 17 luglio 1983 sull'utenza Rosano, Rabito è costretto a dire che si tratta di un elenco di pantaloni, depositati nella sua fabbrica di sedie a Palermo e sui quali nulla di concreto si è potuto accertare (verbale 78 p.7).

Neanche su questo argomento dei pantaloni i due imputati sono riusciti ad entrare in sintonia.

Scarpisi, pur dicendo di aver trattato l'affare in società con Rabito, non ha saputo indicare nè il numero, nè la data di acquisto, nè il prezzo dei pantaloni (verbale 76 f.4,5,6,).

Rabito, invece, all'udienza del 23 gennaio 1984 (verbale 27 f.9) ne ha indicato la data di acquisto nella 1^a decade del mese di giugno 1983 e all'udienza del 4 maggio 1984 ha precisato che i pantaloni erano 380 (verbale n.78 f.8).

Due altre contraddizioni sono state rilevate sul punto dai primi giudici, come si legge a pag.294-295 dell'impugnata sentenza. I pantaloni sarebbero stati 500 (e non 380) ed in possesso del Rabito sin dalla data del suo viaggio in U.S.A., che risale a maggio 1983 (e non a giugno 1983).

Ulteriori contraddizioni ed illegittimità sono state ravvisate dai primi giudici a proposito dei rap-

porti tra Rabito e Rosano.

- 109 -

Ed, infatti, il primo si sarebbe rivolto al secondo per ottenere una fornitura di legname, pur sapendo che era in difficoltà economiche e non era interessato nel relativo commercio.


All'udienza dell'11 maggio 1984 (verbale 83 f.8) il Rabito dice addirittura che il Rosano era un "semi-mongoloide".

Una ulteriore assurdità riguarda le asserite forniture di sedie per la paninoteca di cui si parla nella telefonata delle ore 21,47 del 30 giugno 1983.

Non si riesce a capire cosa possa farsene il Rosano di 200 sedie per aprire una paninoteca, ove solitamente le consumazioni si fanno in piedi.

Ed, infine, assurda si appalesa la ragione per la quale il Rabito nelle telefonate si qualifica come "Renzo", non essendo ragionevolmente logica la spiegazione che ha cercato di darne, dicendo che lo faceva sol perchè Renzo è l'anagramma del proprio nome (verbale 78 f.5).

Questo comportamento insincero e contraddittorio degli imputati Rabito e Scarpisi ha un valore sintomatico nella ricostruzione della vicenda, poichè è ben lungi dall'offrire una alternativa valida alle dichiarazioni del libanese ed anzi ne constitui-



sce, indirettamente, una conferma.

Non avrebbe avuto, infatti, un senso logico il diniego della conoscenza del libanese se i loro rapporti si fossero svolti su un piano di liceità e di correttezza.

Il comportamento mendace ed equivoco di Rabito e Scarpisi dimostra, invece, che avevano qualcosa di molto compromettente da nascondere.

Si pensi, addirittura, che Rabito, appena arrestato, non dichiara di essere stato dal 27 al 29 luglio 1983 a Taormina insieme al libanese: sarebbe stato il suo "alibi" migliore e nemmeno lo cita.

F) Annuncio della strage

L'impugnata sentenza ha premesso, sul punto, alcune notizie preliminari e, precisamente, che il libanese, il quale si trova all'Hotel Capo Taormina, dalla telefonata, avuta con Rabito alle ore 18,06 del 25 luglio 1983, apprende che costui lo verrà a trovare a Taormina intorno alle ore 15 del giorno successivo.

Senonchè l'indomani al posto del Rabito si presenta all'appuntamento (fissato all'Holiday Inn) il Pippo (alias Michele) in ora compresa tra le 12 e le 15.

A questo punto, secondo le dichiarazioni del

libanese, da parte del Pippo (alias Michele) avviene l'annuncio della strage a mezzo dell'autobomba.

La prima obiezione, che viene fatta a queste dichiarazioni nei motivi di appello degli imputati, prende le mosse dal confronto critico tra le dichiarazioni del libanese e la relazione di servizio redatta in data 6 agosto 1983 dal dott. Antonino Cassarà della Questura di Palermo, nella quale si dice che il discorso sull'autobomba sarebbe stato fatto sin dal 12 luglio 1983, il che farebbe venir meno, secondo la tesi degli appellanti, non solo la ritenuta novità del preannuncio della strage, ma, addirittura, la sussistenza del "doppio preannuncio" sul quale tanto si insiste nell'impugnata sentenza (il 12 luglio annuncio dell'attentato con armi comuni, il 26 luglio annuncio dell'attentato con autobomba).

Osserva la Corte che dalla relazione del dott. Cassarà non si possono trarre notizie precise ed ineccepibili sui fatti, in quanto il predetto funzionario non ha redatto un regolare verbale di interrogatorio del libanese, ma si è limitato a trascrivere, dopo qualche giorno, quello che il libanese verbalmente ed informalmente gli aveva riferito subito dopo l'arresto e, quindi, "a caldo" e senza

la necessaria concentrazione.

Ma, a prescindere da ciò, il contenuto della telefonata del 26 luglio offre di per sè, a parere della Corte, gli elementi per ritenere che il cambiamento delle modalità esecutive della strage non possa farsi risalire a data anteriore .

Nella stessa si dice, infatti, testualmente:
"allora hanno voluto adesso fare un altro caso, cioè come fanno lì i Palestinesi", vale a dire il Bou Chebel Ghassan fa riferimento ad un metodo scelto in sostituzione di quello di precedenza programmato (uso di fucili lancia-granate) e con il quale "è più facile farli fuori", in quanto "appena lui passa, da 100/200 metri si schiaccia", "allora si fa fuori 30/40 persone tutt'intorno".

L'originalità ed atipicità delle modalità esecutive della strage "alla maniera di Beirut" e la sua reale verifica dopo qualche giorno dal preannuncio offre un inattaccabile suggello alle dichiarazioni del libanese, a nulla rilevando la diversa indicazione della vittima o delle vittime designate (De Francesco, Falcone e non Chinnici), perchè questo è anzi il segno inequivocabile del ruolo di semplice informatore del libanese.

Non è chi non veda quali perplessità avrebbe

suscitato un diverso comportamento, se, cioè, il libanese fosse stato in grado di conoscere, per filo e per segno, la data e l'ora precisa dell'attentato e l'obiettivo "mirato" di esso.

Ma non è solo questo l'oggetto della critica degli appellanti che si appunta in modo particolare sulla indimostrata mancanza di collegamento tra il Rabito ed il Pippo (alias Michele).

Si dice, infatti, come mai il libanese dopo la venuta del Pippo (alias Michele) non si sia precipitato a telefonare al Rabito per chiedergli perchè mai non era venuto a Taormina ed al posto suo aveva inviato, come semplice "nuncius", il Pippo (alias Michele).

Secondo gli appellanti il contenuto della telefonata in questione, fatta il 26 luglio alle ore 20 dal libanese al dott. De Luca, non sarebbe raccordabile con quella fatta lo stesso giorno alle ore 21,48 al Rabito, nella quale ultima non esiste il minimo accenno alla venuta del Pippo (alias Michele).

Conseguentemente, si sostiene che la mancanza di ogni riferimento su ciò sarebbe la prova più evidente a sostegno della "invenzione" del libanese sull'annuncio della strage, dato il 26 luglio al dott. De Luca.

Alf. R. Kaly

Osserva la Corte che al semplice silenzio del libanese sulla venuta a Taormina del Pippo (alias Michele) non può attribuirsi, in modo univoco il significato anzidetto, giacchè anche in altre occasioni il libanese è stato restio a parlare, giustificando ciò con il fatto che nelle telefonate doveva usare un certo riserbo per non dare adito a sospetti e per lasciar parlare i suoi interlocutori (vedasi interrogatorio in data 5 agosto 1983 al P.M.).

Proprio perciò il contenuto della telefonata delle ore 21,48 del 26 luglio tra il Rabito ed il libanese può essere stato così generico, quasi che il libanese fosse lì ad attendere che sull'argomento della venuta del Michele a Taormina, sull'argomento del cambiamento del sistema dell'attentato ed altro si pronunciasse il Rabito, in altre parole, per lasciarlo parlare ed acquisire dallo stesso maggiori particolari da riferire al dott. De Luca secondo l'intesa che con quest'ultimo c'era stata nella telefonata dello stesso 26 luglio.

Peraltro, almeno due altre circostanze provano, a parere della Corte, l'esistenza di uno stretto collegamento tra il Rabito ed il Michele.

Anzitutto è da domandarsi come il Michele sia

venuto a conoscenza che l'appuntamento con il libanese per il giorno 26 luglio era all'Holiday Inn e non all'albergo Capo Taormina, ove il libanese alloggiava (verbale 70 f.10).

E' evidente che non poteva avvertire di ciò il Michele se non la persona che aveva dato l'appuntamento al libanese e, quindi, lo stesso Rabito (vedasi telefonata del 25 luglio 1983 ore 18,06).

Altro elemento di verifica in ordine a siffatto collegamento si trae dalla telefonata fatta da Rabito dalla stanza n.614 dell'Holiday Inn di Giardini-Naxos al bar Strauss di Palermo alle ore 12,01 del 28 luglio 1983.

Di questa telefonata (della durata di 25 scatti) prima degli accertamenti, fatti a mezzo della polizia giudiziaria (vedasi nota dei CC. in data 13 giugno 1984), nessuno aveva mai parlato ad eccezione del libanese, il quale aveva detto in proposito che il Rabito si era mostrato preoccupato dell'arrivo a Taormina del personaggio indicato dal libanese come Pippo e per accertarne l'identità aveva telefonato a Palermo: dopo questa telefonata lo stesso era apparso rasserenato, avendo saputo che il Pippo, venuto a Taormina, del quale aveva parlato il libanese, altri non era che il Michele.

Alf. C. B. 7

Ora se, da un canto, si potrebbe obiettare che non si conosce il contenuto di questa telefonata (che non è stata intercettata), d'altro canto è da rilevare che il Rabito ne ha sempre taciuto l'esistenza e solo all'udienza del 15 giugno 1984 (dopo l'accertamento fatto dalla polizia giudiziaria) lo stesso si è indotto a parlarne.

Ora se nessuno ^{ne} aveva mai fatto menzione, è evidente che il libanese non poteva esser venuto a conoscenza di questa telefonata se non per bocca del Rabito, il che offre un ulteriore riscontro alle dichiarazioni del libanese non solo circa il contenuto della telefonata stessa (fatta, cioè, per sincerarsi della venuta del Michele a Taormina), ma altresì a sostegno del collegamento di Rabito e Scarpisi con il Michele.

G) Pretesa invenzione della esistenza del Michele

Le critiche mosse all'impugnata sentenza sull'affermata esistenza del Michele e sul protagonismo del medesimo nella vicenda per cui è processo non si fermano a quelle sopraesposte, ma vengono sviluppate anche attraverso l'esame critico delle telefonate intercettate dal 21 al 25 luglio 1983 tra il libanese ed il Rabito.

Si dice, infatti, che il contenuto di queste

telefonat~~o~~ è talmente inconcludente e banale da denotare che il libanese non avrebbe avuto nulla di concreto e di specifico da riferire al dott. De Luca all'infuori del fatto che Pippo (ma poi, cambiando versione, dirà Piero) aveva portato in Sicilia 7/8 pezzi, intendendo riferirsi ad armi carte. Si dice anzi nei motivi di appello che il sospetto che il dott. De Luca si sia accorto della insincerità del libanese sarebbe affiorato dalla telefonata del 22 luglio 1983 (ore 19) ("Franco, non facciamo più niente e chⁱ s'è visto, s'è visto") a causa della genericità delle notizie.

Ecco perchè, secondo gli appellanti, il libanese avrebbe cercato di incontrarsi con Rabito e Scarpi-
si e, cioè, per mettere in bocca a costoro le "notizie" da riferire al dott. De Luca. E poichè l'incontro preannunciato a quest'ultimo con la telefonata delle ore 18,50 del 25 luglio 1983 ("domani vengono da me alle tre") non avviene, sostengono gli appellanti che in conseguenza di ciò il libanese, che ha promesso di dare notizie al dott. De Luca, si vede costretto ad "inventare" la venuta del Michele al posto del Rabito e ad "inventare" l'annuncio sensazionale che forma oggetto della telefonata del 26 luglio 1983 (vedasi appello avv. Mamma-

Alf. Catala

na f.44 e segg./appello avv. Lo Presti f.132 e segg.).

Osserva la Corte che l'esposta censura è priva di ogni fondamento in considerazione del fatto che l'esistenza del Michele è stata ammessa dagli imputati Rabito e Scarpisi ed il protagonismo del Michele lega bene con il comportamento dei suddetti.

Già si è detto che il giorno 17 luglio 1983 Scarpisi e Rabito si incontrarono con "Nardo" a Pioltello, che il giorno 18 luglio Scarpisi si incontrò con il libanese e con Michele ("arrivato da giù"), che il giorno 19 luglio Scarpisi rivide il "Nardo" (come si evince dalla telefonata delle ore 19,02 dello stesso giorno sull'utenza Rosano), che il giorno 20 luglio alle ore 20 circa Scarpisi deve incontrare altra persona a Milano (vedasi telefonata delle ore 11,09 del 20 luglio 1983 sull'utenza Rosano).

Tutto questo si svolge sotto l'attenta supervisione del Rabito, che, tornato in Sicilia il 18 luglio 1983, telefona ben nove volte in casa Rosano per chiedere notizie sugli avvenimenti e sugli incontri di cui, *f*rattanto, Scarpisi si interessa a Milano.

Si pensi che è talmente importante quello che avviene a Milano che addirittura il Rabito vuole lui stesso tornare a Milano, come risulta dalla te-

telefonata delle ore 20,16 del 20 luglio 1983 sull'utenza Rosano.

- 119 -

Di fronte a questo incredibile attivismo dei due non si può assolutamente pensare che i contatti con il "Nardo" (Leonardo La Grassa), con il Rosano e con il Michele riguardino soltanto gli affari delle camicie, delle sedie e delle macchine da scrivere, affari mai menzionati nelle telefonate e mai portati a compimento.

E' semplicemente assurdo pensare che la ragione che li spinge a questa frenetica attività risieda soltanto nei banali incontri dagli stessi indicati, specie in considerazione del fatto che il protagonismo di Rabito e Scarpisi continua nei giorni immediatamente antecedenti alla strage.

Risulta, infatti, che in quei giorni i due avevano preannunciato al libanese una loro venuta a Taormina, ma con la telefonata del 26 luglio 1983 (ore 21,48) il Rabito fa sapere al libanese: "tuo cugino per ora ha molto da fare".

Non si sa in concreto in che cosa consistano questi impegni tanto importanti che trattengono Scarpisi a Palermo, anche se non bisogna dimenticare che proprio in questi giorni scende da Milano il La Grassa, che, come risulta dalla nota in data

Alfio Catalano

13 giugno 1984 della polizia giudiziaria, viene ricoverato il giorno 27 luglio 1983 presso l'ospedale di Trapani e dimesso lo stesso giorno.

Ora il La Grassa non è un personaggio secondario del processo: si sa che è un trafficante di stupefacenti, ma attraverso la deposizione, resa in questo grado del procedimento dal dissociato Angelo Epaninonda, si sa anche che è stato minacciato di morte da persona venuta dalla Sicilia perchè sospettato di essere un accusatore dei Greco.

Le considerazioni sul La Grassa non si possono scindere da quelle sul "Michele" nel quadro di quella frenetica attività, svoltasi prima a Milano e proseguita poi in Sicilia.

Appare, pertanto, del tutto arbitrario sostenere che il personaggio Michele sia frutto di pura invenzione dal momento che i suddetti imputati ammettono di averlo conosciuto, sia pure dichiarando che si trattava di un semplice venditore di camicie.

Ma, a prescindere dalla considerazione che è incredibile pensare che Rabito e Scarpisi si dedichino alla vendita di camicie, quando viceversa l'attività dichiarata del primo era quella di fabbricante di sedie e del secondo di rappresentante di macchine da scrivere, d'altra parte va rilevato che non

troverebbe nemmeno una logica spiegazione il fitto mistero da parte di costoro nel rifiutare ogni indicazione sulla identità del Michele, se veramente si fosse trattato soltanto di un venditore di camicie.

Non valgono nemmeno a far sorgere il sospetto sulla esistenza del Michele le considerazioni, svolte dagli appellanti a proposito del fatto che il libanese non comunicò al dott. De Luca di avere un appuntamento all'hotel Zagarella di Palermo con il Michele.

Non è affatto vero che il libanese abbia avuto in proposito un atteggiamento reticente, dal momento che lo stesso, dopo la richiesta da parte del dott. De Luca nella telefonata del 26 luglio 1983 (ore 20) ~~non si presentò~~ di cercare di rilevare il numero di targa della macchina del Michele e di descrivergli i connotati somatici dello stesso, gli propose di incontrarsi di persona ("parliamo a voce io e te").

Un incontro tra i due era stato anche programmato all'aeroporto di Catania per il giorno 29 luglio 1983, incontro che, poi, come si è detto in narrativa, non poté aver luogo per le ragioni già esposte.

Ma anche nella telefonata del 1° agosto 1983

Alf. Atty

(ore 18,20) il libanese continua ad insistere sulla necessità di incontrarsi personalmente con il dott. De Luca e proprio perciò viene concordato tra i due nella successiva telefonata del 3 agosto 1983 (ore 11,25) di incontrarsi all'hotel Zagarella di Palermo.

Il fatto poi che il libanese avesse programmato un appuntamento in tale albergo anche con il Michele non è incompatibile con il contemporaneo appuntamento dato al funzionario di polizia, perchè anzi questa poteva essere l'occasione propizia per fornirgli indicazioni sull'identità del Michele, la cui esistenza non può essere posta in dubbio per i seri e decisivi riscontri sopraelencati.

H) Personalità di Rabito e Scarpisi e loro affiliazione alla cosca dei Greco

Dagli elementi di fatto sin qui vagliati si possono trarre alcune considerazioni di ordine generale circa la sostanziale attendibilità delle dichiarazioni del libanese, a torto qualificate come una "chiamata di correo", dato che lo stesso ha parlato prima ancora dell'inizio del processo e, quindi, non in veste di imputato e non per scagionarsi da una accusa rivolta contro di lui.


Oltre che nei numerosi accertamenti, fatti nel corso del dibattimento di primo grado, le dichiara-

zioni del libanese trovand~~o~~, poi, un supporto logico nella considerazione secondo cui se avesse voluto indirizzare le indagini degli inquirenti verso una falsa pista e tutelare l'anonimato dalle persone con le quali andava via via incontrandosi, lo stesso non avrebbe richiesto quei pedinamenti e quelle fotografie su cui ha tanto insistito (verbale 48 f.48 e segg., verbale 49 f.27).

Se, dunque, non è contestabile che il 12 luglio 1983 il Rabito ebbe a fare l'annuncio della preparazione dell'attentato (che logicamente il libanese riferiva anche a Scarpisi, dato che i due agivano di concerto), se da quanto esposto risulta provato che i due si recarono a Milano per la ricerca di armi e di ~~molina~~, resta da accertare quali elementi offre il processo per ritenere che gli stessi fossero affiliati alla cosca dei Greco.

Ma prima di scendere all'esame di tale questione, è opportuno premettere brevi cenni sulla personalità di Rabito e Scarpisi.

Un profilo degli stessi è stato tracciato dal dott. De Luca all'udienza dell'8 marzo 1984 (verbale n.48 f.28) nei seguenti termini: "Sapevamo che il Rabito aveva trafficato in droga con Coppola Domenico, fratello di Coppola Agostino, implicato



nel sequestro di Rossi di Montelera. Sapevamo che Rabito era cognato di Sanchez Rosario, coinvolto in un traffico di droga scoperta nel 1970 e per il quale era stato denunciato insieme a Buscetta Tommaso, ai fratelli Cavallaro e a Spadaro Tommaso, coinvolto quest'ultimo nell'omicidio Dalla Chiesa. Quanto a Scarpisi sapevamo che egli era stato imputato di favoreggiamento personale nei confronti di Conti Francesco Paolo, che era latitante, e venne poi arrestato, in quanto accusato di far parte di una associazione per delinquere, finalizzata al traffico della droga. Di Scarpisi sapevano che egli era legato al gruppo dei Vernette, che sono coloro che gestivano quelle tali raffinerie della droga, una delle quali era stata recentemente scoperta, cioè nel febbraio 1982, nella via Messina Marina".

A queste testuali affermazioni del dott. De Luca bisogna aggiungere tutte le altre considerazioni che secondo i primi giudici provano l'inserimento di Rabito e Scarpisi nel circuito del traffico di droga e non bisogna dimenticare, in particolare, che Rabito è sospettato di inviare droga negli Stati Uniti d'America, nascosta nei contenitori delle sedie da lui prodotte.

Si è obiettato che se veramente il Rabito fosse

dedito a questa lucrosa attività, non verserebbe nelle precarie condizioni economiche, documentate dai numerosi procedimenti di esecuzione forzata subiti.

Ma anche a proposito di tali sospetti non mancano gli elementi di riscontro, ove si consideri che, tra l'altro, esiste una telefonata in lingua inglese (vedasi f.3 fascicolo intercettazioni telefoniche, tradotte su incarico del giudice istruttore del Tribunale di Palermo) in cui Rabito, rivolgendosi ad una impiegata della ditta Turano in America, segnala la presenza di "pacchetto" all'interno di un contenitore delle sedie da lui spedite.

Non è questo un pesante indizio di quel traffico di droga con gli Stati Uniti d'America di cui parla anche il dott. Cassarà nella sua deposizione (verbale 54 f.6)?

Aggiunge lo stesso dott. Cassarà che il fatto che Scarpisi si accompagnasse così assiduamente a Rabito costituiva l'elemento di convalida della non liceità dei rapporti che intercorrevano fra loro, essendo lo Scarpisi abbastanza conosciuto negli ambienti della malavita.

Basandosi sull'insieme di queste risultanze, nonché sulla scorta delle dichiarazioni del dott.

Alfi Rabito

La Corte sul conto del Rabito (verbale 58 f.11 e segg.) e sulla scorta delle intercettazioni telefoniche, dalle quali affiora sempre un linguaggio ermetico e convenzionale (del tipo "i pomodori sono maturi"^{da cui} vedasi^{il} verbale 58 f.13), giustamente i primi giudici hanno ritenuta raggiunta la prova dell'inserimento di Rabito e Scarpisi nell'illecito traffico degli stupefacenti e, per effetto delle rivelazioni del libanese, anche delle loro affiliazione all'organizzazione mafiosa dei Greco.

Si è obiettato da parte dei difensori degli imputati che la confidenza su tale appartenenza, fatta dal Rabito il 12 luglio 1983 (e non preceduta dalla benchè minima allusione nei cinque mesi antecedenti di frequenza con il libanese) potrebbe essere frutto di una semplice millanteria e non corrispondere, quindi, ad un effettivo stato di cose sul piano concreto.

A prescindere dal fatto che una millanteria del genere sarebbe stata altremodo pericolosa, ove fosse stata scoperta dagli appartenenti alla cosca, ritenuta la più potente e temibile del palermitano, se non della Sicilia, asserva la Corte che la prova della affiliazione alla cosca anzidetta non trae origine soltanto dalla confidenza anzidetta, ma è

legata anche alla comparsa del Michele che si affianca a Rabito e Scarpisi con il medesimo compito e con il medesimo incarico.

- 127 -

Lo ha dichiarato infinite volte il libanese e per non ripetere quanto già esposto in narrativa, qui è sufficiente riportare le dichiarazioni, rese dallo stesso all'udienza del 18 aprile 1984 (verbale 71 f.11): "A parte le armi pesanti che c'era in programma di fare arrivare da Cipro, Rabito, Scarpisi e Michele continuavano a interessarsi per trovarne, pesanti e leggere, anche in Italia".

"Il Rabito, lo Scarpisi e il Michele mi dicevano che queste armi li cercavano per conto dei Greco".

Così dicendo, il libanese riprende un discorso già fatto in altre occasioni e, tra l'altro, all'udienza del 9 marzo 1984 (verbale 49 f.6), in cui aveva detto: "Il Rabito e lo Scarpisi cercavano armi pesanti e leggere; ne cercavano molte perchè, a quel che ho capito, c'era una guerra di mafia".

E non si può dire che il libanese non si sia reso conto della gravità di tali affermazioni e non abbia compreso quello che il Rabito e lo Scarpisi gli dicevano.

Ne è talmente convinto da non avere mai nascosto le sue preoccupazioni, tanto che all'udienza del 18

Alfi. Tabby

aprile 1984 (verbale 71 f.15) si esprime nei seguenti termini: "tutti i testimoni a carico della mafia sono stati sempre ammazzati. Questa vendetta io me l'aspetto dai Greco. E' normale".

I) Concorso nella strage da parte di Rabito e Scarpisi

Gli elementi di fatto sin qui esposti provano che gli imputati Rabito e Scarpisi si sono comportati come "socii sceleris", manifestando una piena "disponibilità" in favore della cosca di appartenenza e ponendo in essere, in favore della stessa, comportamenti idonei a secondarne l'attuazione del programma criminoso.

Alla stregua di tali considerazioni giustamente è stata affermata la responsabilità dei suddetti per il reato contestato alla lettera N) della rubrica, della cui configurazione giuridica la Corte si occuperà in seguito.

Ma a questo punto è da domandarsi se Rabito e Scarpisi possono, altresì, ritenersi concorrenti nel reato di strage.

L'impugnata sentenza ha dato al quesito risposta negativa, elencando a sostegno del proprio convincimento una serie di argomentazioni che così possono riassumersi:

a) mancanza di una qualifica di vertice di Rabito e

Scarpisi;

- 129 -

- b) non ipotizzabilità di un rafforzamento dell'altrui proposito da parte degli stessi;
- c) mancanza di prova nel procacciamento dei fucili lancia-granate;
- d) mancanza di prova di un loro intervento nei momenti cruciali di preparazione ed esecuzione della strage;
- e) loro estromissione dalla cosca per effetto dell'intervento del "Michele" e degli altri soggetti operanti all'interno della organizzazione, cui si fa riferimento in numerose telefonate;
- f) impossibilità di configurare la semplice conoscenza dell'attentato come ipotesi di concorso.

Contro questo capo della decisione hanno proposto appello il Procuratore Generale, il Procuratore della Repubblica, le parti civili, rappresentate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, nonché dall'avv. Michelangelo Salerno, sostenendo la erronea applicazione dei principi che regolano il concorso di persone nel reato e deducendo che escludendo il concorso di Rabito e Scarpisi nella strage si è venuta a determinare una sorta di frattura (uno "hiatus") nel procedimento logico e valutativo, seguito dai primi giudici, che dopo aver dato pieno

Alf. Cataly

credito alle dichiarazioni del libanese non ne hanno tratta le necessarie conseguenze sul piano della "ratio decidendi".

Osserva la Corte che la censura del P.M. e delle parti civili sopraindicate è fondata alla luce dei principi soprarichiamati, in virtù dei quali devono considerarsi elementi costitutivi del concorso (sia materiale, che morale) il contributo causale e la volontà di cooperare nel senso che, in primo luogo, il concorrente può considerarsi tale quando la sua opera si sia posta in rapporto di efficienza causale con il verificarsi dell'evento criminoso ed, in secondo luogo, nel senso che lo stesso deve avere la conoscenza o la rappresentazione dell'opera, che altri hanno esplicato, esplicano o stanno per esplicare in vista della realizzazione del fatto criminoso, e la volontà di contribuire, con il proprio operato, a tale realizzazione.

Applicando questi principi al caso in esame, non può negarsi la sussistenza di un contributo causale (sia pure a livello di semplice partecipazione psichica) da parte di Rabito e Scarpisi al programma della strage attraverso l'assolvimento dei compiti propedeutici loro affidati qualche giorno prima dell'attentato che, come si è detto, consisteva-

no nella ricerca di armi (pesanti e leggere).

- 131 -

Ora, se Rabito e Scarpisi cercavano armi pesanti (fucili lancia-granate), è evidente che ciò non poteva servire per l'esecuzione di delitti in pregiudizio di singole persone, essendo evidente che tale ricerca presupponeva un'azione violenta a largo raggio.

Di ciò viene dato atto nell'impugnata sentenza, tuttavia, partendo dalla constatazione che non sono concordi le dichiarazioni rese sul punto dal libanese (il quale il 4 agosto 1983 ha riferito al dott. Cassarà che Enzo e Piero acquistarono due fucili lancia-granate dal "Leonardo", il giorno 5 agosto 1983 ha riferito al P.M. che li acquistarono da un arabo, il 9 settembre 1983 ha riferito da persona sconosciuta ed, infine, all'udienza del 16 aprile 1984 ha riferito che li acquistarono da persone oriunde dalla Sicilia), i primi giudici sono giunti alla conclusione che non esiste alcun riscontro oggettivo del reperimento da parte di Rabito e Scarpisi dei due fucili-lancia-granate.

E poichè secondo l'impugnata sentenza non esiste nemmeno la prova di quel "quid pluris" necessario onde poter affermare che gli stessi siano effettivamente intervenuti nella fabbricazione, collocazio-

Alfi. Catoli

ne, messa in azione del congegno esplosivo, nella fornitura del tritolo occorrente, nella sottrazione dell'auto Fiat 126, nella quale il congegno fu posto, ed, infine, in tutte le altre operazioni preparatorie ed esecutive della strage, da ciò i primi giudici hanno tratto il convincimento per escludere la partecipazione dei due imputati alla strage.

La Corte non ritiene di poter condividere tali considerazioni dal momento che, come è noto, la mafia non è la singola cosca, ma l'associazione a delinquere per eccellenza che non potrebbe operare se non disponesse di una struttura gerarchica e di contatti con il mondo esterno, oltre che con la malavita locale e con quella d'importazione.

In essa esistono varie fasce d'intervento a vari livelli che esplicano la loro azione in varie direzioni (violenza contro i rappresentanti delle istituzioni, violenza contro le cosche avversarie, violenza per reperire i mezzi per il finanziamento dell'associazione ecc.).

Questo intervento a largo raggio presuppone uno "staff" criminale molto numeroso con divisione di compiti e ripartizione di ruoli gerarchici.

Per dottrina e giurisprudenza costante per l'ad-

debitabilità ai singoli "soci sceleris" dei fatti-reato che costituiscono l'oggetto e l'essenza dell'associazione, è necessario che esista una correlazione tra l'attività del gruppo associativo e le persone dei singoli associati, correlazione che nella materia in esame può manifestarsi in varie guise e, cioè, nei contatti esterni, nelle intese di carattere economico, nei processi, nelle "storie" personali e familiari ecc. (così Cass. 25 marzo 1982 ric. De Stefano ed altri).

Nella specie esiste la prova di una adesione specifica di Rabito e Scarpisi al programma dell'organizzazione nel senso che gli stessi, consci sin dal primo momento di tale programma, vi aderirono incondizionatamente, attivandosi nell'anzidetta ricerca di armi.

Si trattava di armi pesanti e leggere, come ha dichiarato il libanese all'udienza del 9 marzo 1984 (verbale 49 f.6) ^{le} come ha ripetuto all'udienza del 18 aprile 1984 (verbale 71 f.11), aggiungendo testualmente: "A parte le armi pesanti che c'era in programma di fare arrivare da Cipro, Rabito Scarpisi e Michele continuarono ad interessarsi per trovarne, pesanti e leggere, anche in Italia".

Ciò denota che vi fu un accordo non "in bianco",

Alf. C. Foley

ma tipicizzato alla esecuzione del piano anzidetto.

La mancanza di un oggettivo riscontro sull'effettivo reperimento dei fucili-lancia-granate ed il fatto che per la strage sia stato adoperato un mezzo diverso (autobomba) non interrompe il nesso causale tra l'apporto prestato dai suddetti e l'evento, poi, verificatosi.

Secondo autorevole dottrina vi è compartecipazione punibile nel caso in cui il soggetto si sia limitato a porre in essere una azione che "ex ante" (secondo una ragionevole prognosi) appariva idonea a facilitare la commissione del reato, rendendone cioè più probabile, il successo, anche se "ex post" si rivela invece inutile (come nel caso di fornitura di un mezzo che poi non viene adoperato).

Nella specie la semplice ricerca dei fucili lancia-granate (indipendentemente dalla circostanza se i due ne vennero in possesso o meno) è un fatto che non rimane avulso dall'"iter" causativo, in quanto rappresenta un momento dell'azione, che si perfeziona, poi, nel corso del suo svolgimento, quando, cioè, nell'elaborazione del piano delittuoso i promotori di esso si rendono conto che è possibile trovare un mezzo di più sicura efficacia.

L'opera di Rabito e Scarpisi serve, dunque, al

perfezionamento del piano delittuoso (a consentire la scelta di un-o strumento di maggiore potenzialità), posto che sul programma dell'attentato vi è una piena adesione preventiva da parte dei due nel senso che, come dice testualmente il libanese all'udienza del 17 aprile 1984 (verbale n.70 f.9) sul conto del Rabito: "lui e gli altri dell'organizzazione lo sapevano e, del resto, era logico che lo sapessero, dal momento che già dal giorno 13 cercavano armi per fare un attentato".

Non si può dire, poi, che per effetto dell'intervento del Michele, Rabito e Scarpisi siano stati estromessi dalla cosca.

Se è vero, infatti, che il libanese riferisce che avrebbe dovuto prendere gli accordi per la missione a Cipro (annunciata al dott. De Luca con la telefonata dal 26 luglio 1983) solo con Michele, escludendo, quindi, Rabito e Scarpisi, d'altra parte è da rilevare che dalle stesse dichiarazioni del libanese si evince che il Rabito il giorno successivo mostrò di essere a conoscenza che il perfezionamento del programma delittuoso aveva portato a sostituire il mezzo prescelto (fucili lancia-granata) con l'autobomba.

La conoscenza di questi fatti che si verificano



nella immediata prossimità della strage (si pensi che il furto della targa automobilistica applicata sulla Fiat 126, adoperata per la deflagrazione, viene consumato nella notte dal 28 al 29 luglio 1983) unitamente alla valutazione del comportamento successivo (viaggio in Calabria di Rabito e Scarpisi del 1° agosto 1983) porta a ritenere che tale estromissione non vi fu, perchè solo chi conosceva gli "interna corporis" poteva essere al corrente del deliberato cambiamento del piano delittuoso.

Nè si può ritenere in base alle risultanze della relazione del dott. Cassarà in data 6 agosto 1983 che Rabito e Scarpisi avrebbero avuto i due fucili lancia-granate da parte del Leonardo e, quindi, in data alquanto lontana rispetto a quella di cambiamento del programma criminoso, poichè contrariamente agli scarni elementi, contenuti in detta relazione, dal complesso delle risultanze processuali emerge che il contatto con Leonardo La Grassa servì soltanto a "contrattare" armi leggere, cioè quelle stesse armi di cui erano disponibili in Sicilia "100 pezzi".

Se, dunque, l'azione di Rabito e Scarpisi si svolge nella medesima direzione dell'altra, sfocia nella strage, se essi conoscono "ab initio" lo

scopo, i destinatari generici, le motivazioni dell'attentato da eseguire con armi pesanti, il loro ruolo non può essere degradato a quello di una platonica conoscenza del programma dell'organizzazione criminosa e denota in modo specifico la loro partecipazione (quanto meno, a livello di adesione psichica) al delitto di strage.

L) Comportamento "post factum" di Rabito e Scarpisi

Anche a proposito del comportamento di Rabito e Scarpisi, successivo alla consumazione della strage, l'impugnata sentenza si è soffermata nell'elencare le numerose contraddizioni in cui sono incorsi i suddetti imputati.

E' significativo, infatti, rilevare che nell'interrogatorio, reso al P.M. il 6 agosto 1983, il Rabito afferma che il giorno 29 luglio 1983 tornò a Palermo per cambiare un assegno di tremila dollari ed anche perchè, ricorrendo l'anniversario della morte della madre, gli sembrava doveroso recarsi quel giorno al cimitero.

Ma stranamente, arrivato a Palermo, dimentica le due cose e si precipita al bar "Strauss", dove (vedi caso) incontra Scarpisi.

Non a torto alcuni difensori di parte civile hanno definito questo bar come il centro nevralgico

Alfredo C. C. C.

di raccolta di informazioni da parte dei componenti dell'organizzazione, perchè nei momenti cruciali della vicenda Rabito e Scarpisi vi si trovano sempre (vedasi telefonate del 9 e del 28 luglio 1983).

Ma sulle modalità di quanto avviene durante questo incontro i due non sono concordi.

Mentre, infatti, Scarpisi all'udienza del 2 maggio 1984 (verbale 76 f.15 e segg.) ha dichiarato che apprese della strage dal titolare del bar, mentre vi si trovava in compagnia del Rabito, viceversa quest'ultimo all'udienza del 14 febbraio 1984 (verbale 37 f.15) ha dichiarato che nulla disse il titolare del bar in loro presenza, avendo appreso la notizia, ascoltando in casa il gazzettino siciliano.

Non meno contraddittorio è stato il comportamento di Scarpisi circa il modo come trascorse le ore precedenti di quel giorno.

Mentre, infatti, al P.M. in data 6 agosto 1983 aveva dichiarato che quella mattina intorno alle ore 8,15 era ancora a letto a dormire, all'udienza del 2 maggio 1984 (verbale 76 f.13 e segg.) ha offerto una inedita versione, dichiarando di essersi recato presso l'agenzia assicurativa di certo Giuseppe Padellaro, sita nelle adiacenze della propria

abitazione, per perfezionare le formalità di vendita di una macchina da scrivere.

Nonostante la conferma della circostanza da parte del suddetto Padellaro, tale versione dei fatti non è degna di credito, in quanto in contrasto con quanto riferito dal fornitore della macchina da scrivere Antonio Davì, il quale ha precisato che lo Scarpisi tra il 12 e il 28 luglio 1983 gli comunicò che la macchina era di gradimento del cliente, sicchè il Davì lo stesso giorno 28 luglio 1983 emise la relativa fattura, che spedì per posta a Scarpisi (verbale 79 f.14). Da una telefonata, intercettata sull'utenza Scarpisi (f. 131 fascicolo intercettaz. trasmesse dal G.I. di Palermo), risulta che il Davì il giorno 27 luglio 1983 cercò in casa lo Scarpisi e la sorella di costui gli rispose che non c'era.

Quanto esposto denota che il Padellaro non aveva nessuna necessità di mettersi in contatto con Scarpisi il giorno 29 luglio 1983, posto che la compravendita della macchina da scrivere si era perfezionata in data antecedente.

Per cercare di puntellare le proprie dichiarazioni il teste Padellaro (che il P.M. si è riservato di incriminare per falso) si è visto costretto a

Polpi Catoli

dire che Scarpisi gli consegnò la fattura il giorno 2 agosto 1983, il che non era materialmente possibile, essendo provato che quel giorno Scarpisi si trovava in Calabria.

V'è, dunque, da parte del teste Padellaro una evidente forzatura sulla data dell'incontro con Scarpisi, che giustamente la sentenza di primo grado ha interpretato come un fallimento dell'"alibi" offerto da quest'ultimo.

M) Viaggio in Calabria del 1° agosto 1983

Ulteriore elemento da valutare a carico degli imputati Rabito e Scarpisi e che depone per la non liceità dei rapporti che intercorrevano tra gli stessi, da una parte, e Salvatore Rosano, dall'altra, si trae dal viaggio dai predetti effettuato in Calabria per recuperare dal Rosano il corrispettivo di una partita di droga che ammontava a 20/25 milioni circa.

A prescindere dall-a constatazione che tale viaggio è stato preceduto da una inspiegabile e strana sosta a Taormina per incontrare il libanese, va rilevato che non sono per nulla credibili le ragioni indicate dagli imputati a giustificazione di tale viaggio, che dovrebbero ravvisarsi nella necessità di incontrarsi con il Rosano che doveva fare

da mediatore per l'acquisto di una partita di legname da certo Rocco Franzè.

Si pensi, al riguardo, all'incongruenza del fatto che i due non avvertono l'opportunità di contattare telefonicamente il Franzè prima della partenza, non si portano appresso il numero telefonico dello stesso e, giunti in Calabria, sono costretti a telefonare affannosamente a Palermo per reperire tale numero e, per di più, in Calabria non vedono nessuna partita di legname, non contattano nessun commerciante e ritornano in Sicilia senza aver concluso nulla.

E' il solito "clichè", adoperato anche in precedenza per giustificare gli spostamenti e gli incontri avuti a Milano (a proposito dei quali hanno parlato di affari relativi a mobili, camicie, pantaloni e macchine da scrivere) senza, tuttavia, riuscire a dare una sola spiegazione plausibile delle loro pretese iniziative. (3) *Vedasi postilla alla fine*

N) Mandanti e causale della strage

Dopo questa premessa sui fatti della causa, occorre portare l'attenzione sulla causale e sui mandanti della strage.

Al quesito ha dato risposta l'impugnata sentenza in ben cinquanta pagine di motivazione, precisando

Polpi Catala

mez

che l'opera penetrante compiuta dall'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo aveva recato non poco intralcio all'organizzazione dei "clan" vincenti, facenti capo ai fratelli Salvatore e Michele Greco.

E' da premettere, infatti, che in data 17 agosto 1982 i suddetti erano stati colpiti da mandato di cattura per i fatti formanti oggetto del c.d. rapporto contro i 161 (associazione per delinquere e traffico di ~~so~~stanze stupefacenti).

Altro mandato di cattura era stato emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo dott. Guarnotta a carico dei Greco in data 9 dicembre 1982 per i delitti di corruzione e truffa aggravata.

Sempre nell'ambito delle indagini, effettuate a seguito del c.d. rapporto contro i 161, in data 31 maggio 1983 erano stati emessi n.37 mandati di cattura contro altrettanti adepti della cosca mafiosa, capeggiata da Michele Greco, indicato come il capolista degli imputati.

In data 4 luglio 1983 è stata emessa, poi, l'ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Palermo dott. Falcone di rinvio a giudizio di Michele Greco e Filippo Marchese per l'omicidio di Pietro Marchese.

Il 9 luglio successivo da parte dello stesso

- 143 -

sott. Falcone viene emesso il mandato di cattura per l'omicidio del generale Dalla Chiesa nei confronti di numerosi esponenti dei "clan" vincenti con a capo i fratelli Salvatore e Michele Greco ed, infine, nello stesso arco di tempo vengono eseguiti dei provvedimenti coercitivi di natura patrimoniale a carico dei fratelli Greco ai sensi dell'art. 274 ter legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e, precisamente, un decreto di sequestro, emesso in data 14 maggio 1983 ed eseguito in data 6 giugno 1983 nei confronti di Greco Salvatore (nato nel 1927), ed un decreto di sequestro, emesso in data 24 giugno 1983 ed eseguito in data 1° luglio 1983 nei confronti di Michele Greco.

Nel quadro di tutti questi provvedimenti per l'importanza rivestita e per le gravi conseguenze, che ne sono derivate nell'ambito dell'organizzazione criminosa, capeggiata dai fratelli Greco, il processo, originato dal citato mandato di cattura, è stato definito come il "processo Greco" come testualmente ha affermato il giudice istruttore dott. Viola, "costituendo l'indagine e l'inchiesta per l'uccisione del generale Dalla Chiesa" essendo diretto ad enucleare

Alfi. Cobley

detti vincenti, ai quali si addebita anche l'omicidio Dalla Chiesa".

Ha aggiunto ancora il dott. Viola "il dott. Chinnici si interessava anche del processo per l'omicidio La Torre, ancora contro ignoti. Mi aveva manifestato il convincimento che la matrice che aveva ideato il delitto era la stessa di quella che aveva ideato il delitto Dalla Chiesa" (f.44-45 deposizione in istruttoria).

Ora non vi è dubbio che questa intensa attività giudiziaria aveva chiaramente dimostrato che una svolta decisiva ed un nuovo impulso era stato dato all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo attraverso l'opera esplicata dal suo dirigente dott. Chinnici.

L'ufficio anzidetto era diventato in tal modo il centro nevralgico della lotta contro la "escalation" mafiosa, non era più, come in passato, secondo la felice espressione di un difensore di parte civile, il "porto delle nebbie" delle assoluzioni per insufficienza di prove.

Anche se materialmente i mandati di cattura non recavano la firma del dott. Chinnici, è provato che tutta l'attività dell'ufficio faceva capo a lui, che, come ha detto il consigliere istruttore

aggiunto dott. Motisi, aveva la "super-visione" di tutto il lavoro che vi si svolgeva (f.35 deposizione in istruttoria).

Di ciò si rendono ben conto i fratelli Michele e Salvatore Greco (che da oltre un decennio sembrano intangibili, non essendo stati colpiti precedentemente da alcun provvedimento giudiziario, ad eccezione della misura di prevenzione loro irrogata negli anni 60).

E per fermare la macchina giudiziaria, che aveva provocato questa serie di provvedimenti, si rendono conto che l'obiettivo da colpire è il dott. Chinnici, che secondo la prassi usuale della nuova personaggio-mafia, diventa così il simbolo da eliminare ed in questo tremendo disegno giustamente è stata ravvisata dai giudici di primo grado la matrice del delitto.

Si è obiettato con i motivi di appello che questa causale non può attribuirsi specificamente ed esclusivamente ai fratelli Greco, in quanto essa è generica ed attribuibile a chiunque osi scrutare nei segreti della mafia e scompagnarne i programmi.

Osserva la Corte che questo ragionamento è alquanto riduttivo perchè non tiene conto, come dice

Ref. C. B.

l'impugnata sentenza, di un dato di incontestabile oggettività, emerso nel corso dell'ampia istruttoria dibattimentale, quale è quello che indica i Greco come i rappresentanti della più potente delle famiglie vincenti, quella dotata di maggior potere decisionale e, proprio perciò, quella alla quale i provvedimenti giudiziari, di cui si è detto, avevano infarto il colpo più forte.

Vale la pena di ricordare quanto ha detto in proposito il dott. De Luca, che è stato il più scrupoloso ed attento investigatore in questa vicenda delittuosa: "Quando Ghassan mi parlò dei Greco di Ciaculli come coloro che Scarpisi e Rabito avevano indicato come emissari nella ricerca delle armi e della morfina-base, io non ebbi alcun dubbio che si trattasse dei fratelli Greco Michele e Salvatore e del loro cugino Greco Salvatore. Non ebbi dubbi, in quanto, pur essendoci a Ciaculli altri Greco, avevano questi una posizione subalterna. Dato il grande rilievo del motivo per cui dovevano servire le armi, cioè per un attentato ai danni dell'Alto Commissario De Francesco, fui portato, infatti, ad escludere che potesse il fatto attribuirsi a dei semplici gregari, dovetti conseguentemente pensare per forza che si trattasse dei fratelli

Greco Salvatore e Greco Michele che erano ai vertici dell'organizzazione mafiosa" (verbale n.50 f.31-32).

- 147 -

Tali considerazioni sono state riprese dal dott. De Luca all'udienza del 15 marzo 1984 (verbale 53 f.8 e segg.), nella quale ha riferito la vicende storiche della mafia, ampiamente riportate nella sentenza di primo grado e così testualmente descritte:

"Fa parte della storia giudiziaria che prima che si verificasse l'omicidio Bontade la pace regnava fra le cosche, operanti in Palermo e nel catanese, mentre dopo tale delitto una serie interminabile di delitti seguì, finendo per prevalere a Palermo il gruppo dei Greco ed a Catania il gruppo facente capo a Santapaola".

Non può dirsi che quella esposta dal dott. De Luca rappresenti il frutto di una semplice interpretazione soggettiva, non suffragata da elementi di supporto, poichè essa è stata riferita sulla base di dati che storicamente trovano riscontro nelle indagini svolte in anni ed anni di lavoro che hanno portato alla costruzione di quella mappa dell'organizzazione mafiosa, sulla cui impostazione sono stati concordi non solo i funzionari di

Ref. C. B.

polizia escussi in dibattimento (vedasi deposizione dott. Cassarà (verbale 54 f.26 e segg.) e deposizione dott. D'Antona (verbale 66 f.2 e segg.), ma anche i numerosi magistrati dell'ufficio istruzione e della Procura di Palermo, impegnati nell'istruzione di processi di mafia (cfr., in particolare, le deposizioni del dott. Giuseppe Ayala, del dott. Girolamo Di Pisa e del dott. Paolo Borsellino, che hanno testimoniato all'udienza del 30 marzo 1984).

Dall'insieme di queste risultanze è emerso che i capi indiscussi, situati ai vertici dell'organizzazione, erano i fratelli Michele e Salvatore Greco, pervenuti a tale rango dopo la rottura della cosiddetta "pax mafiosa" e che portò nell'ambito dei vari gruppi operanti nel palermitano (Greco, Bontade, Inzerillo, Marchese, Zanca, Spadaro, ecc.) alla costituzione dei cosiddetti "clan vincenti" e dei "clan perdenti";

La sussistenza di questa organizzazione verticistica dei gruppi mafiosi trova, altresì, riscontro negli atti e documenti, prodotti in questa fase del procedimento dal Procuratore Generale e che in punto di diritto sono pienamente utilizzabili per le considerazioni già svolte in premessa.

Particolarmente interessanti sono, al riguardo, le dichiarazioni rese dal pentito Tommaso Buscetta, il quale in data 21 luglio 1984 ha riferito al giudice istruttore del Tribunale di Palermo:

"Ognuno degli uomini d'onore fa parte di una "borgata" ed è membro di una "famiglia". In seno alla famiglia vi sono "il capo" eletto dagli uomini d'onore. Egli, a sua volta, nomina "il sottocapo", uno o più consiglieri e i "capidecina". Il capo della famiglia viene chiamato rappresentante della famiglia stessa. Al di sopra delle famiglie e con funzioni di coordinamento esiste una struttura collegiale, chiamata "commissione", composta di membri, ciascuno dei quali rappresenta tre famiglie territorialmente contigue".

E più avanti il Buscetta con riferimento alla zona di Ciaculli ha aggiunto: "Il capo è Michele Greco e il fratello Salvatore, inteso il senatore, è un esponente di grosso prestigio".

Tali dichiarazioni sono state confermate dal Buscetta in data 27 ottobre 1984 alla Corte di Assise di Palermo, recatasi a Roma per interrogarlo in merito all'omicidio di Marchese Pietro, in ordine al quale ha detto testualmente:

"Marchese Pietro apparteneva alla famiglia mafiosa

Ref. Cataly

dei Greco di Ciaculli, il cui capo era Michele Greco. I capi delle famiglie mafiose fanno parte di una commissione, di cui era a capo Michele Greco. Non c'è dubbio che l'omicidio di Pietro Marchese sia stato deciso dalla commissione. Infatti, non è possibile uccidere un uomo d'onore da parte di un'altra famiglia senza l'accordo della commissione. Al momento dell'uccisione del Marchese, Greco Michele era sia capo della famiglia Ciaculli, sia capo della commissione".

In termini analoghi a quelli riferiti da Tommaso Buscetta ha depresso il detenuto Vincenzo Sinagra, interrogato ai sensi dell'art. 453 c.p.p. nella casa di reclusione di Paliano dal magistrato, delegato dalla Corte di Assise di Palermo, riferendo testualmente:

"E' a mia conoscenza che l'omicidio di Pietro Marchese, avvenuto nel carcere dell'Ucciardone, risulta collegato alla guerra tra le cosche che facevano capo alle famiglie di Bontade, Inzerilla, Badalamenti, da un lato, e di Michele Greco, di Filippo Marchese, che era il "braccio della morte" del primo. Tali notizie io le ho apprese anche da mio cugino Sinagra Vincenzo, detto "tempesta", il quale mi disse che sopra Michele Greco c'era Luciano Lig-

gio, invitandomi a non fare il suo nome neanche per scherzo".

Sulla posizione verticistica di Michele Greco e sull'appartenenza dello stesso all'organismo unitario, che ne dirige dall'alto le attività, ha reso dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle di Buscetta e Sinagra il detenuto Salvatore Contorno in sede di interrogatorio, reso il 1° ottobre 1984 in Roma al giudice istruttore del Tribunale di Palermo e del quale è stata data lettura in udienza ai sensi dell'art. 144 bis c.p.p., aggiungendo testualmente: "Nessun delitto di rilievo e tanto meno un omicidio- può essere commesso nel territorio di una famiglia senza il consenso dei rappresentanti della stessa. Gli omicidi più qualificati vengono decisi da tutta la commissione".

Anche se oggi si sono levate molte voci discordi sul fenomeno del c.d. "pentitismo", nel caso in esame non si può dubitare della attendibilità delle dichiarazioni soprariportate che trovano non solo conferma "esterna" nelle risultanze probatorie analizzate nella sentenza, resa nel procedimento per l'anzidetto omicidio di Pietro Marchese dalla Corte di Assise di Palermo in data 17 novembre 1984 (acquisita agli atti), ma soprattutto nelle risultanze pro-

Alf. Contorno

batterie acquisite nel presente procedimento, tra cui meritano particolare menzione le dichiarazioni del dott. Giovanni Falcone (che era il più stretto collaboratore del dott. Chinnici) e che, parlando della struttura dell'organizzazione mafiosa, ha fatto un parallelo con la "gerarchia ecclesiale", dicendo che il Papa (nel nostro caso, Michele Greco) deve essere paragonato al cardinale che viene eletto al soglio di Pietro (verbale 67 f.5).

Se, dunque, secondo il particolare "modus operandi" e secondo il particolare costume delle cosche mafiose, l'esecuzione di ogni delitto di particolare gravità e rilevanza non poteva essere decretata senza il beneplacito della "commissione", nell'impugnata sentenza si giunge alla conclusione (che la Corte condivide) che solo che faceva parte dei vertici dell'organizzazione (e, quindi, segnatamente gli odierni imputati Salvatore e Michele Greco) si trovavano nelle condizioni di decretare l'eliminazione del cons. Chinnici.

Bisogna anche tener conto delle particolari condizioni ambientali in cui è maturato il delitto.

A Palermo sono stati uccisi in pochissimi anni illuminati uomini politici e fedeli servitori dello Stato, colpevoli soltanto di avere compiuto il lo-

ro dovere e di non essersi piegati alla mafia.

- 153 -

Il loro elenco è addirittura impressionante, se si pensa che Palermo è l'unica città che tra l'altro ha dovuto subire in breve arco di tempo l'assassinio del Presidente della Regione, del Procuratore della Repubblica, di un magistrato da tempo impegnato nella lotta alla mafia, del dirigente della squadra mobile, di valorosi ufficiali dei Carabinieri, ed, infine, del Prefetto nominato con lo specifico compito del coordinamento della lotta alla mafia.

In questo clima l'attività coraggiosamente intrapresa dal cons. Chinnici recava grave intralcio alla mafia del tipo imprenditoriale, alla mafia del reimpiego degli enormi profitti, derivanti dalle attività illegali, quale era a quale è quella dei fratelli Greco.

Era stato proprio il cons. Chinnici a dire in un pubblico convegno che "oggi il centro principale degli interessi mafiosi internazionali è costituito dai laboratori clandestini installati in Sicilia; l'isola al centro del Mediterraneo, in posizione strategica, è anche punto di smistamento e di produzione clandestina di armi, attività quest'ultima che vede interessate le organizzazioni

Ref. C. M.

mafiose che operano in stretto rapporto con i trafficanti internazionali".

Alla luce di queste considerazioni c'era una causale (ed una causale imponente e poderosa) per sopprimere il personaggio-simbolo, a cui si dovevano le numerose iniziative giudiziarie contro i fratelli Greco.

Non merita, pertanto, censura l'impugnata sentenza in ordine alla individuazione di siffatta causale, ancorata ad una disamina accurata degli atti processuali e delle risultanze istruttorie ed unicamente convergente in direzione di coloro che, per quanto detto, avevano in quel preciso momento storico un immediato e specifico interesse alla esecuzione di tale delitto, da servire come monito per i posteri.

A confutazione di queste conclusioni si è eccepito nei motivi di appello:

a) il libanese nelle sue dichiarazioni ha fatto riferimento ai Greco di Ciaculli e non ai Greco

di Croceverde Giardini, cui appartengono gli odierni appellanti fratelli Greco;

b) non si può escludere l'esistenza di piste alternative a quelle indicate dal libanese ed, in particolare, della c.d. "pista americana".

Quanto alla censura sub a) osserva la Corte che, pur avendo il libanese fatto riferimento alcune volte solo ai "Greco di Ciaculli", in altre dichiarazioni ai fratelli Greco Michele e Salvatore, in altre, ancora, ai fratelli Greco Michele e Salvatore ed al loro cugino Tàtò e pur avendo parlato nella telefonata, fatta il 26 luglio 1983 (ore 20) al dott. De Luca, prima, soltanto "del Greco" e, poi, di "tre ricchi" senza alcuna specificazione, tuttavia lo stesso ha sempre dichiarato che si trattava dei Greco, i cui nomi risultavano dal giornale letto da Rabito il 12 luglio 1983.

Si tratta, pertanto, di verificare l'attendibilità di siffatta rivelazione alla luce delle risultanze processuali per accertare se il libanese abbia detto il vero, in primo luogo, in ordine alla confidenza fattagli dal Rabito ed, in secondo luogo, in ordine alla indicazione dei mandanti della strage.

Nell'impugnata sentenza dopo un lungo "excursus" storico sulla famiglia dei Greco, si conclude che il Rabito nel fare l'anzidetta confidenza al libanese intendeva riferirsi ai Greco di Ciaculli che sono da identificare con gli odierni appellanti fratelli Salvatore e Michele Greco.

Rabito Greco

Sul primo punto (attendibilità delle dichiarazioni del libanese) la Corte ha già risposto, concludendo che il Rabito non poteva fare la confidenza per semplice millanteria, che è inammissibile per le circostanze, i modi e i tempi, in cui la confidenza fu fatta, e per gli avvenimenti che la seguirono.

Sul secondo punto (diretto alla identificazione dei mandanti della strage nei fratelli Salvatore e Michele Greco, considerati gli esponenti della più potente "famiglia" mafiosa del palermitano) la Corte ritiene di condividere le conclusioni dell'impugnata sentenza per le seguenti ulteriori considerazioni:

- 1) Dalle dichiarazioni, rese in istruttoria dal dott. De Luca (f.173 retro), risulta testualmente: "I Greco suddetti sono, in effetti, considerati in maniera indiscussa in tutto l'ambiente del Palermitano i capi della cosca mafiosa di Caiculli che negli ultimi anni ha avuto il sopravvento sulle altre cosche mafiose sempre nel palermitano, alleandosi con alcune (Corleone, Altofonte, San Lorenzo Colli, Partanna-Mondello, Noce) e scontrandosi con altre. Di tutte le cosche c.d. vincenti i Greco indubbiamente sono in una posizione di supremazia.

Ritengo che i loro soprannomi di "Papa" e di "Senatore" siano loro attribuiti proprio per questa posizione carismatica".

- 2) Dalle dichiarazioni, rese dal dott. Cassarà in udienza (verbale 54 f.28), si evince che il gruppo dei Greco di Croceverde Giardini viene genericamente inteso come gruppo dei Greco di Ciaculli.
- 3) Dalle dichiarazioni, rese in udienza, dal dott. D'Antona della Questura di Palermo, si evince che "la zona di Croceverde Giardini e la zona di Ciaculli ~~ella zona di Ciaculli~~ sono fra loro limitrofe, per cui sono praticamente la stessa cosa (verbale 66 f.3).
- 4) Dalle dichiarazioni del dott. Giuseppe Pignatone, sostituto procuratore della Repubblica in Palermo, risulta che il c.d. processo dei 161 pende contro taluni imputati "che fanno capo alle c.d. cosche vincenti e, quindi, ai Greco di Ciaculli" (f.56 deposizione in istruttoria).
- 5) Anche il dott. Paolo Bersellino, giudice istruttore del Tribunale di Palermo, ha dichiarato in istruttoria (f.53-54) che i mandati di cattura per l'uccisione del prefetto Dalla Chiesa sono stati emessi nei confronti dei Greco di Ciaculli

Alfio Lopez

e di altri già imputati anche nel processo dei 161.

6) Nel decreto emesso dal Tribunale di Palermo, in data 18 maggio 1984 con il quale è stata applicata ai fratelli Michele e Salvatore Greco la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni cinque, gli stessi vengono definiti come "i capi riconosciuti dell'organizzazione mafiosa del palermitano" (f.34) senza possibilità di equivoci con "famiglie" omonime.

7) Ai documenti, prodotti dal Procuratore Generale in questa fase del procedimento, ed, in particolare, dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta l'indicazione Greco di Ciaculli viene specificamente riferita agli odierni appellanti fratelli Salvatore e Michele Greco. Infine, dalle dichiarazioni, rese da Angelo Epaminonda al dibattimento a conferma di quelle già rese in data 15 febbraio 1985 al giudice istruttore del Tribunale di Palermo (ed acquisite agli atti), si evince che sono stati i "Greco" di Palermo a minacciare di morte Leonardo La Grassa, sospettando che fosse il loro accusatore nel presente procedimento.

La deposizione del suddetto Epaminonda merita

un approfondimento, perchè offre un riscontro alle dichiarazioni del libanese. Quando lo stesso, infatti, afferma che i Greco minacciavano di eliminare il La Grassa, evidentemente costoro non ponevano in dubbio la veridicità delle accuse del libanese verso il La Grassa, quale fornitore di armi. Altrimenti, ammettendo che il La Grassa non fosse un fornitore di armi e che non fosse stato contattato dai due "cugini" per la fornitura di lancia-granate e pistole e, cioè, ammettendo che le accuse del libanese fossero false, non si vede perchè i Greco avrebbero avuto motivo di sospettare del La Grassa e di volerlo eliminare come spia della polizia, argomentando ciò dal fatto che il La Grassa (a differenza degli altri) non era stato ancora arrestato fino al mese di dicembre 1983.

In conclusione, dall'insieme di queste risultanze può trarsi, a giudizio della Corte, il sereno convincimento sulla identificazione dei mandanti della strage di via Pipitone Federico negli odierani appellanti ~~siano~~ essi intesi come "i Greco di Caiculli", sia semplicemente come i fratelli Michele e Salvatore Greco.

0) Pretesa esistenza di piste alternative

Quanto alla asserita esistenza di cosiddette

Alf. R. L.

piste alternative nei motivi di appello degli imputati Greco si pone in rilievo, in primo luogo, che la Corte di primo grado non si è occupata delle dichiarazioni, rese dal dott. Aldo Rizzo, magistrato e deputato al Parlamento, il quale ha dichiarato che il cons. Chinnici non vedeva alcun pericolo proveniente da parte di soggetti già incriminati e coinvolti in procedimenti in corso di istruzione, bensì da parte di un gruppo di potere (persone insospettate ed insospettabili) che ancora non riusciva ad individuare (f.40 deposiz. in istruttoria).

In queste affermazioni ed in quelle, rese dal capo della squadra mobile di Palermo dott. Ignazio D'Antona all'udienza dell'11 aprile 1984 (verbale 66 f.20) la difesa vorrebbe cogliere una velata allusione ai cugini Nino ed Ignazio Salvo, dei quali si è occupata recentemente la cronaca, ma non ritiene la Corte che esistano elementi indizianti nei confronti dei suddetti, risultando provato che il cons. Chinnici non si era mai occupato di alcuna indagine, riguardante i Salvo, e mai con nessuno aveva parlato di una eventuale incriminazione di costoro.

Lo hanno espressamente dichiarato lo stesso dott.

Aldo Rizzo (verbale 74 f.3), il prof. Alfredo Galasso, componente del Consiglio Superiore della Magistratura (verbale 69 f.2), ed il giudice istruttore dott. Giovanni Falcone (verbale 67 f.13).

- 161 -

Non giova obiettare che a f.37 del rapporto giudiziario del 31 agosto 1983 si legge testualmente; "Per ultimo, il dott. Chinnici, insieme ai suoi colleghi della Procura della Repubblica, dr. Geraci e dr. Di Pisa, voleva dare un ulteriore impulso all'inchiesta cosiddetta dei "161", rivedendo la posizione giudiziaria dei noti cugini Ignazio e Nino Salvo, grossi imprenditori siciliani, intendendo spiccare nei loro confronti mandato di cattura per associazione per delinquere di natura mafiosa".

All'udienza dell'11 aprile 1984 (verbale 66 f.22) il dott. D'Antona ha chiarito il significato di tale brano del rapporto nel senso di aver avuto soltanto l'impressione che il dott. Chinnici fosse entrato nell'ordine d'idee che potessero essere emessi altri mandati di cattura dopo aver "valutato gli atti riguardanti i Salvo da acquisire nel processo dei 161 nel più vasto contesto dei fatti oggetto del processo medesimo".

Si trattava, dunque, di una semplice ipotesi di lavoro e non di decisione già maturata, come ha det-

Prof. Galasso

to testualmente il giudice istruttore dott. Falcone all'udienza del 12 aprile 1984 (verbale 67 f.14).

A conferma di ciò vi è un dato cronologico di sicuro riscontro, rappresentato dal fatto che la richiesta dei sostituti Di Pisa e Geraci di acquisizione al processo dei 161 di alcuni atti, provenienti da altri procedimenti in corso e che riguardavano i cugini Salvo, reca la data del 28 luglio 1983 (verbale 59 f.20), mentre è provato che a quella data l'attentato dinamitardo contro il cons. Chinnici era in fase avanzata di preparazione, ove si consideri che la Fiat "126" adoperata come autobomba venne sottratta al legittimo proprietario nella notte del 27 luglio 1983.

Ciò porta ad escludere che a quella data vi fossero indagini giudiziarie già avviate contro i cugini Salvo, poichè in quel momento il cons. Chinnici non aveva avuto neanche il tempo di prendere in esame la richiesta dei sostituti Di Pisa e Geraci.

Esisteva a carico dei suddetti Salvo soltanto una comunicazione giudiziaria, insufficiente (a prescindere da ogni altra considerazione) a dare corpo ad una causale che possa farsi risalire ai suddetti.

Anche per quanto riguarda la c.d. pista america-

ne non esistono in processo elementi per ritenere che la responsabilità della strage possa attribuirsi in linea alternativa ad elementi, facenti parte della malavita d'oltreoceano.

Come è noto, le indagini in proposito sono state originate dalla notizia casualmente avuta in primo grado a seguito di una intervista, concessa dal magistrato statunitense Terry Marinari al giornalista della RAI-TV Antonello Marescalchi, intervista il cui testo in lingua inglese è stato integralmente tradotto all'udienza del 5 marzo 1984 (verbale 46).

Sul contenuto di tale intervista (la cui sintesi è racchiusa nell'affermazione di Paolo La Porta di essersi "vantato di far parte della cospirazione che aveva portato alla uccisione del giudice Rocco Chinnici in Sicilia") tramite l'Interpol, il consolato generale d'Italia in Filadelfia, il Ministero degli Affari Esteri e gli altri Ministeri già indicati si sono espletate le indagini, elencate nella parte espositiva della presente sentenza e che qui, per brevità, non è il caso di ripetere.

In questo secondo grado del procedimento sono state chieste, inoltre, ulteriori informazioni (tramite l'Interpol) al Procuratore distrettuale di

Alfo' Cataly

Filadelfia, nonchè al locale Procuratore della Repubblica, il quale ultimo in data 31 marzo 1984 si era fatto promotore di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale negli U.S.A.

Dalla nota informativa, inviata in data 24 aprile 1985 dal Procuratore della Repubblica, è emerso che alcuni ufficiali di polizia giudiziaria italiana, recatisi in America, hanno interrogato gli agenti "infiltrati" della D.E.A. Frank Panessa e William Kean, che avevano ricevuto la confidenza di Paolo La Porta.

Alcuni brani di tali interrogatori sono stati integralmente riportati nella citata nota informativa del Procuratore della Repubblica, il quale così scrive: "l'agente Panessa (quale infiltrato), partendo dall'America il 27 luglio 1983, si era recato in Francoforte (Germania) per incontrarsi col La Porta, il quale non si era presentato e, chiamato telefonicamente il 4 agosto 1983, l'aveva invitato a tornare indietro, perchè era sorto un problema che avrebbe spiegato di presenza. Così fece ed il 5 agosto, insieme all'agente Kean, si era incontrato col La Porta, che era col Ficalora. Il La Porta spiegò che non era più andato in Germania "perchè la nostra gente in Italia è seguita

in ogni luogo" ed a specifica richiesta aggiunse
"che sono sorti problemi per l'uccisione di quel
giudice; è stata la nostra gente ad ucciderlo".

// Non era stato fatto il nome del dott. Chinnici, ma
il La Porta si era limitato ad affermare "la mia
gente in Italia è responsabile dell'omicidio di un
giudice". La sera dello stesso 5 agosto 1983, men-
tre tutti e quattro erano seduti ad un tavolo, al
Kean, che cercava di "avere migliori notizie, il
La Porta diceva di non essersi recato in Germania,
perchè si stavano verificando problemi in Italia
e la sua gente era tenuta sotto sorveglianza e non
potevano muovere nulla, aggiungendo "è la nostra
gente responsabile dell'omicidio del giudice",
"sarebbe una sciocchezza trattare in questo momen-
to qualsiasi affare, dato quello che è accaduto".

Se questi sono i fatti riportati nella nota in-
formativa del P.M. (che coincidono con i risultati
delle indagini, acquisite in primo grado, e, persi-
no, con le notizie di stampa pubblicate in America
all'epoca dell'intervista, come si evince dalla co-
pia del "Philadelphia Inquirer" del 27 gennaio 1984,
acquisita agli atti), non si può seriamente soste-
nere che in alternativa alle conclusioni dei giudi-
ci di primo grado siano ~~pro~~spettabili elementi di

Alf. Leto

responsabilità a carico di soggetti diversi dagli odierni imputati.

A prescindere dalla elementare considerazione che una organizzazione straniera non avrebbe potuto eseguire da sola in Italia un delitto di tale gravità senza l'aiuto concreto e la fattiva partecipazione di gente del posto, v'è da dire che le affermazioni di Paolo La Porta non sminuiscono le risultanze probatorie a carico dei fratelli Greco, anzi le rafforzano.

E' noto, infatti, che per il traffico internazionale di stupefacenti da tempo esiste un collegamento tra le cosche mafiose siciliane e quelle americane e me ha dato atto della sua deposizione (verbale 67 f.8) il giudice istruttore dott. Falcone, precisando che vi è stata una continuità di tale collegamento, ad onta delle varie guerre di mafia qua e là scatenatesi.

Ecco perchè il La Porta parla della "sua gente in Italia" ("his people in Italy"), confermando indirettamente che un delitto di tale gravità, di così vaste ripercussioni e di così difficile attuazione non avrebbe potuto essere deciso e compiuto isolatamente da elementi, facenti capo a gruppi d'oltreoceano.

Alla stregua di tali considerazioni giustamente i primi giudici sono pervenuti alla conclusione che la prospettazione della esistenza della c.d. pista americana può essere posta soltanto in linea concorrenziale (e non alternativa) con l'affermata responsabilità dei ^{fact} fratelli Greco, che resta saldamente ancorata al complesso degli elementi indiziari avanti indicati.

P) Posizione processuale di Bou Chebel Ghassan

Passando, a questo punto, all'esame dell'appello proposto dal Procuratore Generale nei confronti di Bou Chebel Ghassa, osserva la Corte che a sostegno del medesimo fondamentalmente viene posta in rilievo la contraddizione in cui è incorsa la Corte di primo grado nell'aver sostenuto, prima, la "cointeressenza" del libanese negli affari di Rabito e Scarpisi e nell'averlo, poi, mandato assolto da ogni addebito.

Queste considerazioni sono state ulteriormente sviluppate dal P.M. di udienza, il quale ha sostenuto che sul piano logico non è immaginabile che il preannuncio di un delitto così grave da parte di Rabito e Scarpisi sia stato fatto ad un estraneo ("a chi non lavorava per loro e con loro") ed aggiungendo, con il conforto di una autorevole deci-

Prof. Catalano

sione del Supremo Collegio (Cass. 27 novembre 1968
ric. Muther), che, in ogni caso, la posizione del
libanese dovrebbe configurarsi come quella di un
concorrente eventuale (di un concorrente "ab exter-
no") nell'associazione mafiosa.

Ulteriori e più serrate critiche sulla attendi-
bilità delle dichiarazioni del libanese sono state
articolate ⁽¹⁾ con obiettivo diverso rispetto a quello
del P.G.I., ma tendenti a dimostrare collateralmen-
te il ruolo di ambivalenza propositiva del libane-
se che viene definita addirittura sconcertante con
riferimento, soprattutto, alle seguenti circostan-
ze:

- a) incongruenza del fatto che come vittime della
strage vengono indicati l'Alto Commissario De
Francesco ed il giudice Falcone e, poi, viene
ucciso il cons. Chinnici;
- b) incongruenza del fatto che il libanese non ri-
ferisce al dott. De Luca dell'intenzione, mani-
festatagli dal "Michele" di estromettere dalla
cosca Rabito e Scarpisi;
- c) incongruenza del fatto che nella telefonata del
26 luglio 1983 il libanese parla contemporanea-
mente della scelta della metodologia operativa
con l'autobomba e del progetto di viaggio a Ci-

(1) Vedasi postilla

a pag. 195-

Rabito

pro alla ricerca di armi pesanti;

d) incongruenza del fatto che lo stesso decide di partire per Milano per andare a prelevare la fidanzata Sofia Lagou prima ancora di venire a conoscenza del rientro in detta città di costei e scegliendo (vedi caso) per la partenza lo stesso giorno della strage.

Osserva la Corte che la posizione del Bou Chebel Ghassan non può essere esaminata con riferimento a singoli e marginali episodi, ma va analizzata in un contesto di valutazione globale, partendo come premessa dalle "credenziali" che di lui hanno offerto i vari funzionari di polizia e ufficiali dei Carabinieri con i quali ha avuto contatti.

A completamento di quanto già esposto, giova ricordare che il dott. Cassarà ha precisato che prima del marzo 1983 e prima che ne parlasse il libanese, nulla si sapeva del Rabito.

Non è immaginabile, dunque, che il libanese vada a denunciare il proprio "socius sceleris" e, dopo averlo denunciato, continui a stargli vicino ed ad operare con lui, esponendosi al grave rischio di essere scoperto nella sua vera identità.

Dovuta alla iniziativa del libanese è anche la segnalazione alla polizia di quel tale trafficante

Alfi. C. Volz

di droga che risponde al nome di OSMAN e di quel tale Emanuele Corito, proprietario di navi e trafficante di armi, di cui nessuno aveva mai parlato.

Nel contesto di questa attività antecedente al processo non può, poi, destare alcun sospetto il fatto che nel marzo 1983 il dott. La Corte decide di troncare il rapporto informativo con il libanese.

Non bisogna dimenticare che tale iniziativa del dott. La Corte non è senza motivo: sapendo che il libanese ha chiesto come contropartita della sua delazione la revoca dei mandati di cattura a suo carico, il dott. La Corte non vuole interessarsi della cosa, solitamente poco gradita per un funzionario di polizia.

Anche per quanto riguarda i rapporti con il dott. De Luca, il libanese non si è comportato nella veste di affiliato della cosca, facente capo ai Greco, nè di depistatore.

Prima di tutto è da dire che, in mancanza di serie "referenze" sul conto del libanese, il dott. De Luca non sarebbe certamente andato dal Procuratore Generale di Palermo dott. Viola e dal Procuratore Generale di Milano dott. Corrias a chiedere la revoca dei mandati di cattura, nè il dott. De

Luca avrebbe insistito perchè il libanese operasse isolatamente senza mettere altre persone "in mezzo" (verbale 49 f.27) e portasse personalmente le armi (verbale 48 f.53 - 54).

L'atteggiamento, ricavabile da quanto descritto, non è certamente catalogabile come quello di un concorrente in una associazione mafiosa, bensì come quello di un "infiltrato" nell'organizzazione, che agisce d'intesa con la polizia.

Non c'è un momento probatoriamente rilevante in cui si possa dire che il libanese si sia discostato da tale intesa, anzi esiste la prova del contrario e che, cioè, il libanese ha chiesto al dott. De Luca pedinamenti e fotografie per meglio seguire i movimenti delle persone con cui andava via via incontrandosi e per ben tre volte ha chiesto di essere aiutato ("io da solo non ce la faccio", "se non ha appoggio, non ce la posso fare").

Questo non può essere l'atteggiamento di chi in qualsivoglia maniera cooperi alla preparazione di un attentato, ma è piuttosto l'atteggiamento di chi chiede collaborazione nella sua attività di confidente, anche perchè è proprio lui a non far mistero del timore che ha di essere ucciso.

Ma, passando all'esame delle telefonate del 26

Alfi. Calabro

e 27 luglio 1983, sostengono i difensori degli imputati (anche sulla scorta di quanto si legge nel rapporto giudiziario del 31 agosto 1983 f.48) che il sospetto sul comportamento del libanese nascerebbe dal fatto che costui ha fornito resoconti incompleti, dando l'impressione di nascondere il ruolo (realmente più consistente) avuto nella fornitura delle armi.

Non ritiene la Corte di poter condividere tali considerazioni, poichè l'analisi puntuale delle modalità dell'attentato, preannunciato dal libanese, denota che lo stesso non ha taciuto nulla di quanto egli sapeva, mettendo funzionari di polizia ed investigatori nelle condizioni di prendere in seria considerazione la tremenda premonizione al fine di approntare le adeguate misure di sicurezza.

Al riguardo, è da osservare che l'elencazione delle persone da colpire, fatta nella telefonata del 26 luglio 1983, non deve considerarsi tassativa e specifica, ma meramente esemplificativa.


Il libanese ripete due volte i nomi di De Francesco e Falcone, facendoli precedere da perifrasi: "come si chiama De Francesco, come si chiama quel magistrato Falcone....." "vuol dire che, non lo so, diciamo De Francesco o Falcone passerà da questa

via tutta la mattina o ad una determinata passa perchè loro sanno a che ora passa.....").

C'è in queste parole un certo parallelismo con il tenore del discorso, fatto alla stesso dott. De Luca il precedente 13 luglio, a proposito del quale quest'ultimo testualmente ha riferito al dibattimento: "Egli non solo mi disse che era stato organizzato un attentato alla vita del dr. De Francesco, ma anche che ce l'avevano con tutti quegli altri magistrati, poliziotti e carabinieri che erano particolarmente impegnati nella lotta contro la mafia" (verbale 48 f.10).

Peraltro, il fatto che nel contesto della stessa telefonata il libanese abbia parlato anche del viaggio a Cipro in cerca di morfina e di armi pesanti, a parere della Corte, non può essere interpretato come un accorgimento per cercare di far intendere che l'esecuzione della strage fosse ancora lontana.

A fugare un simile sospetto sono sufficienti due considerazioni: 1) che il libanese aveva già rivelato che il gruppo era già in possesso di due fucili lancia-granate, che indubbiamente erano mezzi idonei per la realizzazione dell'evento-strage, stando due uomini incappucciati, all'interno di una autovettura, come dice lo stesso libanese; 2) la indi-



cazione della diversa metodologia operativa (uso di autobomba) non richiedeva la ricerca di armi particolari, ma semplicemente di un certo quantitativo di tritolo e di qualche detonatore, ovunque reperibili.

Dunque, se il viaggio a Cipro non rappresentava la "conditio sine qua non" per l'esecuzione dell'attentato, non può dirsi che il riferimento allo stesso fatto rappresentasse una digressione nel discorso per fuorviare l'interlocutore.

Del pari ininfluyente ai fini, indicati dagli appellanti, appare il fatto che nella telefonata del 27 luglio 1983 il libanese non abbia fatto presente che il discorso dell'autobomba (fattogli dal Michele) gli era stato confermato dal Rabito.

Per il libanese l'esistenza di un collegamento tra Rabito, Scarpisi ed il "Michele" è un dato così scontato da non aver bisogno di essere ripetuto.

Probabilmente per tale motivo non gli viene immediatamente di riferire al dott. De Luca che Rabito gli ha confermato il discorso sull'autobomba fattagli da Michele, anche perchè la conversazione si sposta, poi, su un altro argomento (discorso del "salto" a Milano per mezza giornata).

Anche a proposito di questa partenza si sono

adombrati dei sospetti sia perchè, quando il libanese ne parla a De Luca, non sapeva ancora del rientro a Milano della fidanzata Sofia Lagou e sia perchè, come si dice nei motivi di appello, questa partenza programmata per il 29 luglio (giorno della strage) avrebbe il sapore di una fuga per crearsi un "alibi".

Anche questi rilievi non intaccano, a parere della Corte, la sostanziale attendibilità delle dichiarazioni del libanese per due ordini di considerazioni: a) lo scopo della partenza a Milano non era per il libanese solo quello di andare a prelevare la fidanzata Sofia Lagou, ma anche quello di andare a ritirare un "parrucchino"; b) nella telefonata del 28 luglio 1983 il dott. De Luca, che ha intenzione di andare in ferie, propone al libanese di presentargli un altro funzionario di polizia cui rivolgersi, in sua assenza.

Ora se effettivamente il libanese fosse stato complice della strage o, comunque, associato con il Greco, per allontanare ogni sospetto da sè non avrebbe avuto migliore occasione per accettare la proposta del dott. De Luca di presentargli il "collega", concordando l'appuntamento con costui per il giorno 29 luglio 1983.

Alf. La Toly

Questa logica considerazione esclude qualsiasi possibile sospetto sulla pretesa "fuga" a Milano ed una ulteriore riprova a sostegno della buona fede del libanese si trae dal fatto che nel corso della telefonata del 29 luglio 1983 (ore 11), dopo aver ricevuto da parte di De Luca la comunicazione dell'uccisione del dott. Chinnici, il libanese continua a ripetere che De Francesco "non deve fare mai strada uguale che fa tutti i giorni" (f.106 intercettaz. polizia): ciò è il segno chiaro che sconosceva le diverse modalità con cui era stato realizzato l'attentato (e, cioè, ^{non} attendendo il passaggio della vittima prescelta lungo la strada, ma aspettando che uscisse di casa).

E' apparso sospetto ai difensori degli imputati anche il fatto che, dopo aver appreso il nome del giudice ucciso, il libanese dica che altre due persone debbono essere ancora uccise, il che dimostrerebbe che egli sapeva più di quanto non aveva detto nella telefonata del 26 luglio 1983.

Su questo punto il libanese (dietro specifica contestazione fattagli in udienza) ha dato una risposta esauriente, dicendo che se aveva saputo che l'attentato doveva essere diretto contro coloro che lottano la mafia, se il 26 luglio aveva fatto

riferimento a De Francesco e Falcone, il fatto che il giorno 29 luglio era stato ucciso un altro giudice, portava a ritenere che le due predette persone correvano ancora pericolo di essere uccise.

Anche il comportamento manifestato dal libanese dopo il verificarsi della strage è improntato a linearità e buona fede, come si è già esposto a proposito delle ulteriori telefonate con il dott. De Luca, intercettate nei giorni 30, 31 luglio e 1° agosto ed a proposito del programmato incontro del 3 agosto 1983 all'hotel Zagarella di Palermo.

Il convincimento che si trae dall'analisi complessiva di quanto sopra esposto è nel senso che il preannuncio fatto dal libanese il 26 luglio 1983 (seguito, dopo tre giorni, dal tragico epilogo della vicenda) non tende a sviare l'attenzione degli investigatori dai veri mandanti della strage, non serve, come è stato detto, da "specchietto per le allodole" per non disturbare la preparazione e la esecuzione della strage da altri architettata, ma rappresenta il dato positivo della collaborazione, offerta dal libanese alla polizia.

Non va sottaciuto, infine, che costui ha dimostrato una non perfetta conoscenza della lingua italiana, per cui talune dichiarazioni dello stesso

Prof. B. B. B.

in non pochi casi, così come ha testualmente detto il dott. De Luca a proposito dell'episodio dei 50/100 motoscafi, non possono asser prese nella loro "letteralità" (verbale 52 f.16, verbale 53 f.7) e le eccessive sottilizzazioni, fatte dai difensori degli imputati a proposito di taluna o tal altra espressione del libanese, non valgono ad intaccarne, nella sostanza, la complessiva genuinità.

Tutto quanto esposto porta, in definitiva, ad escludere che il libanese possa essere definito un "doppio-giochista" o un "depistatore", pilotato in Sicilia da ignoti mandanti con lo specifico incarico di dirottare le indagini in direzione dei fratelli Greco e di coprire in tal modo i veri mandanti della strage, appartenenti ad altra cosca.

Ritiene, in conseguenza, la Corte che la tesi del cosiddetto "depistaggio" deve ritenersi completamente priva di fondamento, in quanto essa non solo è incompatibile dal punto di vista logico con la ripetuta richiesta di pedinamenti, di fotografie e di collaborazione, chiesta dal libanese, ma urta altresì:

- 1) contro il grave pericolo di far fallire, con il preannuncio, l'attentato, programmato dai suoi presunti associati, in considerazione delle più

energiche misure di sicurezza che avrebbero potuto approntarsi per tutelare le persone maggiormente esposte;

2) contro il non indifferente e calcolato pericolo di provocare i terribili fratelli Greco, attribuendo loro la paternità di un fatto non commesso;

3) contro l'aspirazione manifestata dal libanese di avere revocati i mandati di cattura;

4) contro il rischio (dipendente dalla generica segnalazione della vittima) di non conseguire il preteso "depistaggio".

Alla stregua di tali considerazioni nei confronti del libanese merita conferma l'impugnata sentenza, con la quale è stato mandato assolto da tutte le imputazioni ascrittegli.

Q) Appello nei confronti di Salvatore Greco (nato nel 1924)

Passando all'esame della posizione di Greco Salvatore (nato nel 1924), contro il quale hanno proposto appello tanto il Procuratore Generale, quanto il Procuratore della Repubblica, giova premettere che nei confronti dello stesso il P.M. di udienza ha rinunciato all'impugnazione.

Se pure ai sensi dell'art. 206 c.p.p. è ammes

sa la rinuncia da parte dell'ufficio del Pubblico Ministero di grado superiore (oltre che alla propria) anche all'impugnazione proposta dal rappresentante del Pubblico Ministero di grado inferiore, tuttavia va osservato che nella specie non sono state osservate le forme tassativamente prescritte al riguardo dal codice di rito, essendo stata fatta la relativa dichiarazione non "in limine litis", bensì al momento delle conclusioni finali, formulate in udienza.

La rinuncia va, pertanto, dichiarata inammissibile e va esaminato il gravame nel merito.

In proposito, giova premettere che l'impugnata sentenza è pervenuta alla assoluzione del pre- detto Greco Salvatore (nato nel 1924), inteso "l'ingenuo", considerando che l'indicazione del mese- mo fatta da parte del libanese, è dovuta ad un me- ro equivoco sul suo nominativo e che non sono, pe- raltro, valorizzabili tutti gli altri elementi a carico, emersi dalle risultanze processuali, per le seguenti considerazioni: a) di recente non so- no stati emessi provvedimenti restrittivi della libertà personale a suo carico; b) la latitanza dello stesso risale ad epoca molto remota; c) l'assoluzio-

ne per insufficienza di prove, riportata nel 1973, non può assurgere ad elemento indiziante; d) l'arresto del cognato Antonino Salamone non può essere valorizzato, mancando la prova di ogni collegamento tra i due; e) manca, altresì, la prova di ogni e qualsiasi collegamento con gli omonimi imputati.

Osserva la Corte che nessun nuovo elemento di rilevante interesse è stato addotto nei motivi di impugnazione a confutazione delle anzidette argomentazioni, non essendo sufficiente a dimostrare la pretesa correttezza del suddetto Salvatore Greco (detto "l'ingegnere") nei fatti per cui è processo la semplice inserzione dello stesso in un contesto familiare di tradizione mafiosa e la sua asserita propensione al delitto.

Per contro, appare utile l'esame delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, acquisite agli atti del giudizio di secondo grado: "Salvatore Greco, "l'ingegnere", cugino di "Cicchiteddu" (figli di fratelli) era membro della famiglia di Ciaculli fino al 1963 e, cioè, fino allo scioglimento di Cosa Nostra.

"Quindi, emigrò nel Sud-America dove, credo, viva tuttora. Egli si è ormai estraniato da ogni vicenda di mafia e non mantiene contatti con nessuno,

"Non vi è alcun rapporto di parentela fra l' "ingegnere"

Ref. C. C. C.

gnere" e Michele Greco, bensì fra quest'ultimo e "Cicchiteddu" (il padre di Michele Greco era fratello della madre di "Cicchiteddu").

Questi ulteriori elementi di fatto, acquisiti nella presente fase del giudizio, confermano la estraneità di Salvatore Greco (nato nel 1924), inteso "l'ingegnere", nei fatti delittuosi in esame e va, pertanto, confermata nei confronti dello stesso l'impugnata sentenza.

R) CONFIGURAZIONE GIURIDICA DEI FATTI.

Assodato, per quanto detto, che la responsabilità della strage e reati connessi deve addebitarsi ai fratelli Greco Michele e Greco Salvatore (nato nel 1927), quali mandanti, ed a Vincenzo Rabito e Pietro Scarpisi, a titolo di concorso nei delitti stessi, per essere quest'ultimi perfettamente integrati nel mosaico dell'organizzazione criminosa, in quanto ne condividevano i programmi ed operavano per la loro realizzazione, resta da esaminare quale è la configurazione giuridica da attribuire ai fatti.

I primi giudici hanno ritenuto di ravvisare nei fatti di cui alla lettera G) della rubrica il delitto di strage politica, previsto dall'art. 285 C.P., e nei fatti di cui alla lettera N) della rubrica il delitto di associazione per delinquere con finalità di

di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsto dall'art. 270 bis C.P., oltre che il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, previsto dall'art. 416 bis C.P., ritenendo sussistente per entrambi i reati l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, prevista dall'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979 n. 625.

A ~~confi~~nto di ciò si sostiene nell'impugnata sentenza che la mafia nell'attuale contesto storico ha acquistato la fisionomia di un vero e proprio contropotere criminale che si erge al di sopra dello Stato e realizza attacchi frontali al cuore dello stesso, laddove veda intralciate le sue possibilità di espansione. Proprio per il fatto di avere assunto tale connotazione, essa esige dallo Stato la legittimazione della sua esistenza e non esita, pertanto, ad entrare in conflittualità con lo stesso, allorché tale legittimazione non le venga riconosciuta, attuando, perciò, dalle associazioni terroristiche e subversive una valenza politica che mai in passato aveva contraddistinto le sue azioni.

Non ritiene la Corte di poter condividere tali considerazioni, poichè se è vero che dal 1977 ad oggi si è assistito ad una svolta nella gestione delle organizzazioni mafiose, di cui è testimonianza la serie

impressionante di "cadaveri eccellenti" di cui si è detto in precedenza, se è vero che oggi la nuova mafia ha assunto un aspetto che è stato definito imprenditoriale e tende ad occupare spazi sempre maggiori di potere reale, inserendosi gradualmente ed insidiosamente nel tessuto economico del paese, tuttavia non sembra alla Corte che tale nuovo volto della mafia la possa far apparire, almeno con riferimento alla vicenda in esame, quasi come ~~X~~ un corpo separato che si erge contro lo Stato e contro le sue leggi.

La strage di cui si tratta non ha niente di terrorismo politico, né di "guerra surrogata" contro lo Stato, ma semplicemente l'aspetto di una egoistica e strumentale reazione contro il rappresentante dello Stato con il suo operato intralciava i loschi traffici della organizzazione mafiosa.

I Greco non hanno agito in questa vicenda per colpire lo Stato con il suo apparato e le sue strutture, ma soltanto per colpire il singolo ed in modo da "statuere exemplum" contro un isolato rappresentante delle istituzioni.

Non si ravvisa, in conseguenza, nella fattispecie, la sussistenza della strage di natura politica di cui all'art. 285 C.P., che si differenzia dalla strage ordinaria di cui all'art. 422 C.P. non per l'elemento

(5)
obiettivo ~~elemento~~ elemento subiettivo (dolo sub-specifico) che caratterizza il delitto di strage politica e che è rappresentato dalla direzione dell'azione per colpire la personalità dello Stato nella sua funzione (primaria e fondamentale) di garantire, innanzitutto, la propria sicurezza (così Cass. Sez.Un. 18 marzo 1970 ric. P.M. contro Kofler, Cass. 15 novembre 1978 ric. Azzi).

Conseguentemente, il reato ascritto alla lettera G) della rubrica agli imputati Greco Michele, Greco Salvatore (nato nel 1927), Rabito Vincenzo e Scarpi si Pietro va qualificata (così come ha chiesto il P.M. di udienza) come reato di strage comune ex art. 422 C.P. e non come reato di strage politica.

Per le medesime considerazioni deve escludersi, altresì, la sussistenza del delitto di cui all'art. 270 bis C.P. (contestato alla lettera N) della rubrica), la cui obiettività giuridica consiste nell'interesse dello Stato di tutelare l'ordine democratico e la sicurezza pubblica dai danni o pericoli, derivati o derivabili, dalla costituzione di associazioni che si propongono atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico.

Nella specie, l'obiettivo strumentale della organizzazione criminosa non era certamente quello di at

(5) Vedasi postilla
a pag. 195 -

BBly

tentare né direttamente, né indirettamente contro l'ordinamento democratico dello Stato, ma soltanto quello di non vedere intralciata la gestione dei traf
fici legati al "business" della droga.

L'imputazione di cui alla lettera N) della rubrica va, pertanto, qualificata semplicemente come associa
zione per delinquere di stampo mafioso ex art.416 bis C.P.-

Per considerazioni analoghe a quelle sopraesposte va esclusa, altresì, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 1 del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 (convertito nella legge 6 febbraio 1980 n.15), che ha introdotto un aggravamento di pena per i rea
ti, commessi per finalità di terrorismo o di eversio
ne dell'ordine democratico.

Come si è detto, la storia recente ci ha insegna-
to che il terrorismo politico, sia pure in situazio-
ni diverse e con obiettivi non sempre uguali, ha cer-
tamente, in ogni manifestazione, uno stesso scopo: di
sorientare, imporre strategie, colpire le istituzio-
ni per dimostrare che, da una parte, c'è un'Italia
che resta nell'indifferenza e, dall'altra, una mino-
ranza che, cercando consensi tra le ~~tex~~sioni sociali
e gli squilibri del paese, vuole dimostrare con la
violenza la propria logica.

Non era questo l'obiettivo che si prefiggevano i fratelli Greco, in quanto essi non avevano alcuna ideologia politica da affermare, nè alcuna istanza politica da far valere attraverso gli atti di violenza, posti in essere.

Non ignora la Corte che secondo un orientamento dottrinario più restrittivo la sussistenza dell'aggravante in esame dovrebbe ravvisarsi di fronte a qualsiasi azione consistente nello spargere il panico nella collettività o presso determinati gruppi, indipendentemente dal fine ultimo di sovvertire l'ordine costituzionale.

Non ritiene la Corte di poter accedere a questa interpretazione dell'articolo in esame, che non è condivisa dal Supremo Collegio, che in una recente decisione (Cass.25 novembre 1983 ric. P.M. contro Filippi) ha affermato che la finalità di terrorismo si sostanzia nel proposito di far valere istanze politiche attraverso atti di violenza, dal che deriva che, ai fini della sussistenza dell'aggravante, la affermazione delle istanze politiche mediante atti di violenza deve essere oggetto dell'intenzione immediata e diretta dell'agente.

S) DETERMINAZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DI RABITO
E SCARPISI.

Dalla qualificazione giuridica attribuita ai fatti delittuosi non deriva alcuna conseguenza in ordine alla sanzione da applicare nei confronti dei fratelli Michele e Salvatore Greco, dato che anche per il delitto di strage comune (di cui gli stessi, per quanto detto, devono rispondere in concorso con gli altri reati) è prevista la pena dell'ergastolo, già applicata dai giudici di primo grado.

Per effetto dell'accoglimento dell'appello del P.M. nei confronti degli imputati Vincenzo Rabito e Pietro Scarpisi, gli stessi vanno dichiarati colpevoli del delitto di strage comune di cui all'art. 422 C.P., così qualificata l'imputazione di cui alla lettera G) della rubrica-a, nonché di tutti gli altri reati loro ascritti, esclusa per tutti i reati l'aggravante di cui all'art. 1 del decreto legge n. 625 del 1979, assorbiti i reati di omicidio e di lesioni personali in quello di strage e qualificata l'imputazione di cui alla lettera G) della rubrica come associazione per delinquere di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis C.P.-

Per l'evidente unicità del disegno criminoso tutti i delitti agli stessi ascritti vanno dichiarati unificati sotto il vincolo della continuazione.

Ciò premesso, giova precisare che la posizione de

gli imputati Rabito e Scarpisi, quali concorrenti a titolo di partecipazione morale nella strage, rimane nettamente distinta da quella dei fratelli Michele e Salvatore Greco, data la circoscritta entità del loro contributo causale.

Questa posizione non è senza conseguenze sul piano del trattamento sanzionatorio, in quanto, come risulta dalla relazione ministeriale sul progetto del codice penale e secondo l'insegnamento del Supremo Collegio (Cass. 28 aprile 1959 ric. Lombardo ed altri), ogni imputato deve essere giudicato per se stesso e, pur avendo commesso un reato in concorso con altri, può presentare (come è accaduto nella specie per gli imputati Rabito e Scarpisi) un quadro particolare che, per considerazioni di natura soggettiva ed oggettiva, comporti una situazione diversa e meno grave di quella degli altri correi e consigli, pertanto, il ricorso ad un trattamento meno rigoroso.

In considerazione di ciò ⁽⁶⁾ si reputa conforme a giustizia concedere agli imputati Rabito e Scarpisi il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, che nella valutazione comparativa con le contestate circostanze aggravanti rivestono, a parere della Corte, un ruolo di maggior rilievo ed incidenza, per cui vanno dichiarate prevalenti su tutte le aggravanti.

(6) vedasi postilla alla fine
Nebby

Conseguentemente, tenuto conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive, previste dall'art. 133 C.P., ed, in particolare, tenuto conto che per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche e del ritenuto giudizio di prevalenza, la pena dell'ergastolo, prevista per il reato di strage comune, si riduce nella misura, indicata nell'art. 65 n.2 C.P., la Corte ritiene conforme a giustizia determinare la pena nei confronti di Vincenzo Rabito e di Pietro Scarpisi, partendo da quella base di anni venti di reclusione, che per l'aumento da applicare per la continuazione viene elevata ad anni ventidue di reclusione per ciascuno degli imputati.

A detta pena va aggiunta quella di £.2.000.000 di multa, prevista congiuntamente con la pena della reclusione per i contestati delitti, nonchè la pena di giorni venti di arresto (mese uno meno un terzo per le concesse attenuanti generiche) per la contravvenzione di cui alla lettera M) della rubrica.

Per effetto della soccombenza gli imputati Rabito e Scarpisi vanno condannati, in solido con gli imputati Greco Michele e Greco Salvatore (nato nel 1927), al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore delle parti civili costituite,

spese che vengono liquidate come in dispositivo.

- 191 -

Gli stessi imputati Rabito e Scarpisi vanno condannati, inoltre, in solido con gli imputati Greco Michele e Greco Salvatore (nato nel 1927) al pagamento, in favore dell'erario, delle spese del presente grado del giudizio, ferma restando in favore delle parti civili appellanti la liquidazione di quelle del giudizio di primo grado nella misura indicata nell'imputata sentenza, che si ritiene congrua ed adeguata alla natura, difficoltà ed al particolare studio richiesto dal processo.

Non ricorrono, infine, ragioni tali da legittimare la chiesta modifica delle statuizioni, adottate dai primi giudici in ordine alla assegnazione della provvisoria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1,2,4 legge 2 ottobre 1968 n.895, 9, 10,12 legge 14 ottobre 1974 n.497, artt.110,81, 624, 625 n.2, 5 e 7, 575, 576 n.1, 577 n.3, 582, 583, 585, 336, 339, 703, 416 bis, 422, 61 n.2 e 10, 112 n.1, 62 bis, 69 cod.pen.; 483, 488, 489, 523, 213 Cod.proc. pen.;

dichiara inammissibili gli appelli proposti dalle parti civili Passalacqua Agata ved. Chinnici e Paparcu-ri Giovanni avverso la sentenza della Corte di Assi-

se di Caltanissetta in data 24 luglio 1984 ed in parziale riforma della stessa sentenza, appellata anche dagli imputati Greco Michele, Greco Salvatore (nato nel 1927), Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro, nonché dal Procuratore Generale presso questa Corte nei confronti degli imputati Rabito Vincenzo, Scarpisi Pietro, Greco Salvatore (nato nel 1924) e Bou Chebel Ghassan e dal Procuratore della Repubblica nei confronti degli imputati Rabito Vincenzo, Scarpisi Pietro e Greco Salvatore (nato nel 1924) ed, ancora, appellata dalle parti civili Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Siciliana, Cesare Calvo, Lo Nigro Antonio e Palieri Immacolata vedova Trapassi, dichiara Scarpisi Pietro e Rabito Vincenzo colpevoli del delitto di strage comune di cui all'art. 422 C.P., così qualificata l'imputazione di cui alla lettera G) della rubrica, nonché di tutti gli altri reati loro ascritti, esclusa per tutti i reati l'aggravante di cui all'art. 1 decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 625, assorbiti i reati di omicidio e lesioni personali in quello di strage e qualificata l'imputazione di cui alla lettera N) come associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis C.P.;

dichiara i reati predetti unificati dal vincolo della continuazione e, concesse agli imputati Rabito e Scarpisi le circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti su tutte le contestate aggravanti, condanna i suddetti alla pena di anni ventidue di reclusione, giorni venti di arresto e £.2.000.000 (due milioni) di multa, nonchè in solido con gli imputati Greco Michele e Greco Salvatore (nato nel 1927) al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed alla refusione delle spese in favore delle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, in persona del rispettivo ministro in carica, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente in carica, Presidenza della Regione Siciliana in persona del Presidente in carica, tutte e cinque rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, comune di Palermo in persona del vice-sindaco in carica, Passalacqua Agata vedova Chinnici, Pecora Ignazio, Lo Nigro Antonio, Amato Alfonso, Calvo Cesare, Palieri Immacolata vedova Trapassi in nome proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Trapassi Monica, Trapassi Laura, Trapassi Salvatore e Trapassi Luca, Lombardo Rosa Maria vedova Bartolotta in proprio e quale legale rappresentante dei

figli minori Bartolotta Filomena, Bartolotta Fabio, Bartolotta Massimiliano, Bartolotta Viviana e Bartolotta Dario, Paparcuri Giovanni, liquidando le spese del giudizio di primo grado nella misura già determinata nell'impugnata sentenza e quelle del presente giudizio in £.3.501.400 (tremilioncinquecentounomilaquattrocento), in esse comprese £.3.500.000 (tremilioncinquecentomila) per onorari difensivi, in favore di ciascuna di dette parti civili.

Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza, qualificando anche nei confronti degli altri imputati l'imputazione di cui alla lettera G) della rubrica come strage comune ex art. 422 C.P., quella di cui alla lettera N) della rubrica come associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis C.P. ed escludendo per tutti i reati l'aggravante di cui all'art. 1 del citato decreto n. 625/79.

Condanna, infine, gli imputati Rabito, Scarpisi, Greco Michele e Greco Salvatore (nato nel 1927), in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.

Caltanissetta, 14 giugno 1985.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Alfio Catalano

IL PRESIDENTE

Antonio La Barbera

Postilla (N°1) da inserire a pag. 88: "Volendo parla

re all'amico senza la presenza del libanese, magari per sentirne le impressioni o per comunicare qualcosa".

Postilla (N°2) da inserire a pag.95: "Ad ulteriore conferma della piena attendibilità delle dichiarazioni del libanese si richiama, se ve ne fosse bisogno, quanto evidenziato in occasione dell'esame dell'appello del Procuratore Generale e della posizione processuale del Bou Chebel Ghassan in relazione anche alle censure dei difensori degli altri imputati (pag. 168-179)".

Postilla (N°3) da inserire a pag.141: "Del resto, ~~Ma~~ ulteriore riprova della totale adesione dei due prevenuti al programma di strage della cosca si ricava anche dal loro compiacimento manifestato al libanese, come da costui riferito in occasione di detta sosta a Taormina."

Postilla (N°4) da inserire a pag.168: "Nei motivi di appello degli imputati svolti".

Postilla (N°5) da inserire a pag.185: "E per l'elemento subiettivo proprio del reato (dolo), che sono identici nelle due figure di strage, ma bensì per l'ulteriore."

Postilla (N°6) da inserire a pag.189: "Non potendosi concedere l'attenuante della minima partecipazione

per il numero delle persone (art.114 in relazione all'art.112 n.1 cod.pen.)".

Si approvano N.6 (sei) postille.

Caltanissetta, li 14 giugno 1985

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Alfio Cabralano

IL PRESIDENTE

Antonino Sallì

Depositata in Cancelleria oggi 20.9.1985

IL DIRETTORE DI SEZIONE

[Signature]

In data 15/6/85 propongo ricorso per concessione
gli imputati Roberto Simcuso e Scarpini Pietro;
l'avv. Giuseppe Merabbi, difensore di fiducia
di Guido Michele e Guido Salvatore (1924);
l'avv. Vittorio Maccanese, difensore di fiducia
di Roberto Simcuso e Scarpini Pietro -

Addì 17/6/85 propongo ricorso per concessione
l'avv. Luigi Lo Puntì, difensore di fiducia
di Guido Salvatore (1924) e Guido Michele.

Scritture inaccessibili il 18/6/85 per Bou Chel
del Ghannou e Guido Salvatore (1924).

25-6-85. Tronconi estratto esecutivo per Bou Chel
Ghannou e Guido Salvatore (1924) alle Procure Gene-
rali, Quercia sola e Palermo, ed carcere di

Celtan mette a ell' Istituto Anversone Muscolli
D. S. Catello.

Luigi

In data 1/2/86 notificato contratto contumace
di n. 10 e di come essere rep. mut. in cancellie
a Greco Salvatore (1927) e Greco Michele.

In data 5/2/86 notificato contratto contumace
di n. 10 e di come essere rep. mut. in cancellie
e Greco Salvatore (1924).

Adel- 6/2/86 notificato avviso dell'avvenuto deposito
in cancellie ^{della ut. p. c.} dell' contratto contumace all' av-
viso Lo Punt, a favore di Greco Michele e Greco
Salvatore (1927), e all' av. p. c. a favore,
a favore di Greco Salvatore (1924).

Il 10/2/86 notificato avviso dell' avvenuto
deposito in cancellie dell' esposto rep. c. c. c.
invece all' av. G. Michele a favore di
Greco Michele e Greco Salvatore (1927)
sentenza irrevocabile in Greco Salvatore
(1924) il 14/2/1986

Luigi

Le Part Superiori di Cessione dei mut. e
del 3/6/86 annulla le mut. e irregolare
nei confronti di tutti i ricorrenti e
rinviata in nuovo giudizio alla Corte d' Appello di Palermo

Luigi

Con sentenza dell'1/7/87 le Corti di Amm. di
Appello di Catania decidendo in sede di rinvio e in 2^a
forma delle sentenze di I grado, dichiarare Scarpini
Pietro e Roberto Vincenzo colpevoli del delitto di cui all'art.
422 CP, con qualificazione l'imputazione di cui alle lettere
g) della rubrica, nonché di tutti gli altri reati loro co-
scritti, emendati i reati di omicidio e di lesioni personali
nel reato di strage e qualificate l'originaria imputazione
di cui alle lett. m) della rubrica come associazione per delin-
quere di tipo mafioso ex art 416 CP, escludere l'aggravante di
cui all'art. 1 DL 15/2/78 n. 625, per tutti i reati per i quali
risultate contestate e, ritenute le contestazioni fra tutti i
prelitti reati comuni agli imputati Roberto e Scarpini la
circonveniente circostanza giuridica che dichiara prevalenti
in tutti le circostanze aggravanti contestate, condannare
i prelitti Roberto e Scarpini alle pene delle rubriche
in cui 22 e delle multe in L 2000.000. Confir-
mare nel resto l'impegnate sentenza, quel ficcò anche
nei confronti degli imputati Guido Michele e Guido Sel-
vatore l'imputazione di cui alle lett. g) della rubrica
come strage comune ex art 422 CP, quelle di cui alle
lettere m) della rubrica come associazione per delin-
quere di tipo mafioso ex art 416 bis CP, escludere l'ag-
gravante di cui all'art. 1 del testo abrogato n. 625/1978
per i reati per i quali risultate contestate e condannare

i prelati Gyco Michele e Gyco Salvatore anche alle spese delle multe in L. 3000.000. Contro Roberto Vincenzo, Scarpini Pietro, Gyco Michele e Gyco Salvatore, in solido, ed pagamento delle maggiori spese del procedimento, ed rimborso di danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separate rate, ed alle rifusioni delle spese sostenute nelle diverse parti civili; spese che riproducono per il 1° grado nelle somme determinate con la impegnata sentenza e quella del primo grado in complessive L. 4.000.000 in cui comprese L. 2.000.000 per onorari difensori in favore di ciascuna delle parti civili. Ordine di pagamento sentenza emessa nei confronti di Gyco Michele e Gyco Salvatore venga pubblicata mediante affissione nel comune di Palermo e nel comune di Palermo e su "Il Giornale di Sicilia" di Palermo e "Le Repubblica".

A. 1/7/87 proposto ricorso negli imputati Roberto, Scarpini e Gyco Michele;

A. 2/7/87 proposto ricorso dai difensori avv. N. Gualì e avv. V. Nannone per Roberto; e avv. A. Kunto per Scarpini

A. 3/7/87 proposto ricorso dai dif. avv. V. Trentino, avv. L. Lo Presti e avv. G. Mirabella per Gyco Michele, Gyco Salvatore, nonché dall'avv. F. Ruggieri per Scarpini.

A. 16/7/87 notf. emessa int. a Gyco Salvatore (latitante) con avviso di refusione notf. 22/7/87 -

La Corte di Cassazione con sentenza del 18/2/88 annulla
la sentenza impugnata limitatamente al reato di strage
e reati connessi esposti ai ricorsi esposti da A) ad M)
dell'imputazione e rimette per nuova determinazione alle
CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MESSINA, rigetto i ricorsi
relativamente al reato di associazione a delinquere di
tipo mafioso di cui al capo N) dell'imputazione;
rimette al giudice di rinvio le decisioni sulle spese
e favore delle parti civili relative al giudizio di
Cassazione.

La Corte d'Assise d'appello di Messina con sent.
del 21/12/88, pronunciando in sede di secondo
giudizio dalla Corte di Cassazione, assolve Rabbito
Vincenzo, Greco Michele e Greco Salvatore
dalla imputazione di strage di cui al capo
G) della rubrica, esclusa l'appartenza delle
qualità di terrorismo, e dalle connesse imputa-
zioni di cui ai capi A) B) C) D) E) F) H) I) L) M)
della rubrica per insufficienza di prove. Deter-
mina le pene a carico dei suddetti imputati
in ordine al reato associativo di cui al capo
N) per il quale gli stessi sono stati riconosciuti
colpevoli con la sent. della Corte d'Assise di
appello di Catania in data 1/7/87, nei seguenti

termini: a Rabito Vincenzo con le circ. att. gen.,
già evase con sent. 14/6/85 della Corte d'Assise
d'appello di Psetta dichiarate protetti sulle
contestate appalti, anni 5 e mesi 10 di reclusione;
a Greco Michele anni 12 di reclusione, a
Greco Salvatore anni 10 di reclusione. Sostituisce
nei confronti dei Greco la pena necessaria della
decadenza dall'esercizio della potestà di pater
con quella della sospensione di tale potestà
per la durata delle pene detentive loro irrogate.
Riduce ad anni uno la misura di sicurezza
della libertà vigilata applicata al Rabito;
reoca le disposizioni emesse in favore delle parti-
cipli (v. sent. P. Ass. Psetta del 24/7/84). Conferma nel
resto l'impugnata sentenza. Ordina l'immediata
secrezione del Rabito per decadenza del termine
massimo di custodia cautelare se non detenuto
per altra causa.

Addi 09/1/90 la Corte di Cassazione dichiara
inammissibile il ricorso del P.G. di Messina;
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza
nei riguardi di Greco Michele e Greco Salvatore
e, per l'effetto esteso, anche di Rabito Vincenzo,
in ordine alla condanna dei coltetti imputati.

al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese in favore delle parti civili.
Annulla altresì la stessa sent. nei confronti di Greco Michele in ordine alla entità della pena da determinarsi; per il delitto previsto dall'art. 416 bis commi 1 e 4 c.p. nonché per la misura delle pene inflitte a Greco Salvatore e Rabito Vincenzo per la stessa imputazione e reato, per la relativa deliberazione, alla Corte di Assise d'appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi di Greco Michele, Greco Salvatore e Rabito Vincenzo. Sostituisce la formula assolutoria "per non avere commesso il fatto" a quella "per insufficienza di prove" contenuta nella stessa sentenza, per tutti e tre gli imputati ed in relazione a tutte le imputazioni comprese tra il capo A) e il capo II) della rubrica, stante l'immediata applicazione dell'art. 254 delle norme transitorie del nuovo c.p.p. (dec. legge 28/7/89 n. 271).
Rigetta i ricorsi delle parti civili, delle Presidenze del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni, Ministero di G. e G., Ministero della Difesa e Presidenza della Regione

Si dichiara e condanna le stesse, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, al versamento della somma di £ 500.000 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria
con sentenza del 6/11/90, pronunciando in sede di rinvio della Corte di Cassazione, determina la pena da infliggere in ordine al reato p. e p. dall'art. 416 bis, e I e IV e.P, nei confronti di Michele e Salvatore Greco in anni 8 di reclusione ciascuna e nei confronti di Vincenzo Rabito in anni 5 di reclusione - Conferma la pena accessoria e la misura di sicurezza inflitta ai tre imputati con sentenza del 21/12/88 dalla Corte di Assise d'appello di Messina.

Addi 26/6/91 la Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti Michele e Salvatore Greco e Rabito Vincenzo in solido al pagamento delle spese del processo e ciascuna al versamento di £ 300.000 alla Cassa delle Ammende.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
M. C. Loto

Loto